



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione

Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari



Anno 2015
XI Legislatura

Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2015

XI Legislatura

PRESENTAZIONE

Sono lieta di presentare l'annuale "Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari 2015", strumento di comunicazione e diffusione dell'attività legislativa e regolamentare, dell'attività di controllo e di indirizzo esercitata dall'Istituzione regionale, giunto alla sua dodicesima edizione.

Il Rapporto annuale è un documento prezioso che aiuta il legislatore, i tecnici e i cittadini a conoscere in maniera dettagliata l'attività della Regione, offrendo loro uno strumento di analisi per poter valutare come l'ente regionale eserciti la sua fisionomia costituzionale concreta, cioè come esso governi il territorio e se, e come, risponda ai bisogni primari della persona.

L'esame particolareggiato delle materie presentate nel Rapporto indica chiaramente che sono molti i versanti sui quali la Regione si trova impegnata. D'altronde, le questioni poste dalla crisi economica negli ultimi anni, le sfide dell'integrazione europea e della globalizzazione evidenziano in maniera sempre crescente il ruolo di primo piano delle scelte a livello regionale e la necessità di un'architettura istituzionale articolata ed efficiente capace di rispondere alle richieste di una società complessa e in continuo cambiamento.

In questo documento viene dato conto dei dati relativi alla produzione legislativa: quante e quali leggi sono state proposte, discusse ed approvate, la fonte dell'iniziativa legislativa, quanto è durato l'iter di approvazione che ha portato alla promulgazione, quanti e quali regolamenti sono stati prodotti dalla Giunta. Vengono descritti i rapporti tra legislativo ed esecutivo in termini di atti di sindacato ispettivo, distinti per gruppo consiliare, evidenziando il tasso di evasione degli stessi, la tipologia della normazione e la classificazione per macrosettore e per materia. Infine, viene segnalato il contenzioso Stato-Regioni davanti alla Corte Costituzionale nonché le risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea e delle iniziative assunte dalla Regione nell'attuazione della normativa UE.

I dati quantitativi e sostanziali che attengono alla legislazione regionale e all'attività istituzionale prodotta lo scorso anno sono stati analizzati in raffronto con i dati inerenti la produzione legislativa degli anni precedenti al fine di valutare se le relative tendenze risultino o meno confermate anche nell'anno 2015.

Mi preme segnalare la corposa sezione dedicata all'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Questa particolare funzione viene esercitata dal Consiglio regionale attraverso l'attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, organo fortemente voluto dall'Assemblea che ha in questo modo rappresentato in maniera

concreta la propria determinazione a seguire un percorso volto a migliorare sempre più la qualità dell'attività legislativa attraverso l'utilizzo di strumenti di verifica sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche.

Compito del Comitato infatti è proprio verificare se l'attuazione della normativa è conforme al disegno originario, se essa cioè rispetta il mandato della norma, valutare quali siano le ragioni di eventuali difformità, e proporre modifiche legislative che migliorino la normativa (e la sua applicazione). Allo stesso modo, la valutazione degli effetti delle politiche si concentra sugli effetti, previsti e non previsti, di una politica, evidenziando se essa ha avuto successo, ossia se ha contribuito a risolvere il problema per il quale è stata adottata, o se abbia avuto eventuali conseguenze negative o inaspettati effetti collaterali.

La scelta di usare un linguaggio semplice e non specialistico rappresenta il desiderio che questo Rapporto possa essere un utile strumento di riflessione sul corpo normativo a servizio di tutti coloro che ne vogliono usufruire. Da una parte, infatti, il Rapporto può costituire un valido supporto per chi esercita il mandato elettorale e per i tecnici affinché intervengano nel processo di semplificazione, assicurando la qualità della formazione delle leggi e degli altri provvedimenti. Dall'altra, è un mezzo d'informazione per le associazioni, le imprese, i cittadini e può contribuire alla costruzione di un rapporto con le Istituzioni sempre più informato e consapevole.

Ringrazio i colleghi del Comitato per l'impegno e il lavoro svolto insieme agli Uffici del Consiglio per la stesura e la pubblicazione di questo documento ricco di spunti di riflessione. Mi auguro possa essere apprezzato e possa contribuire al miglioramento costante del lavoro dell'Assemblea legislativa al servizio della comunità regionale.

*La Presidente del Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione
Ilaria Dal Zovo*

Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:

Presidente: Ilaria Dal Zovo (M5S - opposizione)

Vicepresidente: Franco Codega (PD - maggioranza)

Vicepresidente: Valter Santarossa (AR - opposizione)

Segretario: Renzo Liva (PD - maggioranza)

Alessandro Colautti (NCD-FdI/AN - opposizione)

Emiliano Edera (CITT. - maggioranza)

Diego Moretti (PD - maggioranza)

Mara Piccin (PDL/FI - opposizione)

Stefano Pustetto (MISTO - maggioranza)

Riccardo Riccardi (PDL/FI - opposizione)

Sommario

NOTA DI SINTESI.....	3
1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2015.....	9
1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015.....	9
1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2015.....	13
1.2.1 - Elenco delle leggi approvate.....	13
1.2.2 - Contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate.....	16
1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE.....	65
1.3.1 - Politiche finanziarie e di bilancio.....	65
1.3.2 - Politiche per le attività produttive e il lavoro.....	66
1.3.3 - Politiche per la salute e i servizi sociali.....	67
1.3.4 - Politiche per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture.....	70
1.3.5 - Politiche per le autonomie locali.....	73
1.3.6 - Politiche per la cultura.....	75
1.3.7 - Politiche per l'immigrazione.....	77
1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2015.....	79
1.4.1 - Dimensioni fisiche delle leggi.....	79
1.4.2 - Distribuzione dell'iniziativa legislativa.....	80
1.4.3 - Macrosettori e materie.....	82
1.4.4 - Commissioni referenti.....	84
1.4.5 - Durata dell'iter istruttorio.....	85
1.4.6 - Attività emendativa in Commissione e in Assemblea.....	88
1.4.7 - Modalità di approvazione in Assemblea.....	90
1.4.8 - Rinvio ad atti non legislativi.....	91
1.4.9 - Istituzione di organismi collegiali.....	93
1.4.10 - Entrata in vigore.....	94
1.4.11 - Abrogazioni.....	95
1.4.12 - La natura della potestà legislativa.....	97
1.4.13 - Tipologia della normazione.....	98
1.4.14 - Dimensioni astratte di contenuto.....	99
1.4.15 - Tecnica redazionale.....	100
1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione.....	102
1.4.17 - Leggi relative alla manovra di bilancio.....	106
2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2015.....	109
2.1 - Titolari dell'iniziativa legislativa.....	109
2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare.....	110
2.3 - Macrosettori di intervento legislativo.....	111
2.4 - Esito dei progetti di legge presentati nell'anno 2015.....	112
3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE.....	114
4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.....	116
4.1 - Sindacato ispettivo.....	116
4.2 - Indirizzo politico.....	119
4.3 - Controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare.....	121
5 - PETIZIONI.....	123

6 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	125
6.1 - Commissioni.....	125
6.2 - Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.....	126
6.3 - Assemblea.....	127
6.4 - Altri organi consiliari.....	127
7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.....	129
8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE.....	132
8.1 - Risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'anno 2015.....	135
8.2 - Partecipazione della Regione alla fase discendente.....	136
8.3 - Provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea.....	137
9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....	139
9.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine.....	139
9.2 - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale.....	140
9.3 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2015.....	146
9.4 - Decisioni della Corte Costituzionale nell'anno 2015.....	148
9.5 - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale.....	155
9.6 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale.....	157
APPENDICE	158
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2015.....	160
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTANTI NELL'ANNO 2015.....	171
TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI INFORMATIVI (AL 31.12.2015).....	177
TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....	187

NOTA DI SINTESI

I dati del Rapporto sulla legislazione del 2015 confermano molte tendenze di fondo rilevate negli anni precedenti.

In estrema sintesi, nei vari ambiti di indagine emergono le seguenti tendenze generali.

La produzione legislativa

Aumenta la produzione legislativa. Le 35 leggi approvate nel 2015 costituiscono il dato più elevato degli ultimi 18 anni. Valori vicini si ritrovano nel 2002 con 34 leggi e nel 2005 con 33. Bisogna risalire al 1997 per avere un numero superiore, con l'approvazione di 38 leggi.

Rispetto alla produzione legislativa delle altre Regioni nel 2015, le 35 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia si collocano appena sopra la media nazionale per Regione, pari a 33 provvedimenti.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra nuove leggi approvate e leggi integralmente abrogate, ha registrato nel 2015 un incremento di 22 leggi. Il numero delle leggi regionali vigenti quindi nel 2015 è ancora aumentato, come era già accaduto nel 2013 e nel 2014, e in misura anche superiore ai saldi allora registrati. Confrontando gli anni 2013, 2014 e 2015, si nota un saldo positivo in crescita rispettivamente di 17, 21 e 22 leggi.

Rispetto al 2014 salgono tutti gli indicatori dimensionali delle leggi approvate, ovvero cresce il numero complessivo di articoli, commi e di caratteri.

Aumenta il ruolo del Consiglio nell'iniziativa legislativa: le 15 leggi di iniziativa consiliare sono il dato più alto in valore assoluto e percentuale dell'XI legislatura.

Continua a essere assente l'iniziativa popolare.

Il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità è quello più interessato dalla produzione legislativa del 2015. Le leggi di iniziativa consiliare, in particolare, sono prevalentemente concentrate su tale macrosettore.

Nel 2015, per più della metà delle leggi, il tempo trascorso tra l'assegnazione del progetto di legge alla Commissione competente e la sua approvazione definitiva da parte dell'Assemblea non ha superato i 30 giorni.

È significativamente diversa la velocità dell'iter istruttorio tra leggi di iniziativa della Giunta e del Consiglio. Il 63% delle leggi di iniziativa giuntale ha richiesto per l'approvazione non più di 30 giorni e tutte le leggi di iniziativa giuntale sono comunque state approvate entro i 90 giorni.

Solo 4 leggi, tutte di iniziativa consiliare, hanno richiesto un iter istruttorio superiore a 180 giorni. Nessuna legge ha richiesto più di 360 giorni, come accaduto anche nel 2014 e nel 2013.

Il 2015 ha comunque registrato in generale un aumento della durata dei tempi di

istruttoria rispetto ai primi due anni di legislatura; nel 2013, solo 5 leggi su 19 (il 26%) avevano richiesto un iter superiore ai 30 giorni; nel 2014 era state 8 su 28 (il 28%); nel 2015 sono 16 su 35, ovvero il 45% del totale.

Anche per il 2015 la sede emendativa scelta con prevalenza è quella dell'Assemblea dove sono stati presentati praticamente tre quarti degli emendamenti.

L'approvazione all'unanimità in Assemblea ha riguardato 7 leggi, mantenendosi quindi su valori significativi rispetto al totale della produzione legislativa.

Solo 2 leggi hanno previsto l'istituzione di nuovi organismi collegiali; i nuovi organismi sono 3, contro i 7 del 2014 e i 6 del 2013; è sempre prevista la partecipazione gratuita ai lavori da parte dei componenti.

Rispetto alla qualità della produzione legislativa, la valutazione delle leggi del 2015 non si discosta sostanzialmente da quelle degli anni precedenti. La gran parte delle leggi approvate si colloca su buoni livelli di qualità redazionale; si tratta cioè nel complesso di testi in linea con regole della tecnica legislativa.

L'iniziativa legislativa

Aumenta il numero dei progetti di legge presentati e si conferma il maggior peso dell'iniziativa consiliare, che è significativamente superiore a quella della Giunta regionale (rispettivamente al 60 e 40%).

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2015, come accaduto nel 2014 e nel 2013.

Tra i progetti di legge presentati di iniziativa consiliare sono nettamente prevalenti quelli dell'opposizione.

Dei progetti di legge presentati nel 2015, il 60% è giunto ad approvazione entro la fine dell'anno. I provvedimenti giacenti, ovvero quei progetti di legge il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con l'illustrazione, sono il 32% del totale e sono ascrivibili nella quasi totalità all'opposizione.

I progetti di legge presentati nel 2015 dalla Giunta regionale sono stati tutti evasi.

I regolamenti dell'esecutivo

Nel 2015 i regolamenti approvati sono stati 114, contro i 97 del 2014 e i 77 del 2013.

La maggior parte dei regolamenti approvati, quasi la metà del totale, interessano il macrosettore dello Sviluppo economico e delle attività produttive.

Sui 114 regolamenti del 2015, 45 sono di manutenzione normativa, cioè modificano o integrano precedenti provvedimenti.

Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, che pesa per il 76%, rispetto al 24% delle leggi.

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

Diminuisce leggermente il numero di atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) presentati nel corso del 2015: dai 531 atti presentati nel 2014 si passa a 510.

Il Gruppo PDL/FI risulta aver presentato il maggior numero di atti di sindacato ispettivo da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2015.

Rispetto alle interpellanze e interrogazioni presentate da inizio dell'XI legislatura fino a tutto il 2015, il tasso di evasione complessivo al 30 giugno 2016 è del 57%. Le interrogazioni a risposta immediata (IRI) raggiungono un tasso di evasione del 94%. Interpellanze, interrogazioni a risposta scritta e interrogazioni a risposta orale registrano tassi di evasione sostanzialmente allineati, intorno al 40%.

Il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è la Lega Nord, col 78%, seguita da SEL al 72%. I Gruppi consiliari con le percentuali più basse sono i Cittadini e il Misto, col 50% ciascuno, e il PDL/FI, col 51%.

L'attività di indirizzo politico (costituita da mozioni, ordini del giorno, voti alle Camere e al Governo) registra il valore più elevato dell'XI legislatura, con 259 atti presentati nel corso del 2015, contro i 203 del 2014 e i 127 del 2013.

Mozioni e ordini del giorno su progetti di legge sono le tipologie di atti di indirizzo maggiormente utilizzate.

Rispetto a quanto presentato da inizio dell'XI legislatura fino a tutto il 2015, le mozioni hanno un tasso di approvazione del 36%, gli ordini del giorno sui progetti di legge del 62%.

Al 31 dicembre 2015, la Giunta regionale ha dato riscontro a 36 atti d'indirizzo sui 310 adottati nella legislatura (11,6%). Togliendo dal computo gli atti adottati nell'ultimo scorcio del 2015 (cioè durante la sessione di bilancio) e perciò trasmessi alla Giunta a inizio del nuovo anno, la percentuale del riscontro sale al 12,8%.

Le petizioni

Nel corso del 2015 sono state presentate 8 nuove petizioni.

Dall'inizio della XI legislatura al 31 dicembre 2015 sono state presentate 24 petizioni. Al 30 giugno 2016: 6 hanno concluso l'iter; 9 hanno iniziato l'esame in Commissione con l'audizione dei firmatari; 9 sono giacenti. Delle 6 petizioni giunte a fine iter, una sola è stata respinta.

L'attività istituzionale

Si è ridotta rispetto al 2014 l'attività delle Commissioni e dell'Assemblea, sia in termini di sedute che di ore di attività, pur a fronte di un aumento del numero di progetti di legge esaminati e approvati.

Con riguardo agli altri organi del Consiglio, è prevalsa l'attività della Conferenza dei

Capigruppo seguita da quella dell'Ufficio di Presidenza.

È aumentata l'attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione rispetto al 2014; si è tenuto un maggior numero di sedute e sono decisamente aumentati gli atti esaminati (40 contro i 7 del 2014), nonché i pareri resi alle Commissioni permanenti (13 contro i 5 del 2014).

Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Nel corso del 2015 sono state approvate 3 leggi corredate di clausola valutativa.

Delle 3 nuove clausole solo 1 è passata al vaglio del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. Le altre due clausole sono frutto di emendamenti presentati da consiglieri componenti del Comitato.

Rispetto alle relazioni informative da clausole valutative, nella legislatura in corso al 31 dicembre 2015 risultavano pervenute due sole relazioni, di cui una è stata esaminata.

Nel 2015 il Comitato ha avviato l'attivazione della clausola valutativa della legge 4/2014 in materia di azioni a sostegno delle attività produttive, che lascia al Comitato, d'intesa con le Commissioni competenti, il compito di richiedere alla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare l'impatto delle diverse linee di finanziamento nel sostegno della capacità delle imprese di rimanere in attività e mantenere e migliorare fatturato e livelli occupazionali.

I rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale

Nel corso del 2015 la V Commissione ha approvato 3 risoluzioni su atti di organi dell'Unione europea. Le risoluzioni hanno avuto a oggetto le Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, concernenti il "Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015" [COM(2014) 910 final] e l' "Agenda europea sulla migrazione" [COM (2015) 240 final], nonché una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e una Comunicazione della Commissione europea, entrambi riguardanti il tema degli organismi geneticamente modificati (OGM).

Nell'ambito della Sessione europea 2015, il Consiglio ha approvato gli Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla fase ascendente e discendente del diritto dell'unione europea.

Il Consiglio ha altresì esaminato la Relazione 2015 sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, predisposta dalla Giunta regionale.

Per il 2015 non è stata predisposta la Legge europea regionale (prevista dalla LR 10/2004), in quanto non si è riscontrata la necessità di interventi a livello legislativo per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'UE.

La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale

Nel corso del 2015, su 35 leggi approvate, ne sono state impugnate 2: la LR 4/2015 “Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti” e la LR 16/2015 “Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti”.

Nell’attuale legislatura, non vi erano state impugnazioni nel 2013, e nel 2014 era stata impugnata una sola legge.

La percentuale di leggi del Friuli Venezia Giulia impuginate nel corso del 2015 (6% sul totale delle leggi approvate) è inferiore alla media del contenzioso complessivo Stato-Regioni nello stesso anno, che riguarda l’8% delle leggi regionali.

Nel corso del 2015 la Corte costituzionale ha definito i contenziosi riguardanti 3 leggi del Friuli Venezia Giulia. Per solo una delle 17 questioni esaminate, in relazione alle 3 leggi impuginate, la Corte ha pronunciato sentenza di illegittimità costituzionale; in 11 casi la Corte ha emesso una pronuncia di “inammissibilità”; in 1 caso si è espressa nel senso della “infondatezza”; in 4 casi è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2015

1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31.12.2015 distinta per anno.

Anno	N. leggi
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45
1988	69
1989	42

Anno	N. leggi
1990	59
1991	66
1992	42
1993	57
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19
2012	28
2013	24
2014	28
2015	35

Totale complessivo delle leggi approvate, abrogate e vigenti al 31.12.2015

Leggi approvate	2396
Leggi abrogate	1225
Leggi vigenti	1171
Media annua leggi approvate	46

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2015 sono state approvate 2396 leggi, con una media di 46 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1225 leggi. Le 1171 leggi vigenti rappresentano circa la metà delle leggi finora approvate.

Nel 2015 le leggi approvate sono state 35, in aumento rispetto alle 28 del 2014.

Il numero di leggi approvate nel 2015 è il più alto degli ultimi 18 anni. Valori vicini si ritrovano nel 2002 con 34 leggi e nel 2005 con 33. Bisogna risalire al 1997 per avere un numero superiore, con l'approvazione di 38 leggi.

Anno 2015 – La produzione legislativa delle Regioni/PA

Regione/PA	Leggi approvate
Abruzzo	42
Basilicata	55
PA Bolzano	20
Calabria	40
Campania	20
Emilia-Romagna	25
Friuli Venezia Giulia	35
Lazio	18
Liguria	29
Lombardia	45
Marche	32
Molise	20
Piemonte	31
Puglia	40
Sardegna	36
Sicilia	32
Toscana	86

Trentino Alto Adige	31
PA Trento	22
Umbria	18
Valle D'Aosta	22
Veneto	23
Totale	722
Media per Regione/PA	33


Rispetto alla produzione legislativa complessiva delle Regioni e Province autonome nel 2015, le 35 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia sono appena sopra la media nazionale per Regione/PA, pari a 33 provvedimenti.

Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/5/64 - 14/6/68)	128	32	109	19	15%
II (15/6/68 - 6/7/73)	294	59	261	33	11%
III (7/7/73 - 16/7/78)	343	69	241	102	30%
IV (17/7/78 - 25/6/83)	425	85	254	171	40%
V (26/6/83 - 25/6/88)	299	60	157	142	47%
VI (26/6/88 - 5/6/93)	269	54	115	154	57%
VII (6/6/93 - 13/6/98)	172	34	41	131	76%
VIII (14/6/98 - 8/6/03)	134	27	26	108	81%
IX (1/7/03 - 5/5/08)	138	29	14	124	90%
X (6/5/08 - 30/04/2013)	112	22	7	105	94%
XI (13/05/2013 - 31/12/2015)	82	31	0	82	100%
Totale	2396	46	1225	1171	49%

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura



Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. La X legislatura ha registrato il minor numero di leggi approvate dall'istituzione della Regione; il dato più vicino ai valori della X legislatura si ritrova nella I legislatura con 128 leggi approvate in 48 mesi di legislatura; il dato più consistente come detto si registra invece nella IV legislatura con 425 leggi approvate nel corso di 60 mesi.

1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2015

1.2.1 - Elenco delle leggi approvate

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 “Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014”

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 “RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali”

Legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 “Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti”

Legge regionale 13 marzo 2015, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)”

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 “Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - Istituzione de “Fieste de Patrie dal Friûl””

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 “Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale”

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 “Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale”

Legge regionale 24 aprile 2015, n. 9 “Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)”

Legge regionale 24 aprile 2015, n. 10 “Contributi a favore delle persone disabili per l'installazione di ascensori”

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali”

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 “Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro”

Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale”

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 “Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito”

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 16 “Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)”

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 17 “Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali”

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 “Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali”

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 “Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007”

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia”

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 “Norme regionali in materia di beni culturali”

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 “Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto”

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia”

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”

Legge regionale 19 novembre 2015, n. 27 “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2014”

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 28 “Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale)”

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 29 “Disposizioni relative agli incarichi degli Amministratori unici delle ATER e alla determinazione dei canoni di locazione”

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 30 “Modifiche alle leggi regionali 31/2005, 43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pesca”

Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 “Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate”

Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32 “Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)”

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018”

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 “Legge di stabilità 2016”

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 “Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l’anno 2016”

1.2.2 - Contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate

Legge regionale 13 febbraio

2015, n. 1

"Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa"
(Approvata nella seduta del 02/02/2015)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Contabilità regionale

Iter legislativo

Progetto di legge n.	79
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	24
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 1/2015 ha la finalità di razionalizzare, semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi di spesa attraverso una riforma che interessa principalmente tre settori: la revisione della disciplina della prenotazione delle risorse e delle fasi della spesa; il processo di dematerializzazione degli atti di spesa; la creazione di un'organica disciplina dei controlli interni dell'Amministrazione regionale. Il provvedimento regola inoltre, in via transitoria, le attività contrattuali degli enti locali. Più in particolare: il capo I della legge illustra le finalità del provvedimento; il capo II è dedicato alla revisione della disciplina della prenotazione delle risorse e delle fasi della spesa contenuta nella legge regionale 21/2007 per adeguarla alla normativa nazionale sull'armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 126/2014; il capo III attiene alla dematerializzazione degli atti di spesa e, in ottemperanza all'articolo 25 del decreto legge 66/2014, individua nel 1° aprile 2015 il termine a decorrere dal quale tutti gli atti di impegno di spesa e gli atti di liquidazione dell'Amministrazione regionale dovranno essere emessi soltanto in formato digitale; il capo IV disciplina in modo organico il sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale, incluso quello sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione, per renderli più efficienti ed efficaci sia ridisciplinando quelli già esistenti, sia introducendone nuovi; il capo V autorizza in via transitoria fino al 30 giugno 2015 gli enti locali, nelle more dell'attivazione della Centrale unica di committenza regionale, a svolgere singolarmente le loro attività contrattuali, con facoltà di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale vigente; da ultimo, il capo VI contiene alcune disposizioni transitorie e l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2

"Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014"
(Approvata nella seduta del 05/02/2015)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Organi della Regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	81
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	14
Giorni iter effettivo	7
Relatori di maggioranza	Cargnelutti
Relatori di opposizione	Bianchi
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale si inserisce nell'azione di contenimento della spesa pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica regionale, prevedendo un'ulteriore riduzione dei cosiddetti "costi della politica" mediante una pluralità d'interventi, permanenti e temporanei, riconducibili ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Alcune disposizioni apportano ulteriori modifiche in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato, agli aventi diritto e agli assessori regionali cessati dalla carica, nonché modifiche di altre norme in materia di trattamento giuridico ed economico dei consiglieri. Con la legge regionale 2/2015, il legislatore ha voluto proseguire l'azione finalizzata al contenimento dei "costi della politica" iniziata con l'abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio per i consiglieri regionali in carica dalla XI legislatura, proseguita con la riduzione del trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali, così come delle spese per i gruppi consiliari, attuate con la legge regionale 9 agosto 2013, n. 10. La legge incrementa i risparmi di spesa attraverso alcune modifiche normative. L'articolo 2 dispone, per chi ha ancora diritto all'assegno vitalizio in base alla normativa previgente, un innalzamento dell'età necessaria al conseguimento del diritto. L'articolo 3 prevede, sino al 30 giugno 2018, una riduzione progressiva della misura degli assegni vitalizi in erogazione, secondo criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità; la medesima disposizione stabilisce anche la maggiorazione delle aliquote di riduzione qualora il beneficiario sia titolare di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento italiano o da altro Consiglio regionale. L'articolo 4 disciplina, nei casi in cui il beneficiario

dell'assegno vitalizio e della sua quota assuma una delle cariche indicate nell'articolo medesimo, l'esercizio dell'opzione tra l'assegno vitalizio in erogazione e qualsivoglia emolumento previsto per la carica, prevedendo la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio per tutta la durata della carica, qualora il beneficiario opti per l'assunzione della carica medesima con il relativo emolumento. L'articolo 5 esclude il convivente "more uxorio" e i figli maggiorenni non inabili al lavoro dai beneficiari della quota dell'assegno vitalizio. L'articolo 8 dispone la sospensione della rivalutazione ISTAT degli assegni vitalizi sino al 30 giugno 2018. L'articolo 11 prevede che i collaboratori dei Gruppi assunti a tempo pieno con contratto a tempo determinato non possano più svolgere un altro lavoro.

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

"Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali"
(Approvata nella seduta del 05/02/2015)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Industria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	77
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	I e IV
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	37
Giorni iter effettivo	28
Relatori di maggioranza	Agnola, Gratton
Relatori di opposizione	Ciriani, Sergio
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 3/2015 si propone di riformare gli strumenti di politica economica regionale, con l'obiettivo di migliorare l'attrattività del Friuli Venezia Giulia verso nuovi investimenti e di favorire lo sviluppo del sistema produttivo, la crescita economica, nonché la tutela e crescita dell'occupazione. Il disegno di riordino prevede, nello specifico, quattro aree di intervento. La prima area introduce specifiche misure per attrarre nuovi investimenti. Sono previste semplificazioni nelle procedure insediative e nei contratti regionali di insediamento, con l'assistenza di apposite linee di contribuzione. Viene stabilito l'abbattimento dell'1 per cento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), per cinque anni, in regime "de minimis", a favore delle imprese di nuova costituzione o delle imprese che decidono di insediarsi in Friuli Venezia Giulia. Viene inoltre istituita l'Agenzia investimenti FVG all'interno dell'Amministrazione regionale e dato un riconoscimento e una disciplina alle APEA (Aree produttive ecologicamente attrezzate). La seconda area di intervento si propone di dare un maggior sviluppo al sistema produttivo prevedendo degli incentivi per sostenere la competitività e lo sviluppo delle imprese del settore manifatturiero e del terziario. Vengono introdotte misure specifiche per l'abbattimento IRAP a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI), per le spese riferite al personale dedicato ad attività di ricerca e sviluppo, incentivi per i progetti di filiera, per il supporto manageriale, per le PMI insediate nelle aree dei consorzi di sviluppo industriale, incentivi per coworking e per la promozione dei Fab-lab, nonché per le start up innovative. E' previsto un capitolo relativo alla ricerca, sviluppo, innovazione e investimenti in tecnologia, con incentivi da

attuare nell'ambito dei fondi comunitari POR - FESR 2014/2020. In questa parte, il provvedimento dà inoltre attuazione a una serie di misure contro la crisi, quali aiuti per le imprese in difficoltà ai fini dell'adozione di piani di rilancio, aiuti per le cooperative dei lavoratori delle aziende in crisi, aiuti per la filiera dell'elettrodomestico, aiuti per l'area di crisi complessa di Trieste. Viene, altresì, previsto il riordino del sistema degli incentivi attraverso la pubblicazione di un apposito catalogo degli incentivi attivi. La terza area di intervento è diretta a semplificare le procedure e rendere i vincoli coerenti anche con la normale evoluzione dell'attività dell'impresa. Innanzitutto vengono previste semplificazioni di carattere tecnico volte anche a ottenere risparmi di spesa pubblica e di tempo per le imprese. Viene stabilito un vincolo di destinazione e di localizzazione in Friuli Venezia Giulia della durata di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese. Viene prevista la possibilità di non revocare gli incentivi in presenza di trasformazioni e trasferimenti di azienda, che tutelino l'occupazione e rispettino il residuo vincolo, nonché la possibilità di non revocare gli incentivi in presenza di procedure concorsuali, supportando la possibile continuità di impresa con la tutela dell'occupazione. L'ultimo filone del provvedimento prevede l'introduzione di misure per i sistemi produttivi locali, che aggiornano gli istituti e i soggetti giuridici già operanti nel sistema industriale della regione, quali distretti e consorzi industriali, e al contempo sostengono le imprese anche in considerazione delle forme di aggregazione realizzate e della specializzazione conseguita nell'ambito delle filiere o all'interno di cluster. Le principali novità di questa parte riguardano la revisione della disciplina dei distretti industriali e delle agenzie per lo sviluppo dei distretti, i finanziamenti per le aggregazioni di imprese nell'ambito delle filiere produttive, l'abrogazione espressa della legge regionale 27/1999 recante la disciplina dei Distretti industriali, il "riordino" dei Consorzi di sviluppo industriale mediante la loro trasformazione nei consorzi di sviluppo economico locale, l'aggiornamento della disciplina dell'Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT), coerentemente con quanto previsto per i consorzi di sviluppo locale.

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 4

“Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti”
(Approvata nella seduta del 03/03/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Tutela della salute

Iter legislativo

Progetto di legge n.	55
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	231
Giorni iter effettivo	33
Relatori di maggioranza	Cremaschi, Pustetto
Relatori di opposizione	Barillari, Marini
Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

La legge prevede l'istituzione di un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con accesso ai dati tramite la Carta regionale dei servizi. La legge stessa definisce dichiarazione anticipata di trattamento sanitario una manifestazione di volontà della persona diretta a esplicitare il consenso o la contrarietà alla sottoposizione a trattamenti sanitari, in caso di malattia o lesione cerebrale che determinino una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile, secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale. La legge prevede che ogni cittadino, residente o che abbia eletto domicilio in Friuli Venezia Giulia, possa presentare all'azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente un atto contenente la propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, richiedendone l'annotazione nel registro regionale e la registrazione sulla Carta regionale dei servizi, nonché sulla tessera sanitaria personale. All'azienda per l'assistenza sanitaria è attribuito il compito di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni e alla tenuta della relativa banca dati. È previsto che l'accesso alla banca dati sia protetto e limitato al personale autorizzato dell'azienda sanitaria, nel rispetto della normativa sulla privacy. È data facoltà all'interessato di nominare nella dichiarazione anticipata uno o più fiduciari o un amministratore di sostegno con il compito di controllare il rispetto della volontà espressa. Le dichiarazioni anticipate possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento. La legge prevede l'emanazione di un regolamento, da parte della Regione, diretto a disciplinare le

modalità di conservazione delle DAT, l'accesso e la consultazione della relativa banca dati e ogni altro necessario aspetto attuativo. Il provvedimento è poi completato da disposizioni dirette a favorire la raccolta delle volontà di donazione di organi e tessuti ai sensi della normativa statale vigente. Si prevede che le aziende per l'assistenza sanitaria, contestualmente alla registrazione delle DAT, ricordino alla persona interessata la possibilità di dichiarare anche la propria volontà per la donazione di organi e tessuti, secondo le modalità previste dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti).

Legge regionale 13 marzo 2015, n. 5

"Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)"
(Approvata nella seduta del 03/03/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Tutela della salute

Iter legislativo

Progetto di legge n.	54-01
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	229
Giorni iter effettivo	33
Relatori di maggioranza	Rotelli
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge introduce modifiche e integrazioni alla disciplina dettata dalla legge regionale 20/2012, recante "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione". Le modifiche riguardano, in particolare: le modalità di detenzione dei cani; le tariffe per il mantenimento degli animali di affezione in strutture di ricovero e custodia; l'accesso dei cani a giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico; l'accesso degli animali di affezione su mezzi di trasporto pubblico; i termini per le registrazioni all'anagrafe canina. Viene data ai Comuni la possibilità di individuare nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, spazi appositi, anche opportunamente attrezzati, per gli animali da compagnia. Si consente poi l'accesso degli animali di affezione, al seguito del proprietario, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere pubbliche e private accreditate, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati dalla direzione sanitaria della struttura.

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 6

"Istituzione della 'Fieste de Patrie dal Friul' - Istituzion de 'Fieste de Patrie dal Friul'"
(Approvata nella seduta del 17/03/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	43
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	348
Giorni iter effettivo	20
Relatori di maggioranza	Martines, Violino, Ziberna
Relatori di opposizione	Lauri
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 6/2015 istituisce la "Fieste de Patrie dal Friûl" nella giornata del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del Patriarcato di Aquileia. La legge è stata pubblicata anche in lingua friulana, come da essa stessa previsto. Attraverso l'organizzazione annuale di questa festa, la LR 6/2015 si propone di valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano, riconosciute anche dal legislatore nazionale, che ha confermato l'esistenza e il ruolo delle minoranze linguistiche storiche. In occasione della festa, gli enti locali e gli uffici della Regione potranno esporre la bandiera della comunità friulana, di cui la legge definisce le caratteristiche, sarà organizzata dal Consiglio regionale una cerimonia pubblica di riconoscimento di persone, enti o organismi che si siano contraddistinti per i valori civili e culturali dell'identità friulana, saranno istituite borse di studio a favore di studenti della Regione che si siano distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di studi su tematiche connesse all'autonomia, alla lingua, alla storia e alle prospettive di sviluppo delle comunità friulane, saranno inoltre realizzate manifestazioni culturali.

**Legge regionale 27 marzo 2015,
n. 7**

"Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale" (Approvata nella seduta del 18/03/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	43-01
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	VI
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	13
Giorni iter effettivo	8
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge introduce una serie di norme definite urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale. In materia di cultura, viene introdotta la possibilità di delegare all'Associazione regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia, all'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG), all'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG) e all'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG), l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti di concessione ed erogazione degli incentivi destinati al sostegno dei soggetti affiliati a dette associazioni, rinviando a un successivo regolamento la disciplina delle modalità di esercizio della delega e dei criteri di riparto delle risorse. Con una modifica al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), si consente di erogare l'acconto del 70 per cento dell'incentivo regionale al Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia (CRAF). Con l'introduzione dell'articolo 27 bis nella legge regionale 16/2014, si promuove la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia, e i rapporti dello stesso gruppo con la Nazione italiana, e si sostengono le attività dell'Università popolare di Trieste nell'ambito di particolari e qualificati progetti da attuarsi con tale gruppo etnico. Con l'introduzione dell'articolo 12 bis nella legge regionale 16/2014, si intende promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, sostenendo,

attraverso l'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano, l'attività dell'Orchestra Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia. Alcune norme sono poi dirette a valorizzare le tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall'Istria, mentre alcune modifiche alla legge regionale 7/2002 intendono valorizzare l'apporto culturale di enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero. Con l'autorizzazione della spesa di 410.000 euro si permette all'Azienda speciale Villa Manin di Passariano di adeguare alle misure antincendio il corpo centrale della villa e le pertinenze. Alcune disposizioni di carattere organizzativo riguardano il Comitato consultivo per la Prima guerra mondiale, la cui segreteria è trasferita dal Servizio competente in materia di beni culturali al Servizio attività culturali. In materia di sport, alcune disposizioni intervengono sui procedimenti inerenti all'impianistica sportiva gestiti dalle Province, fissando termini di ultimazione e rendicontazione dei lavori difforni da quanto stabilito in via amministrativa dal Servizio attività ricreative e sportive. Viene inoltre confermato al Comune di Sutrio un contributo ventennale per i lavori dello stadio del fondo. In materia di volontariato, viene modificata la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23, nella parte riguardante la presentazione delle domande per l'iscrizione nel Registro generale del volontariato organizzato e nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. In materia di istruzione, viene prorogato di un mese, dal 31 marzo al 30 aprile, il termine di presentazione delle domande di assegno di studio legate all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE). In materia di protezione sociale, si consente l'accoglimento delle domande relative a interventi di edilizia agevolata presentate tra gennaio e febbraio 2015, a prescindere dall'ISEE; è inoltre spostato dal 31 maggio al 13 luglio 2015 il termine per la presentazione delle domande di finanziamento concernenti i contributi per il sostegno dei canoni di locazione; inoltre, si prevede l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole o per dare idonea soluzione abitativa a particolari categorie sociali soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso di abitazione.

**Legge regionale 27 marzo 2015,
n. 8**

"Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale"
(Approvata nella seduta del 17/03/2015)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Organi della Regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	83
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	II
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	14
Giorni iter effettivo	12
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge è strutturata in sei capi e 14 articoli. In particolare, il capo I contiene le finalità del provvedimento, che è di razionalizzare l'attività amministrativa, ottimizzare le risorse e risparmiare la spesa pubblica, evitando la coesistenza di enti che perseguono finalità analoghe nel settore turistico. Il capo II disciplina la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG) nell'Agenzia regionale Promotur, prevedendo l'attribuzione ai rispettivi direttori generali, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, dei compiti e delle attività relativi alla procedura di fusione, da concludersi entro l'1 gennaio 2016, data alla quale TurismoFVG sarà soppressa e vi sarà il trasferimento di tutte le sue funzioni e del suo patrimonio a Promotur, che assumerà la denominazione di PromoTurismoFVG. Il capo III contiene le modifiche alla legge regionale 50/1993, istitutiva di Promotur, conseguenti alla fusione di tale Agenzia con Turismo FVG. Il capo IV prevede che il personale di TurismoFVG sia trasferito a PromoTurismoFVG conservando il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico fruito presso l'ente soppresso senza alcuna interruzione. Il capo V modifica la definizione di "stabilimento balneare" contenuta nell'articolo 101 della legge regionale 2/2002, mentre il capo VI contiene dei coordinamenti normativi e delle abrogazioni di disposizioni regionali incompatibili con le nuove disposizioni, nonché l'entrata in vigore delle legge che, per il capo III che modifica la legge regionale 50/1993, è differita alla conclusione della procedura di fusione tra le due citate Agenzie (1 gennaio 2016).

Legge regionale 24 aprile 2015, n. 9

"Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)"
(Approvata nella seduta del 15/04/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Tutela della salute

Iter legislativo

Progetto di legge n.	88
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	20
Giorni iter effettivo	7
Relatori di maggioranza	
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge ratifica l'accordo concluso tra la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, e le Province autonome di Trento e Bolzano per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. L'Istituto è un ente di diritto pubblico, con sede legale a Legnaro, in provincia di Padova, che opera quale strumento tecnico-scientifico a supporto della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio delle funzioni di competenza in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione. Il riordino dell'Istituto fa seguito al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, con cui è stata prevista la riorganizzazione degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute, compresi gli istituti zooprofilattici sperimentali, con l'obiettivo di semplificare e snellire la struttura amministrativa degli enti e di razionalizzare e ottimizzare le spese e i relativi costi di funzionamento. L'accordo ratificato dalla legge disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto, secondo i principi indicati dalla normativa statale. I principali elementi di novità introdotti riguardano: la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto; l'istituzione di un organismo indipendente di valutazione, con il compito di verificare il raggiungimento degli obiettivi del direttore generale; l'ampliamento della funzione laboratoristica dell'Istituto ai prodotti vegetali; l'attività del Centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) della Regione Veneto, finanziato e controllato dalla

stessa Regione, e operante come organo scientifico anche a supporto degli altri enti cogherenti l'Istituto.

Legge regionale 24 aprile 2015, n. 10

"Contributi a favore delle persone disabili per l'installazione di ascensori"
(Approvata nella seduta del 15/04/2015)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Progetto di legge n.	43-02
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	27
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Agnola
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge si propone di migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità, introducendo delle misure contributive per l'installazione di ascensori in edifici con più di tre livelli fuori terra. La prima misura riguarda le associazioni di volontariato Onlus con finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extra domiciliare rivolta a soggetti in condizioni di disabilità: si prevede un contributo straordinario di 100.000 euro per l'installazione di ascensori nell'ambito di interventi edilizi non ancora ultimati. La seconda misura affronta, invece, la situazione pregressa relativa alle domande di contributo già presentate a fronte del bando emanato nel 2006, inserite in graduatoria e non finanziate per carenza di stanziamento, per le quali viene autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno in corso.

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

"Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque"
(Approvata nella seduta del 15/04/2015)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Risorse idriche e difesa del suolo

Iter legislativo

Progetto di legge n.	82
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	56
Giorni iter effettivo	48
Relatori di maggioranza	Boem, Lauri
Relatori di opposizione	Dal Zovo, Revelant
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge si propone di raccogliere in un testo organico le disposizioni che ineriscono la difesa del suolo e la gestione della rete idrografica regionale, chiarendo e semplificando le procedure amministrative, e fornendo un quadro di riferimento normativo preciso e puntuale in merito all'utilizzo delle risorse naturali. Viene proposta una classificazione di tutti i corsi d'acqua e delle opere di regimazione idraulica della Regione, che tiene conto sia della loro natura, sia della possibilità di una loro gestione efficace e ordinaria, che viene affidata a tre soggetti principali: la Regione, i Comuni e i Consorzi di bonifica. Viene approntato un sistema informativo dinamico finalizzato alla rilevazione dei dati in materia di risorse idriche e di monitoraggio del suolo, che mette a sistema e amplia gli attuali sistemi informativi. Da evidenziare, inoltre, la previsione dei catasti regionali dei corsi d'acqua, delle opere idrauliche e idraulico-forestali, dei dissesti franosi e delle opere di difesa, dei dissesti idraulico forestali e degli sbarramenti, che si pongono quali strumenti informativi dinamici di supporto sia per le attività di prevenzione che di programmazione degli interventi. Nell'ottica di chiarezza dei ruoli, delle procedure e degli strumenti di gestione, l'articolo 3 della legge contiene un dettagliato elenco di definizioni, che garantisce l'univocità di lettura e interpretazione dell'articolato, in particolare precisando le differenze tra le manutenzioni ordinarie, quelle straordinarie e gli interventi in emergenza.

Per quanto concerne la regolazione dell'utilizzo delle risorse idriche, la legge propone innovazioni e semplificazioni nelle procedure, in particolare sulle concessioni di derivazione d'acqua, soprattutto nella fase preliminare di confronto tra le proposte di derivazioni concorrenti, sull'utilizzo di acque superficiali e sotterranee, sul prelievo del materiale litoide nei corsi d'acqua e sul taglio di vegetazione e legname da alvei, sponde, aree golenali demaniali. La tutela e il miglioramento della qualità degli acquiferi sono oggetto di una pianificazione dedicata, corrispondente al Piano regionale di tutela delle acque e viene introdotta la disciplina dell'utilizzazione delle acque che, tra l'altro, riconferma la limitazione temporale delle concessioni di derivazione. Ulteriore elemento di novità è l'introduzione di un articolo dedicato ai contratti di fiume, che rappresentano lo strumento attraverso il quale le comunità locali possono riappropriarsi dei corpi idrici che insistono sui loro territori, definendo in maniera negoziata un quadro di regole inerenti il rendimento economico, il pubblico accesso alle risorse, il valore sociale e culturale, nonché la sostenibilità delle azioni, finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione del corpo idrico.

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

"Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali"
(Approvata nella seduta del 13/05/2015)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	90
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	III
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	30
Giorni iter effettivo	22
Relatori di maggioranza	Martines, Paviotti
Relatori di opposizione	Colautti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 12/2015 costituisce un ulteriore passo verso la realizzazione del rinnovato sistema istituzionale regionale previsto dalla legge regionale 26/2014, fondato su due pilastri fondamentali: la Regione e i Comuni. Viene riformato il Consiglio delle autonomie locali, organo rappresentativo delle autonomie locali, per renderlo in grado di assicurare una forma di dialogo e confronto più rispondente al mutato quadro istituzionale, svolgendo una funzione di sintesi delle molteplici esigenze e istanze dei territori. La LR 12/2015 modifica la composizione del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia prevedendo una rappresentanza istituzionale di enti locali formata da un Comune per ciascuna Unione territoriale intercomunale; sotto il profilo delle funzioni, rafforza il ruolo dell'organo allo scopo di favorire la coesione tra le istituzioni e la sintesi degli interessi coinvolti nella definizione delle politiche territoriali; afferma che il Consiglio delle autonomie locali è la sede della collaborazione istituzionale permanente fra la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti portatori di interessi; modifica il processo di acquisizione del parere e di formazione dell'intesa sugli schemi di disegno di legge; prevede l'attribuzione di funzioni deliberanti e redigenti alle Commissioni interne del Consiglio delle autonomie locali. Al Consiglio delle autonomie locali vengono poi attribuite le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale, in relazione

alle tematiche afferenti alle politiche sanitarie, sul presupposto che alle Unioni territoriali intercomunali fanno capo anche le funzioni degli attuali ambiti distrettuali. Gli articoli del capo II modificano la legge regionale 26/2014 riguardo all'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali: in considerazione delle peculiarità geografiche della valle del fiume Fella, si prevede che il Piano di riordino territoriale applicherà per questa valle un regime differenziato, sarà cioè costituita un'Unione comprendente i comuni già appartenenti alla Comunità montana del Canal del Ferro-Valcanale, soppressa per effetto della costituzione dei Comprensori montani, conseguentemente sarà adeguata la denominazione e il perimetro dell'Unione dell'Alto Friuli Orientale. Si prevede che le Unioni possano avviare progetti di fusione e che i Comuni possano attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti. La legge contiene inoltre una revisione delle funzioni che i Comuni esercitano in forma associata tramite l'Unione a cui aderiscono, viene rafforzato il ruolo dei Subambiti eventualmente istituiti all'interno delle Unioni territoriali intercomunali, viene inoltre introdotto un regime differenziato per i Comuni di Grado e Lignano; un'altra modifica riguarda l'Osservatorio per la riforma previsto dalla legge regionale 26/2014 e la sua composizione. Il capo III, infine, contiene norme urgenti riguardanti il personale delle amministrazioni comunali.

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13

"Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro" (Approvata nella seduta del 19/05/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Lavoro

Iter legislativo

Progetto di legge n.	91
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	I
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	33
Giorni iter effettivo	22
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	Ciriani
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 13/2015 riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego prevedendo che la Regione riassuma le competenze in materia di lavoro e collocamento esercitate dalle Province, con il trasferimento del personale e delle risorse strumentali assegnate a tali funzioni. Tali attività saranno esercitate attraverso una struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale denominata "Agenzia regionale per il lavoro", istituita nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro, mediante una modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale. La legge disciplina l'inquadramento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e il subentro della Regione nei rapporti di lavoro a tempo determinato riferiti al personale impiegato presso le Province con compiti attinenti alla materia del lavoro (collocamento, avviamento al lavoro e servizi per l'impiego, conciliazione delle controversie di lavoro, ecc.). Entro il 15 giugno 2015, le Province dovranno approvare e trasmettere agli Assessori regionali competenti in materia di lavoro e di autonomie locali una proposta di Piano di subentro, che dovrà poi essere approvata, previa intesa, con deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento reca inoltre gli aggiornamenti alla legge regionale 18/2015 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) conseguenti al descritto processo di riordino e contiene modifiche a ulteriori disposizioni in materia di lavoro contenute in altre leggi regionali, tra cui la previsione dell'esclusione dai vincoli e divieti previsti dalla normativa statale per il contenimento della spesa pubblica delle spese

sostenute dalle Province per la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione.

Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14

“Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale” (Approvata nella seduta del 26/05/2015)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Contabilità regionale

Iter legislativo

Progetto di legge n.	92
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	V
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	33
Giorni iter effettivo	6
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge ha la finalità di costituire un fondo fuori bilancio per la gestione finanziaria del Piano Operativo Regionale FESR 2014-2020 (POR FESR) e del Programma d’Azione e Coesione 2014-2020 (PAC), al fine di snellire le procedure gestionali e permettere la piena interscambiabilità dei progetti finanziati e l’utilizzo del PAC, quale strumento di “overbooking” del POR, demandando a uno specifico regolamento attuativo la definizione delle procedure tecnico-finanziarie; il provvedimento prevede inoltre un sistema unico di gestione e di controllo informatizzato per il POR e per il PAC, nonché che le risorse destinate al Fondo POR FESR 2007-2013 ancora esistenti possano essere utilizzate per la costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento nell’ambito del PAC.

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15

"Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito"
(Approvata nella seduta del 29/06/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Servizi sociali e assistenza

Iter legislativo

Progetto di legge n.	97
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	5
Commissione consultiva	II
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	31
Giorni iter effettivo	20
Relatori di maggioranza	Bagatin, Gregoris, Pustetto, Sergo
Relatori di opposizione	Colautti, Novelli
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge istituisce una nuova misura regionale di sostegno al reddito a beneficio dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Il provvedimento nasce dall'esigenza di prevedere strumenti nuovi di contrasto alle situazioni di povertà e alla diminuzione dei livelli di occupazione, conseguenti alle attuali condizioni generali di difficoltà economica e finanziaria. L'intervento viene collocato in un percorso di attuazione dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi di solidarietà, dignità, uguaglianza e partecipazione economica e sociale, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione. La nuova misura di sostegno al reddito viene configurata, nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, previsto dalla legge regionale 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come un intervento monetario di integrazione al reddito, erogato nell'ambito di un percorso concordato tra beneficiari e Servizio sociale dei Comuni, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà economica del richiedente e del relativo nucleo familiare. La misura è destinata ai nuclei familiari, anche monopersonali, con almeno un componente residente in regione da almeno 24 mesi e in possesso di un ISEE inferiore o uguale a 6.000 euro. Costituisce condizione di accesso alla misura la disponibilità da parte dei componenti il nucleo familiare a stipulare con il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente un apposito accordo, denominato patto di inclusione, contenente gli impegni che il nucleo familiare assume per uscire dalla situazione di

difficoltà e che possono consistere nell'adesione a percorsi finalizzati al lavoro, alla formazione o all'espletamento di attività utili alla collettività. L'intenzione della legge è di dare vita a una misura di sostegno che sia anche capace di valorizzare le competenze della persona, responsabilizzandola nell'impegno in percorsi di uscita dalla situazione di fragilità economica e sociale. È previsto che l'ammontare massimo mensile dell'intervento economico sia pari a 550 euro. La misura è concessa per un periodo di 12 mesi e previa interruzione per un periodo non inferiore a 2 mesi può essere rinnovata, a seguito della ridefinizione del patto di inclusione, per ulteriori 12 mesi, anche non continuativi. L'erogazione della misura è incompatibile con la fruizione da parte dei beneficiari di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, il cui valore complessivo superi i 600 euro mensili. In caso di presenza nel nucleo familiare di una o più persone non autosufficienti, la soglia è elevata a 900 euro. La misura ha natura di intervento sperimentale, della durata di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione. La legge prevede che la misura sia attuata dal Servizio sociale dei Comuni in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro. Il nuovo intervento è finanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, utilizzando risorse appositamente accantonate nella legge finanziaria regionale per l'anno 2015. La legge rinvia a successivo regolamento, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, la definizione degli aspetti attuativi della misura. In relazione al carattere sperimentale dell'intervento, particolare importanza viene posta sul monitoraggio delle fasi attuative e sulla valutazione dei risultati raggiunti. A tal fine, si prevede la costituzione di un tavolo di lavoro permanente tra le Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, con il compito tra l'altro di definire il regolamento di attuazione e strumenti informatici di monitoraggio. Sempre in tale ottica, la legge prevede inoltre una clausola valutativa, con cui vengono fornite indicazioni sulle modalità di valutazione dell'efficacia dei risultati ottenuti.

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 16

"Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015 n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)"
(Approvata nella seduta del 01/07/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Tutela della salute

Iter legislativo

Progetto di legge n.	102
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	9
Giorni iter effettivo	2
Relatori di maggioranza	Pustetto
Relatori di opposizione	
Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

La legge apporta modifiche e integrazioni alla legge regionale 4/2015, istitutiva del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT). Le modifiche fanno seguito all'impugnazione da parte del Governo della legge 4/2015. L'intervento non altera l'impianto e il senso del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, ma intende correggere le parti della legge 4 suscettibili di far supporre improprie invasioni di campo o di dare adito a erronee interpretazioni. In tal senso, viene anzitutto ribadita la possibilità di ciascuno di rendere esplicite con certezza le proprie determinazioni in ordine ai trattamenti sanitari in tutte le fasi della propria vita, compresa quella terminale. Nella riscrittura dell'articolo 1 della legge 4/2015, viene detto espressamente che il registro regionale delle DAT è istituito per disciplinare in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Con le modifiche all'articolo 2, si esplicita il compito della Regione di garantire al cittadino una compiuta informazione sugli accertamenti e trattamenti sanitari erogati nell'ambito del Servizio sanitario regionale, venendo incontro a un rilievo del Governo che aveva evidenziato la mancanza di indicazioni circa le modalità per assicurare detta informazione. Ulteriori modifiche riguardano il medesimo articolo 2 e l'articolo 6, nelle parti concernenti le informazioni sull'esistenza e sul contenuto delle DAT, nonché l'accesso e l'utilizzo della relativa banca dati. Con tali interventi si risponde all'esigenza, sempre evidenziata nel ricorso,

dell'osservanza di quanto previsto dalla normativa statale, europea e internazionale sul trattamento dei dati personali e sulla protezione della riservatezza. Le modifiche riguardanti l'articolo 3, infine, precisano le caratteristiche e i compiti dei cosiddetti "fiduciari", ovvero una o più persone che l'interessato può nominare per interloquire con il Servizio sanitario regionale in ordine alla realizzazione di quanto previsto nella dichiarazione anticipata di trattamento.

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 17

"Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali" (Approvata nella seduta del 26/06/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Istruzione scolastica e universitaria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	91-01
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	38
Giorni iter effettivo	29
Relatori di maggioranza	
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge 17/2015 anzitutto modifica e integra la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario). La modifica riguarda il Comitato degli studenti, organo dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), e stabilisce che il Comitato è da intendersi validamente costituito con la nomina di almeno 5 dei suoi componenti. L'integrazione concerne la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e reca una rimodulazione dell'importo della tassa per l'anno accademico 2015-2016, in conseguenza dell'entrata a regime dei nuovi criteri di calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) stabiliti dalla normativa statale. La legge dispone poi una rimessione in termini per l'accesso a incentivi per iniziative progettuali riferite ad attività culturali.

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

"La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" (Approvata nella seduta del 01/07/2015)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	98
Iniziativa	Mista
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	I
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	22
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Martines, Paviotti
Relatori di opposizione	Bianchi, Ziberna
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 18/2015 riunisce in un unico provvedimento le disposizioni regionali in materia di finanza e contabilità degli enti locali e afferma nell'ambito della finanza locale i principi di autonomia finanziaria, del federalismo, della perequazione, della responsabilità, della leale collaborazione e della trasparenza della pubblica amministrazione. Un'importante novità, contenuta nell'articolo 2, è l'affermazione del metodo trasparente e condiviso per l'intera fase di attuazione della legge a cui parteciperà il sistema delle autonomie locali. La nuova impostazione trova espressione anche nella previsione di un processo concertativo per definire le politiche di sviluppo del sistema integrato che si concluderà annualmente, entro il 31 ottobre, con l'Intesa per lo sviluppo regionale e locale, tra la Regione e il Consiglio delle autonomie locali. Un'altra novità rilevante è il superamento del criterio storico per la determinazione dei trasferimenti regionali agli enti locali e l'individuazione della percentuale, non inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali da compartecipazioni al gettito da tributi erariali, che assicura agli enti locali risorse finanziarie per un triennio, affinché possano programmare con un arco temporale adeguato gli interventi sul territorio. Innovativo è anche il riferimento alla promozione del bilancio partecipativo degli enti locali, per favorire la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali. La legge contiene anche la disciplina degli organi di revisione economico-finanziaria e, in particolare, la procedura per la scelta dei revisori dei conti. Alcune disposizioni riguardano le indennità degli amministratori locali, i comuni risultanti da fusione, nonché la

centralizzazione della committenza per l'acquisto di lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia.

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

"Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali"
(Approvata nella seduta del 01/07/2015)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Multimateria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	101
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	IV
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	13
Giorni iter effettivo	6
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	Colautti, Sergio
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Le diverse fattispecie normative proposte dal provvedimento riguardano, in larga parte, norme di coordinamento con la legislazione nazionale ed europea, ma anche interventi di semplificazione e riordino nel settore delle risorse agricole, forestali, dell'industria, dell'artigianato, dei sistemi produttivi locali, del turismo e del credito alle imprese. Si tratta di interventi in larga misura presentati come urgenti in quanto funzionali alla piena fruizione delle risorse finanziarie rese disponibili dalla Regione. Di particolare rilievo sono le disposizioni volte a dare piena attuazione alla legge regionale 3/2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), provvedimento che necessitava di alcune norme di coordinamento e di manutenzione. Altre disposizioni riguardano la riduzione dei tempi di valutazione dei progetti a valere sui bandi per la legge regionale 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), attraverso la costituzione di un nuovo comitato di valutazione, l'agevolazione nella realizzazione dei piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per favorire l'avvio di nuove cooperative di lavoratori di imprese in crisi, semplificazioni alle caratteristiche degli impianti e delle stazioni di distribuzione dei carburanti, previste dalla legge regionale 19/2012, e l'introduzione dell'obbligo per i Comuni con più di 5.000 abitanti di dotarsi entro due anni di almeno una colonnina per la ricarica a uso pubblico delle auto elettriche.

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

"Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" (Approvata nella seduta del 23/07/2015)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	106
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	II, III, IV, V, VI
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	6
Giorni iter formale	27
Giorni iter effettivo	21
Relatori di maggioranza	Gratton, Liva, Paviotti
Relatori di opposizione	Bianchi, Cargnelutti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge di assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 prevede, ai sensi della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), a operare, nel corso dell'esercizio finanziario, gli opportuni aggiustamenti al bilancio di previsione, che interessano le entrate e le spese, dovuti al manifestarsi di una serie di fattori non preventivamente ipotizzabili. Più nel dettaglio la legge è così strutturata: l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario relative all'aggiornamento dell'avanzo finanziario, nonché un'esposizione ricognitiva delle variazioni introdotte dalla legge di assestamento con riferimento agli accantonamenti a fondo globale, ai fondi di riserva e ai fondi speciali previsti dalla legge finanziaria regionale 2015; l'articolo 2 norme concernenti le attività economiche; l'articolo 3 norme in materia di tutela dell'ambiente e di difesa del territorio; l'articolo 4 concerne la gestione del territorio; l'articolo 5 le infrastrutture, i trasporti e le telecomunicazioni; l'articolo 6 le attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 7 l'istruzione, la formazione e la ricerca; l'articolo 8 la sanità pubblica; l'articolo 9 contiene disposizioni in materia di protezione sociale; l'articolo 10 riguarda la sussidiarietà e la devoluzione; l'articolo 11 contiene norme in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 12 norme sul funzionamento della Regione, ivi incluse quelle relative al personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, mentre l'articolo 13 comprende partite

di giro, nonché altre norme finanziarie intersettoriali e contabili; l'articolo 14 contiene norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili; l'articolo 15 contiene il riordino delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive; l'articolo 16 la copertura finanziaria e, infine, l'articolo 17 l'entrata in vigore.

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 21

"Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo"
(Approvata nella seduta del 09/09/2015)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Progetto di legge n.	107
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	II
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	61
Giorni iter effettivo	42
Relatori di maggioranza	Da Giau, Edera, Lauri
Relatori di opposizione	Dal Zovo, Riccardi
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge si inserisce nel percorso della complessiva riforma del governo del territorio e rappresenta un primo tassello atto a ridefinire le attuali procedure formative e i contenuti delle varianti urbanistiche inerenti i settori industriale, artigianale e commerciale, quale adempimento conseguente e necessario al perseguimento graduale della riduzione dei suoli e al raggiungimento del "consumo zero", richiesto dall'Unione europea. La legge si propone una duplice finalità: da un lato quella di riordinare e semplificare i procedimenti in materia di pianificazione territoriale, circoscrivendo il contenuto delle varianti urbanistiche non sostanziali che sono attribuite all'esclusiva competenza comunale, dall'altro quella di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso il contenimento del consumo di suolo e il recupero delle aree industriali e commerciali non utilizzate. Nello specifico, il capo I del provvedimento reca le disposizioni generali in ordine all'oggetto e alle finalità perseguite, in ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, nonché del contenimento del consumo di suolo. Il capo II contiene la disciplina delle varianti di livello comunale, diversamente riferita agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero sprovvisti di tale elaborato, e precisa condizioni di ammissibilità, limiti di soglia e modalità operative. Il capo III integra la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), dettando nuove disposizioni sulla formazione delle varianti urbanistiche soggette a esame di esecutività regionale per

quanto riguarda il tema delle previsioni produttive e commerciali. Il capo IV modifica la legislazione regionale vigente adeguandola alle innovazioni procedurali introdotte. Il capo V introduce la disciplina transitoria per gli strumenti urbanistici in corso alla data di entrata in vigore della legge e il capo VI prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22

"Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle 'Strade del Vino e dei Sapori' della regione Friuli Venezia Giulia" (Approvata nella seduta del 08/09/2015)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Turismo

Iter legislativo

Progetto di legge n.	95
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	120
Giorni iter effettivo	97
Relatori di maggioranza	Boem
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge ha l'obiettivo di ridefinire il quadro normativo di riferimento relativo alla disciplina delle Strade del Vino, cioè di quei percorsi e itinerari segnalati finalizzati alla promozione enoturistica di territori a vocazione vitivinicola, già esistenti e disciplinati sia a livello nazionale che regionale, ma che abbisognavano – alla luce della pregressa esperienza - di un aggiustamento della relativa normativa, che fosse anche conforme alla programmazione elaborata dal Piano per il Turismo 2014-2018. La legge prevede che la valorizzazione dei territori a vocazione vinicola venga realizzata da TurismoFVG all'interno del proprio Piano operativo, in collaborazione con l'ERSA nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, mediante l'ideazione di progetti articolati che realizzino l'obiettivo di migliorare gli standard di qualità comuni ai soggetti aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori", valorizzando le risorse specifiche di ciascun territorio. Lo scopo è di consentire alla pianificazione turistica regionale di poter espandere le Strade anche in aree che attualmente non sono organizzate, rendendo omogeneo il prodotto turistico. I progetti consentono a TurismoFVG, attraverso il coinvolgimento dei soggetti che hanno già esperienza nel settore, di poter individuare standard di qualità e le azioni per raggiungerli. L'articolo prevede definizioni e regole per la denominazione e la segnaletica delle Strade stabilendo, altresì, che i già vigenti percorsi denominati "Strade del Vino" di cui al capo IV della legge regionale 21/2000 – normativa che ora viene abrogata - vengano riconosciuti quali "Strade del Vino e dei Sapori" ai sensi della presente legge. La dotazione finanziaria prevista è – per il 2016 – di 120mila euro che consentiranno all'Agenzia TurismoFVG di perseguire gli obiettivi previsti dalla legge.

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

"Norme regionali in materia di beni culturali"
(Approvata nella seduta del 10/09/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	109
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	15
Giorni iter effettivo	10
Relatori di maggioranza	Lauri, Martines
Relatori di opposizione	Frattolin, Ziberna
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale costituisce un testo unitario e organico che sostituisce e riforma, aggiornandola e semplificandola, la disciplina contenuta nella legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 su biblioteche, musei e archivi del Friuli Venezia Giulia, con l'intento di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale della Regione, di cui riconosce la funzione educativa e l'importanza strategica per lo sviluppo della comunità. In particolare, è prevista l'istituzione del "Sistema museale regionale", con l'individuazione, all'interno del Sistema, di una cerchia più ristretta di istituzioni riconosciute come "musei e reti museali a rilevanza regionale"; tale qualifica consentirà di accedere ai finanziamenti previsti dalla legge rivolti da un lato al sostegno delle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività presentati dalle singole istituzioni e, dall'altro lato, al finanziamento di investimenti finalizzati a ristrutturazione, recupero e manutenzione di edifici adibiti a museo, ammodernamento degli allestimenti e della dotazione tecnica e impiego delle tecnologie digitali. Alcune disposizioni riguardano la conservazione e la valorizzazione della generalità dei beni culturali: beni archeologici, beni dell'architettura fortificata e dell'archeologia industriale, dimore e giardini storici, edifici di pregio artistico e architettonico, beni mobili diffusi sul territorio. Ulteriori disposizioni interessano poi le biblioteche e gli archivi, aggiornando e razionalizzando la disciplina contenuta nella legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), il cui impianto di base, ritenuto ancora valido ed efficace, viene mantenuto.

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24

"Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto"
(Approvata nella seduta del 01/10/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Tutela della salute

Iter legislativo

Progetto di legge n.	84
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	II
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	209
Giorni iter effettivo	16
Relatori di maggioranza	Moretti, Novelli
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge persegue l'obiettivo di allineare la Regione ai migliori standard di sicurezza circa la prevenzione delle cadute dall'alto in ipotesi di lavori sulle coperture e fornisce precise indicazioni in merito agli apprestamenti da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. La legge integra, nei limiti della competenza regionale, i contenuti del Titolo V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), soprattutto in relazione alla necessità di una maggiore responsabilizzazione dei committenti in materia di sicurezza sul lavoro. La norma prevede inoltre che la Regione, tramite i dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, promuova iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attività indispensabile per aumentare la consapevolezza che l'adozione di adeguate misure di sicurezza possono incidere significativamente sugli infortuni conseguenti alle cadute dall'alto, che rappresentano una delle principali cause di infortunio grave o mortale.

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

"Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia"
(Approvata nella seduta del 30/09/2015)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Progetto di legge n.	110
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	II
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	27
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Boem
Relatori di opposizione	Sergo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge reca disposizioni urgenti per interventi in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, biodiversità, lavori pubblici, finanza locale, edilizia e canali contributivi. In particolare, vengono introdotte modifiche urgenti e puntuali a disposizioni che hanno causato difficoltà applicative o rallentamenti amministrativi, nonché norme di semplificazione di procedure amministrative atte a soddisfare la generale necessità di rendere spendibili risorse già stanziata dalla Regione a favore degli Enti locali. In tal modo la legge si inserisce nell'ottica generale, già stabilita dalla legge regionale 13/2014, di sostenere gli enti pubblici, beneficiari dei contributi regionali già concessi e finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, per la realizzazione di opere diverse ma maggiormente funzionali agli attuali interessi delle singole Amministrazioni, anche alla luce dei vincoli imposti nel rispetto del patto di stabilità. Nello specifico, il Titolo I declina le finalità perseguite dalla legge, il Titolo II è dedicato alla tutela dell'ambiente e alla difesa del territorio e contiene disposizioni urgenti in materia di biodiversità, il Titolo III interviene nelle materie dell'edilizia e dei lavori pubblici, il Titolo IV affronta le tematiche della viabilità, della sicurezza stradale, delle telecomunicazioni e della portualità. Il Titolo V reca un'importante modifica alla legge regionale 18/2015 in materia di finanza locale con la quale, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, si posticipa al 2018 l'applicazione del patto di stabilità interno in termini di conseguimento del saldo finanziario di competenza mista. Il Titolo VII, infine, reca le norme transitorie e finali.

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

"Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti"
(Approvata nella seduta del 29/10/2015)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Contabilità regionale

Iter legislativo

Progetto di legge n.	116
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	II, III
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	24
Giorni iter effettivo	16
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	Cargnelutti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge è strutturata in quattro titoli e 49 articoli. Il titolo I contiene disposizioni in materia di contabilità volte a garantire l'adozione nella Regione Friuli Venezia Giulia dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio nelle more dell'introduzione della riforma dell'armonizzazione con norma di attuazione dello Statuto; il titolo II è costituito da disposizioni finanziarie urgenti tra le quali si ricordano, come più rilevanti, l'articolo 15 che prevede un trasferimento di 25 milioni di euro a favore degli enti del Servizio sanitario regionale per coprire l'aumento della spesa sanitaria determinato dall'impiego di farmaci innovativi per l'epatite C e per il trattamento di alcune forme rare e gravi di emofilia e l'articolo 17 che, autorizzando il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale a rimettere il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato, destina quasi 59 milioni di euro a favore delle imprese; il titolo III disciplina la programmazione e l'armonizzazione dei sistemi di contabilità degli enti del Servizio sanitario regionale, mentre il titolo IV contiene alcune norme transitorie e l'entrata in vigore del provvedimento.

**Legge regionale 19 novembre
2015, n. 27**

"Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2014" (Approvata nella seduta del 27/11/2015)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	114
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	34
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	Cargnelutti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale di Rendiconto 2014, composta da cinque articoli, è strutturata in due parti principali: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, rivelando in tal modo l'avanzo finanziario derivante dalla gestione. Più in specifico il provvedimento prevede: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; le somme costituenti minori entrate o economie di spesa e le somme trasferite all'esercizio successivo. Il conto generale del patrimonio comprende la descrizione delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per altre cause, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità patrimoniale, evidenziando in tal modo il miglioramento o il peggioramento patrimoniale dovuto alla gestione.

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 28

"Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale)"
(Approvata nella seduta del 18/11/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Servizi sociali e assistenza

Iter legislativo

Progetto di legge n.	118
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge apporta alcune modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, riguardante interventi per la "Promozione dell'invecchiamento attivo". Con la legge 22, la Regione aveva inteso valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuovere la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere, e prevedendo azioni specifiche per le persone anziane negli ambiti della salute, della formazione, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato. Le modifiche introdotte alla legge 22 semplificano il procedimento di approvazione del programma triennale di intervento previsto dalla medesima legge, che ne costituisce il principale strumento attuativo, fissano i termini di approvazione dello stesso, prevedono la possibilità di un suo aggiornamento annuale e definiscono altresì i termini di approvazione del piano di attuazione annuale del programma triennale.

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 29

"Disposizioni relative agli incarichi degli Amministratori unici delle ATER e alla determinazione dei canoni di locazione"
(Approvata nella seduta del 17/11/2015)

Macrosettore: Territorio ambiente e infrastrutture

Materia: Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Progetto di legge n.	116-01
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	18
Giorni iter effettivo	12
Relatori di maggioranza	Boem
Relatori di opposizione	Riccardi
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge contiene delle disposizioni tecniche che rivestono carattere di urgenza. Nello specifico, è previsto il conferimento dei poteri degli Amministratori unici delle ATER regionali, oramai scaduti, ai direttori delle ATER medesime i cui incarichi, nelle more dell'approvazione del disegno di legge n. 120 di riforma delle politiche abitative regionali, vengono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, fino al 30 giugno 2016. Alla medesima data vengono, altresì, prorogate le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13 della legge regionale 24/1999, al fine di garantirne la funzionalità amministrativa. Infine, viene posticipata all'1 gennaio 2017 l'entrata in vigore del nuovo sistema per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, previsto dalla legge regionale 15/2014. La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 30

"Modifiche alle leggi regionali 31/2005, 43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pesca" (Approvata nella seduta del 17/11/2015)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Caccia, pesca e itticoltura

Iter legislativo

Progetto di legge n.	106-01
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	110
Giorni iter effettivo	36
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	Zilli
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge introduce delle modifiche alla normativa regionale in materia di pesca. In particolare, viene prevista la possibilità per la Regione di adottare provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo delle reti o di apparecchi da pesca mobili e degli apparecchi da pesca fissi esistenti, impiegati per la pesca professionale. Con una modifica alla legge regionale 43/1988, si consente a tutti i residenti in Friuli Venezia Giulia di esercitare la pesca sportiva in acque interne con la licenza, mentre l'autorizzazione continuerà a essere rilasciata per i non residenti. La legge prevede poi che i limiti quantitativi stabiliti dal calendario di pesca sportiva si applichino anche alle specie di interesse per la pesca di mestiere che sono oggetto di tutela da parte di specifici programmi, fra cui in primis l'anguilla. Infine, si dispone che la nomina delle guardie giurate particolari addette alla vigilanza ittica sia esercitata all'Ente tutela pesca solo con riferimento alle acque interne e non anche alle acque marittime, così da evitare contraddizioni con le competenze attribuite all'ente medesimo dalla legge istitutiva.

Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31

"Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate" (Approvata nella seduta del 17/11/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Servizi sociali e assistenza

Iter legislativo

Progetto di legge n.	99
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	II, III, IV
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	160
Giorni iter effettivo	152
Relatori di maggioranza	Codega, Pustetto
Relatori di opposizione	Dal Zovo, Zilli
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 31/2015 è diretta a regolare le relazioni, i rapporti e le opportunità culturali e sociali dei cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale, al fine di sostenere e promuovere la loro integrazione con le comunità locali. Il provvedimento si propone di realizzare un sistema per l'accoglienza solidale e per la tutela delle persone migranti, dando attuazione alla normativa internazionale ed europea di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, alla normativa posta a protezione della condizione giuridica degli stranieri e al Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 286/1998. La legge si rivolge ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ai richiedenti asilo e rifugiati, ai titolari di protezione umanitaria e sussidiaria, agli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, residenti o domiciliati nel territorio della Regione. Le principali azioni di settore riguardano l'inserimento abitativo, l'accesso all'assistenza socio sanitaria, all'istruzione, al lavoro e alla formazione professionale, nonché servizi per favorire l'integrazione e la comunicazione interculturale, l'esercizio dei diritti e dei doveri da parte dei cittadini stranieri e la loro partecipazione alla vita pubblica. Gli interventi vengono previsti nell'ambito di un apposito piano regionale triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate, articolato in programmi annuali. Viene istituita la Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate, con compiti consultivi e di proposta sulle tematiche dell'immigrazione e in particolare sul piano triennale degli interventi. Specifici interventi sono poi previsti a sostegno del diritto d'asilo e dei minori stranieri non accompagnati.

Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32

"Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)" (Approvata nella seduta del 19/11/2015)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Sport

Iter legislativo

Progetto di legge n.	117
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	VI
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	34
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Edera, Martines, Ziberna
Relatori di opposizione	Frattolin
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge contiene modifiche alla normativa regionale in materia di sport e tempo libero, finalizzate a riordinarla e aggiornarla alle mutate esigenze degli operatori del settore. Viene soppressa la Commissione regionale per lo sport, essendo ritenuto ormai superato il suo compito consultivo, e viene istituito un Coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport, composto da Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale, Direzione centrale competente in materia di salute, Consiglio delle autonomie locali, Università, Corso di laurea in Scienze motorie. Per valorizzare il talento sportivo, si prevede un incremento dei finanziamenti per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi. Massima importanza è data al sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio, attraverso la concessione di contributi, soprattutto a favore degli organismi che si occupano in maniera professionale della pratica sportiva delle persone con disabilità, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamento e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità. Viene incentivato il sostegno di progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva nelle scuole primarie e secondarie. Infine, viene aggiornata la disciplina relativa ai professionisti che svolgono le funzioni di direttore tecnico nelle palestre, sale ginniche e in genere nelle strutture aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie e sportive non agonistiche.

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33

"Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018"
(Approvata nella seduta del 17/12/2015)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	124
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	29
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Gratton, Liva, Paviotti
Relatori di opposizione	Bianchi, Cargnelutti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si adegua alle disposizioni del decreto legislativo 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Tra i nuovi strumenti legislativi previsti, la legge collegata alla manovra di bilancio dispone le modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali non legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili. La legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 è così composta: l'articolo 1 contiene le disposizioni in materia di attività economiche; l'articolo 2 include le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, difesa e gestione del territorio, infrastrutture e trasporti; l'articolo 3 interessa gli interventi in materia di attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 4 riguarda le norme in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili; l'articolo 5 attiene alle disposizioni in materia di salute e politiche sociali; l'articolo 6 evidenzia le disposizioni riguardanti il sistema delle autonomie locali; l'articolo 7, infine, interessa le norme in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali, le spese di funzionamento e altre norme finanziarie intersettoriali e contabili.

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34

Legge di stabilità 2016"
(Approvata nella seduta del
17/12/2015)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	125
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	29
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Gratton, Liva, Paviotti
Relatori di opposizione	Bianchi, Cargnelutti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si adegua alle disposizioni del decreto legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Nell'ambito dei nuovi strumenti finanziari, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all'autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all'accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi. La legge di stabilità 2016 è così strutturata: l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 norme in materia di attività economiche; l'articolo 3 disposizioni relative all'ambiente e alla difesa del territorio; l'articolo 4 norme in materia di attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 5 disposizioni in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili; l'articolo 6 disposizioni relative alla salute e alle politiche sociali; l'articolo 7 riguarda il sistema delle autonomie locali e l'articolo 8 norme relative a servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili.

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35

"Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016"
(Approvata nella seduta del 17/12/2015)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	126
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	29
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Gratton, Liva, Paviotti
Relatori di opposizione	Bianchi, Cargnelutti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge di bilancio contiene due bilanci distinti, anche se fusi in un unico documento: il bilancio annuale, che autorizza gli accertamenti e le riscossioni delle entrate rappresentate nello stato di previsione dell'entrata per l'anno di riferimento e l'assunzione degli impegni e i pagamenti delle spese rappresentate nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo; il bilancio pluriennale, che riguarda un triennio e autorizza l'assunzione di impegni anche sugli esercizi futuri, nel caso di spese di investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale o di spese correnti necessarie per assicurare la continuità dei servizi, e costituisce la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri. I bilanci, sia annuale che pluriennale, sono a legislazione vigente (non programmatici), per cui tengono conto delle leggi vigenti al momento della loro approvazione (tra le quali la stessa legge finanziaria che, per questo, viene approvata prima del bilancio) e non della legislazione futura (le risorse per coprire tale legislazione sono accantonate in appositi fondi globali), e sono bilanci di competenza (e non anche di cassa), in quanto prevedono solo le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel periodo di riferimento; viene inoltre evidenziata solo la competenza propria e non quella derivata (per cui la massa impegnabile è maggiore di quella rappresentata); infine, tra le entrate o le spese di competenza del bilancio

annuale, è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE

1.3.1 - Politiche finanziarie e di bilancio

Nel 2015 è stata approvata la **legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti)**, che contiene innovazioni tecnico-contabili e procedurali riguardanti la forma e i contenuti dei documenti contabili, nonché i tempi e le procedure d'esame degli stessi da parte del Consiglio regionale, al fine di rendere operativa in Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, l'armonizzazione dei bilanci prevista dal decreto legislativo 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 126/2014, in attesa dell'adozione della norma di attuazione statutaria di cui all'articolo 79 del medesimo decreto legislativo.

Come noto, la riforma nazionale dell'armonizzazione dei bilanci è strettamente legata all'introduzione nella Costituzione del principio di pareggio di bilancio ed è diretta a rendere i bilanci delle pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili e aggregabili, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica; si tratta di un processo di progressiva convergenza delle diverse situazioni contabili esistenti in Italia in una sola, reso necessario sia da obblighi derivanti dall'appartenenza alla UE, sia da esigenze di politica economica e fiscale interna.

L'intervento legislativo si è reso necessario in quanto l'articolo 7 del Protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, firmato il 23 ottobre 2014, ha previsto che l'armonizzazione trovi applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 2016.

La legge regionale 26/2015, in ottemperanza al citato Protocollo d'intesa, dispone in particolare che sin dall'esercizio 2016 la Regione adotti gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011 e cioè la legge di stabilità, che rappresenta l'aspetto dinamico della manovra e dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, e la legge collegata alla manovra di bilancio, che dispone invece altre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali, non legate ad autorizzazioni di spesa, ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. La legge 26 prevede inoltre nuove regole sulla tempistica per l'esame della relazione politico-programmatica regionale, del rendiconto, dell'assestamento del bilancio e del bilancio di previsione, e disciplina le modalità di applicazione del decreto legislativo 118/2011 ad alcune tipologie di atti amministrativi contabili, in particolare agli atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario e a quelli di variazione al bilancio finanziario gestionale.

1.3.2 - Politiche per le attività produttive e il lavoro

Le **politiche legislative a favore delle attività produttive**, adottate nel corso del 2015, sono state delineate principalmente dalla **legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)**, che predispone gli strumenti legislativi necessari a realizzare gli obiettivi strategici individuati dal <<Piano di sviluppo industriale>>, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1301 del 11 luglio 2014.

La disciplina adottata persegue l'obiettivo di dare impulso al sistema produttivo regionale attraverso una serie di misure dirette a creare condizioni favorevoli allo sviluppo dell'attività imprenditoriale e alla ripresa economica. Più precisamente, gli effetti auspicati mirano: ad attrarre nuovi investimenti; a sviluppare il sistema produttivo per renderlo più competitivo; a semplificare l'attività amministrativa e la disciplina vincolistica relative al settore all'esame; a promuovere il sistema produttivo locale.

Le misure dirette a favorire nuovi investimenti sono impiegate sul ruolo della <<Agenzia Investimenti FVG>>, soggetto che viene istituito nell'ambito della Direzione centrale competente, con il compito di ricercare investitori nazionali ed esteri. A tale fine l'Agenzia svolge una serie di attività che comprendono l'adozione del <<Programma di marketing territoriale>>, la promozione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'informazione sulle opportunità di investimento nel territorio regionale. Per attrarre nuovi investitori vengono previsti sia <<accordi unitari>> per la semplificazione amministrativa delle attività intraprese nell'ambito dei nuovi consorzi di sviluppo industriale, sia <<contratti regionali>> da stipulare con imprese di medie dimensioni per promuoverne l'insediamento anche rimborsando parte delle spese che le medesimo hanno sostenuto. Va menzionata, poi, la trasformazione delle aree industriali consortili in <<Aree produttive ecologicamente attrezzate>> (APEA), in conformità alla disciplina nazionale dettata dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 112, del 31 marzo 1998, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Per promuovere l'aumento della competitività delle imprese sono previsti: la predisposizione del catalogo informatico delle linee di incentivazione; il riconoscimento di sistemi che riuniscono imprese e soggetti pubblici e privati (c.d. "cluster"); la promozione di modalità organizzative che prevedono la condivisione di strumenti e strutture (c.d. "coworking").

Vengono introdotte modifiche alle disposizioni sul procedimento contributivo contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con l'intento di favorire la continuità aziendale e l'occupazione, riducendo gli oneri formali e attenuando le misure sanzionatorie per violazioni delle norme sul procedimento stesso.

La promozione dei sistemi produttivi locali viene perseguita, innanzitutto, attraverso la revisione della disciplina relativa ai << Consorzi di sviluppo industriale >>, previsti dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), prevedendo la loro trasformazione nei << Consorzi di sviluppo economico locale >>, enti pubblici economici, di cui vengono disciplinati l'assetto e le funzioni in riferimento agli agglomerati industriali. A tali soggetti viene assegnato essenzialmente il ruolo di garantire l'efficienza delle strutture produttive loro affidate.

Vengono, inoltre, mantenute le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), promuovendo il ruolo di quelle costituite da soggetti privati, per sostenere le imprese nella partecipazione alla filiera produttiva, quest'ultima individuata << nell'insieme articolato di imprese operanti nelle principali attività, tecnologie e risorse che concorrono alla ideazione, progettazione, creazione, trasformazione, produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di prodotti finiti >>.

Le **politiche legislative a favore del lavoro** adottate nel corso del 2015 sono state delineate principalmente dalla **legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 "Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro"**.

La legge 13 segue gli orientamenti politici nazionali che prevedono la creazione di un nuovo sistema nazionale di organizzazione dei servizi del lavoro e, nel contempo, tiene conto del riordino del sistema Regione-Autonomie locali, disposto dalla legge regionale 26/2014. Vengono attribuite alla Regione le competenze in materia di lavoro e collocamento esercitate dalle Province, prevedendo di svolgerle attraverso la struttura organizzativa denominata "Agenzia regionale per il lavoro", istituita nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro.

Obiettivo della legge è di creare le condizioni per potenziare l'attuazione delle politiche attive del lavoro e migliorare l'efficacia del sistema dei servizi per l'impiego della regione.

1.3.3 - Politiche per la salute e i servizi sociali

Nel corso del 2015, **nel settore della tutela della salute**, sono state approvate le seguenti leggi:

- **LR 13 marzo 2015, n. 4** (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti);
- **LR 13 marzo 2015, n. 5** (Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione));

- **LR 24 aprile 2015, n. 9** (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183));
- **LR 10 luglio 2015, n. 16** (Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)).

Con la **LR 4/2015**, la Regione è intervenuta sul tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), ovvero le manifestazioni di volontà della persona a essere o meno sottoposta a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che determinano una perdita di coscienza e volontà permanente e irreversibile, prevedendo l'istituzione di un registro regionale delle DAT. La legge ha previsto la possibilità per ogni cittadino, residente o domiciliato in Friuli Venezia Giulia, di presentare all'azienda sanitaria territorialmente competente un atto contenente la propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, richiedendone l'annotazione nel registro regionale e la registrazione sulla Carta regionale dei servizi, nonché sulla tessera sanitaria personale. La LR 4/2015 è stata impugnata dal Governo.

Con la **LR 16/2015**, a seguito dell'impugnativa statale, sono state apportate delle integrazioni e modifiche alla LR 4/2015; si è inteso specificare le finalità del registro regionale delle DAT, chiarire gli aspetti relativi all'informazione al cittadino sugli accertamenti e trattamenti sanitari erogati nell'ambito del Servizio sanitario regionale, integrare la disciplina delle modalità di accesso al registro e precisare caratteristiche e compiti dei cosiddetti "fiduciari", ovvero le persone incaricate della realizzazione di quanto previsto nella DAT. Anche la legge 16 è stata impugnata dal Governo.

La **LR 5/2015** ha apportato degli aggiornamenti alla LR 20/2012, che costituisce il testo regionale di riferimento in materia di benessere e tutela degli animali di affezione. Le modifiche hanno riguardato in particolare: le modalità di detenzione degli animali di affezione; le tariffe per il loro mantenimento in strutture di ricovero e custodia; l'accesso degli stessi a giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico; i termini per le registrazioni all'anagrafe canina.

La **LR 9/2015** ha provveduto al riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dando attuazione al decreto legislativo 106/2012, con cui è stata prevista la riorganizzazione degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute, compresi gli istituti zooprofilattici sperimentali, con l'obiettivo di semplificare e snellire la struttura amministrativa degli enti e di razionalizzare e ottimizzare le spese e i relativi costi di funzionamento. La legge ha ratificato l'accordo per il riordino dell'Istituto concluso tra la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori norme in materia di tutela della salute sono state poi approvate all'interno di altre leggi di settore.

Con l'**articolo 9 della LR 22 maggio 2015, n. 12** (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è stata rivista la disciplina della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, prevista dal decreto legislativo 502/1992. In sostanza le funzioni della Conferenza, prima della modifica, configurata come organismo autonomo, sono state attribuite al Consiglio delle autonomie locali, prevedendone una composizione integrata per l'esercizio di tali compiti.

Nell'ambito della **LR 20/2015** (Assestamento del bilancio 2015), si è provveduto a un aggiornamento della normativa concernente il servizio di trasposto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati e di organi, prevedendo (all'articolo 8, c. 9) che gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) affidino tale servizio, preferibilmente in via diretta, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui alla LR 23/2012; si è poi rivista la composizione dei collegi sindacali degli enti del SSR, in adeguamento alla normativa statale (articolo 8, c. 15).

Con l'**articolo 15 della LR 26/2015** (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), si è autorizzato il trasferimento di 25 milioni di euro agli enti del SSR per la spesa determinata dall'impiego dei farmaci innovativi per l'epatite C e per il trattamento di alcune forme rare e gravi di emofilia. Gli **articoli da 32 a 46** della medesima legge hanno poi introdotto disposizioni per l'armonizzazione della contabilità degli enti del SSR, in particolare con nuove norme per la programmazione e il controllo degli investimenti, il richiamo per gli enti del SSR dell'obbligo di applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e disposizioni sulla gestione contabile, sulla programmazione economica, nonché sul controllo della gestione degli enti del SSR.

Nell'ambito dell'articolo 5 della **LR 33/2015** (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), al comma 1, è stato istituito il comitato etico unico regionale, per tutti gli enti del SSR, in attuazione dell'articolo 12, comma 10, lettera a), del decreto legge 158/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute). Ai commi 13 e 14 si sono aggiornate le previsioni della LR 43/1981 in materia di esercizi farmaceutici alle nuove norme introdotte dal decreto legge 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività). Con il comma 19 si sono apportate delle modifiche alla LR 1/2014, concernente la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico, in particolare integrando le disposizioni relative all'obbligo di rispetto delle distanze da luoghi sensibili per l'apertura di sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito.

Nel settore delle politiche sociali, il provvedimento più importante è stata la **LR 10 luglio 2015, n. 15** (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito). La legge ha istituito una nuova misura regionale di sostegno al reddito, al fine di assicurare sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione sociale. La misura è destinata ai nuclei familiari, anche monopersonali, con almeno un componente residente in regione da almeno 24 mesi, e in possesso di un ISEE inferiore o uguale a 6.000 euro. È previsto che l'ammontare massimo mensile dell'intervento economico sia pari a 550 euro. La misura ha natura di intervento sperimentale, della durata di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione.

Con la **LR 27 novembre 2015, n. 28** (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale)), infine, sono state apportate delle modifiche alla disciplina di adozione degli atti di programmazione e pianificazione attuativi della LR 22/2014, concernente interventi per la promozione dell'invecchiamento attivo.

Ulteriori norme significative per i settori della tutela della salute e delle politiche sociali sono la **LR 16 ottobre 2015, n. 24 "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto"** e la **LR dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)**, per i cui contenuti si rimanda alle descrizioni riportate nei paragrafi rispettivamente dedicati alle "Politiche per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture" e alle "Politiche per l'immigrazione".

1.3.4 - Politiche per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture

Nel corso del 2015, in materia di territorio, ambiente e infrastrutture, sono state approvate le leggi regionali nn. 11, 21, 24 e 25, che in parte costituiscono interventi di modifica di discipline vigenti e in parte sono volte a introdurre nell'ordinamento regionale nuove discipline organiche di settore.

Con la **legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)** viene proposto un nuovo modello organizzativo delle funzioni in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque. Si tratta di un provvedimento che raccoglie in un testo organico le disposizioni che ineriscono la difesa del suolo e la gestione della rete idrografica regionale, chiarendo e semplificando le procedure amministrative, e fornendo un quadro di riferimento normativo preciso e puntuale in merito all'utilizzo delle risorse naturali. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e di governo del territorio, la legge 11 rappresenta l'attuazione dei principi determinati dalla legislazione statale e che la Regione è chiamata a svolgere alla luce delle disposizioni introdotte dalla parte terza, sezione prima, del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente).

L'obiettivo dell'uso sostenibile del territorio e del controllo sugli utilizzi delle risorse viene perseguito attraverso la ridefinizione delle competenze della Regione, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica, così da superare la precedente frammentazione delle attività e garantire la pianificazione delle azioni e la programmazione degli interventi. Partendo dal presupposto che l'osservazione e la conoscenza della morfologia del territorio e dei fenomeni ambientali rilevanti sono essenziali per la gestione sostenibile del territorio stesso, vengono classificati i corsi d'acqua e le opere idrauliche sulla cui base assicurare una copertura del territorio analitica e adeguata in grado di tener conto delle caratteristiche e della posizione geografica dei corpi idrici anche per singoli tratti. E' prevista la segnalazione alla Protezione civile regionale per gli interventi urgenti collegati alla gestione dei dissesti franosi e si affronta il tema dell'utilizzazione delle risorse idriche, distinguendo tra grandi e piccole derivazioni d'acqua. La legge istituisce il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, i catasti regionali dei corsi d'acqua, delle opere idrauliche ed idraulico-forestali, dei dissesti franosi e delle opere di difesa, dei dissesti idraulico forestali e degli sbarramenti che si pongono quali strumenti informativi dinamici di supporto sia per le attività di prevenzione che di programmazione degli interventi. Disciplina, altresì, le concessioni di derivazione d'acqua, nonché i relativi procedimenti amministrativi e istituisce il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo, attraverso il quale i soggetti operatori possono condividere i processi di gestione, le evidenze di dissesto e le necessità di intervento.

Nell'ottica di chiarezza dei ruoli, delle procedure e degli strumenti di gestione, l'articolo 3 della legge contiene un dettagliato elenco di definizioni che garantisce l'univocità di lettura e interpretazione dell'articolato. Per quanto concerne la regolazione dell'utilizzo delle risorse idriche la legge propone innovazioni e semplificazioni nelle procedure, in particolare sull'utilizzo di acque superficiali e sotterranee, sul prelievo del materiale litoide nei corsi d'acqua e sul taglio di vegetazione e legname da alvei, sponde, aree golenali demaniali. La tutela e il miglioramento della qualità degli acquiferi sono oggetto di una pianificazione dedicata, corrispondente al Piano regionale di tutela delle acque e viene introdotta la disciplina dell'utilizzazione delle acque che, tra l'altro, riconferma la limitazione temporale delle concessioni di derivazione.

La legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) reca una prima disciplina di revisione del sistema della pianificazione territoriale, specificando e semplificando le procedure di formazione delle varianti urbanistiche di livello comunale inerenti i settori industriale, artigianale e commerciale e introducendo criteri finalizzati al contenimento del consumo del suolo. Il provvedimento, che interviene nell'ambito della competenza legislativa primaria attribuita alla Regione in materia di urbanistica dall'articolo 4, primo comma, numero 12, dello Statuto, persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso il recupero e il riuso delle aree produttive e commerciali, nella prospettiva di addivenire a un consumo del suolo zero, come indicato nei documenti dell'Unione europea. La legge si propone una duplice finalità: da un lato quella di riordinare e semplificare i procedimenti in materia di pianificazione

territoriale, circoscrivendo il contenuto delle varianti urbanistiche non sostanziali che sono attribuite all'esclusiva competenza comunale, dall'altro quella di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso il contenimento del consumo di suolo e il recupero delle aree industriali e commerciali non utilizzate.

Nello specifico, il capo I del provvedimento reca le disposizioni generali in ordine all'oggetto ed alle finalità perseguite, in ossequio ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, nonché del contenimento del consumo di suolo. Il capo II contiene la disciplina delle varianti di livello comunale, diversamente riferita agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero sprovvisti di tale elaborato, e precisa condizioni di ammissibilità, limiti di soglia e modalità operative. Il capo III integra la legge regionale 5/2007, dettando nuove disposizioni sulla formazione delle varianti urbanistiche soggette a esame di esecutività regionale per quanto riguarda il tema delle previsioni produttive e commerciali. Infine, il capo IV modifica la legislazione regionale vigente adeguandola alle innovazioni procedurali introdotte ed il capo V introduce la disciplina transitoria.

Con la **legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto)** vengono introdotte misure di maggior protezione e adeguati standard di sicurezza per la prevenzione del rischio di cadute dall'alto dei lavoratori impiegati in attività edilizie e accessorie. Di fatto, la norma richiama e integra i contenuti del Titolo IV del decreto legislativo 81/2008, al fine di responsabilizzare i committenti, i datori di lavoro e i progettisti in merito all'adozione di apprestamenti di sicurezza stabili per poter accedere, transitare e lavorare su coperture o aree in quota.

La legge persegue l'obiettivo di allineare la Regione ai migliori standard di sicurezza in materia. Nella consapevolezza che l'adozione di adeguate misure di prevenzione possono incidere significativamente sugli infortuni conseguenti alle cadute dall'alto, che rappresentano una delle principali cause di infortunio grave o mortale, si prevede che la Regione, attraverso i dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, promuova iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la **legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia)** vengono introdotte nuove misure e si apportano modifiche alla normativa vigente nell'ottica della promozione dello sviluppo del territorio e del superamento della situazione di crisi economica. Il provvedimento è caratterizzato da un contenuto multidisciplinare e incide in materia di edilizia, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, telecomunicazioni, edilizia residenziale pubblica e contributi. In particolare, vengono introdotte modifiche urgenti e puntuali a disposizioni che hanno causato difficoltà applicative o rallentamenti amministrativi, nonché norme di semplificazione di procedure amministrative atte a soddisfare la generale necessità di rendere spendibili risorse già stanziare dalla Regione a favore degli Enti locali. Nello specifico, il Titolo I

declina le finalità perseguite dalla legge, il Titolo II è dedicato alla tutela dell'ambiente e alla difesa del territorio e contiene disposizioni urgenti in materia di biodiversità, il Titolo III interviene nelle materie dell'edilizia e dei lavori pubblici, il Titolo IV affronta le tematiche della viabilità, della sicurezza stradale, delle telecomunicazioni e della portualità. Infine, il Titolo V reca un'importante modifica alla legge regionale 18/2015 in materia di finanza locale con la quale, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, si posticipa al 2018 l'applicazione del patto di stabilità interno in termini di conseguimento del saldo finanziario di competenza mista.

1.3.5 - Politiche per le autonomie locali

Nel corso del 2015 è proseguita l'attuazione della riforma delle Autonomie locali avviata con l'approvazione della LR 26/2014 (Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che ha ridefinito l'articolazione degli enti locali della Regione e le funzioni e le competenze agli stessi assegnate, con l'obiettivo di delineare un nuovo sistema istituzionale regionale fondato su due pilastri fondamentali: la Regione e il Comune. Di fondamentale importanza nel Sistema Regione-Autonomie locali sono le Unioni territoriali intercomunali, enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale. La riforma è proseguita con una serie di provvedimenti legislativi e amministrativi: l'approvazione definitiva del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali, l'adozione del primo Programma annuale delle fusioni di Comuni, la riforma del Consiglio delle Autonomie locali (LR 12/2015), il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di lavoro, con contestuale creazione dell'Agenzia regionale del lavoro (LR 13/2015) e l'approvazione della riforma della finanza locale (LR 18/2015).

Il 7 luglio 2015 il Senato ha approvato, in prima deliberazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, il testo del progetto di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale, di modifica dello Statuto speciale della Regione, volto alla soppressione delle Province. La definitiva approvazione della modifica statutaria consentirà il superamento di detti enti e il conseguente riassetto finale delle loro funzioni, attraverso la ripartizione del personale, dei beni e dei rapporti giuridici pendenti tra gli enti successori delle Province.

Nel 2015 è stata approvata la legge di riforma della finanza locale (**LR 18/2015**), che disciplina il nuovo sistema dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali, in particolare, con la finalità di valorizzare le Unioni territoriali intercomunali, sostenere le fusioni di Comuni e superare il criterio storico di finanziamento ai Comuni per arrivare,

nel corso di cinque anni, a quello basato sui fabbisogni standard, riequilibrando così situazioni sperequative di lungo corso.

Con l'approvazione della LR 18/2015 la Regione si è dotata di una riforma innovativa della finanza locale, che contribuisce a realizzare un sistema integrato Regione-Autonomie locali, secondo una logica di razionalizzazione e di efficiente allocazione delle risorse. La definizione di molti aspetti di dettaglio della materia è rinviata ad atti di natura regolamentare o a successive leggi, nel rispetto di nuovi principi e regole in materia di coordinamento della finanza pubblica locale.

Nell'ambito della medesima legge trovano attuazione il Programma triennale 2015-2017 per la conversione degli incentivi pluriennali già concessi in quote annuali costanti agli Enti locali, per le quote ancora non erogate, destinati alla realizzazione di opere pubbliche e investimenti, in contributi in conto capitale (cosiddetto "*Fondo volano opere*"), nonché il Regolamento 2015 per l'assegnazione del *Fondo perequativo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di una UTI*.

Nel corso dell'esercizio 2015, inoltre, è stato costituito il *Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali* (ex art. 28 LR n. 13/2014), dotato di un'apposita gestione fuori bilancio, con il compito di fungere da agente pagatore dei contributi regionali in conto capitale destinati agli enti locali. In tal modo si è da un lato reso superfluo il ricorso da parte degli enti locali al mercato finanziario, dall'altro si è resa possibile la corresponsione del contributo a seconda dello stato di avanzamento dei lavori e non per rate a scadenza fissa, permettendo così l'ottimizzazione degli spazi finanziari degli enti medesimi.

La LR 18/2015 prevede anche un nuovo strumento annuale, definito "*Intesa per lo sviluppo regionale e locale*", per il coordinamento e la concertazione delle politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-Autonomie locali. L'intesa, atto a firma del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), definisce, con riferimento al suddetto sistema integrato, le potenzialità da sviluppare e le criticità e i deficit da superare, le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento, la partecipazione di ciascun livello di governo all'attuazione delle politiche concertate.

Sulla base dell'Intesa per lo sviluppo sarà assegnato a favore delle Unioni territoriali intercomunali il *Fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta*, per assicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategico.

Nel rispetto delle previsioni generali e di sistema dell'art. 19 della LR 18/2015, sarà definita l'entità del concorso agli obiettivi generali di finanza pubblica per gli enti locali, e saranno effettuati i monitoraggi necessari per assicurare gli adempimenti nei confronti dello Stato. Sarà data attuazione anche alle ulteriori disposizioni in materia di pareggio di bilancio previste a regime dalle legge 243/2012.

Con la LR 18/2015 viene inoltre istituito l'*Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali*, gestito con modalità telematiche, che prevede un sistema di individuazione degli stessi mediante sorteggio.

Nel 2015 è stata adottata la prima programmazione delle attività della Centrale unica di committenza, istituita con la LR 26/2014 per aggregare e standardizzare gli acquisti di beni e servizi a favore dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti locali.

Nel luglio del 2015 è entrata in vigore la **LR 12/2015** che ha rinnovato la composizione e le funzioni del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), prevedendo che sia costituito da una rappresentanza istituzionale formata da un Comune per ciascuna Unione territoriale intercomunale. Si prevede di rendere operativamente il CAL sede unica e permanente della collaborazione istituzionale fra la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti portatori di interessi, affinché il confronto sui temi che riguardano le Autonomie territoriali consenta di giungere alla predisposizione di atti che costituiscano la sintesi dei vari interessi coinvolti e nel contempo vengano razionalizzate le procedure di consultazione, evitando la frammentazione in molteplici sedi dell'attività di confronto e di decisione.

La formalizzazione di un nuovo metodo concertativo delle politiche per lo sviluppo regionale troverà per la prima volta attuazione nell'Intesa per lo sviluppo regionale e locale, innovativo strumento sopra citato, con il quale verranno individuate le politiche di sviluppo del territorio e le relative priorità.

Fino all'insediamento del CAL nella nuova composizione è prorogato l'attuale consesso composto da 23 membri in rappresentanza di tutti gli enti territoriali della regione: 4 Comuni capoluogo, 4 Province (membri di diritto), 15 Comuni non capoluogo, di cui una parte montani (membri elettivi), designati da apposite Conferenze dei Sindaci.

Inoltre, dall'entrata in vigore della LR 12/2015 (dal 30 maggio 2015), ai lavori del CAL partecipano con diritto di parola i Presidenti, o i loro delegati, di ANCI FVG e di UNCEM FVG e un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui alla legge regionale 26/2014. Qualora gli atti sui cui il Consiglio delle Autonomie locale è chiamato a pronunciarsi attengano alle minoranze linguistiche, il rappresentante dell'Assemblea di Comunità linguistica interessata al provvedimento, partecipa alla consultazione, esprimendo il proprio voto.

1.3.6 - Politiche per la cultura

La cultura è stata oggetto di un importante intervento legislativo con l'approvazione della **legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)**.

La legge 23, riconoscendo la cultura come fattore strategico dello sviluppo della comunità, traccia le linee di un profondo cambiamento delle azioni regionali nel settore museale, in quello degli incentivi per il recupero, la conservazione e la fruizione

dei beni culturali mobili e immobili, nonché nella disciplina sulle biblioteche e gli archivi storici, nell'ambito del più ampio quadro definito nella LR 16/2014 in materia di attività culturali, anche alla luce del riassetto del Sistema Regione-Autonomie locali.

Nella riforma, il settore dei musei è concepito come una realtà dinamica, di cui viene incoraggiata e favorita l'interazione e la cooperazione con le scuole, le università, gli altri istituti culturali e con il cosiddetto Terzo Settore, in modo da garantire la corretta conservazione del patrimonio culturale, ma anche assicurarne una più diffusa conoscenza, la sua funzione educativa e le sue capacità attrattive sul piano turistico.

Il processo di rinnovamento prevede l'adozione del regolamento contenente la disciplina del "Sistema museale regionale" e la costituzione della Commissione tecnico-scientifica per i musei, configurata come speciale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale in questa materia.

Nel predetto sistema saranno inseriti tutti i musei pubblici (eccettuati quelli statali) e i musei privati presenti nel Friuli Venezia Giulia che risulteranno in possesso di una serie di requisiti funzionali di base, definiti in base ai criteri individuati dalla legge stessa con riferimento al grado di efficienza dei servizi erogati, alla qualificazione professionale del direttore, alla preparazione degli addetti e all'adeguatezza delle attività svolte anche sul piano educativo e della ricerca scientifica.

In questo contesto grande importanza sarà attribuita alla capacità di aggregazione fra più musei e quindi alla formazione di reti museali, che potranno entrare anch'esse nel Sistema, purché costituite in coerenza con il nuovo assetto delle Unioni territoriali intercomunali previste dalla LR 26/2014.

La creazione del Sistema regionale consentirà a tutte le istituzioni che ne faranno parte di dotarsi di un logo di riconoscimento comune e di avvalersi sia delle iniziative e delle campagne promozionali che saranno messe in atto dalla PromoturismoFVG, sia delle attività formative.

All'interno del Sistema sarà poi enucleata una cerchia più ristretta di istituzioni, maggiormente qualificate, e riconosciute come "musei e reti museali a rilevanza regionale". Solo tali istituzioni potranno accedere ai nuovi incentivi previsti dalla legge, che saranno disposti lungo due direttrici: da un lato si provvederà all'assegnazione, secondo modalità e i criteri definiti tramite regolamento, di contributi volti al sostegno dei progetti compresi nei programmi di attività; dall'altro lato si provvederà, sulla base di specifici bandi, al finanziamento di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, al recupero e alla manutenzione di edifici adibiti a museo, all'ammodernamento degli allestimenti e della dotazione tecnica e all'impiego delle tecnologie digitali.

Anche il settore delle biblioteche sarà profondamente innovato con l'emanazione del regolamento di attuazione, con cui saranno ridefiniti sia le caratteristiche e le modalità di costituzione dei Sistemi bibliotecari, con l'obbligo per i Sistemi stessi di adeguarsi alla configurazione delle Unioni territoriali intercomunali, sia i requisiti delle biblioteche

centro sistema, sia i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sia, infine, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

1.3.7 - Politiche per l'immigrazione

Nel corso del 2015, la politica legislativa in materia di immigrazione è stata perseguita essenzialmente con la **legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)**, che ha sostituito la previgente disciplina contenuta nei commi da 21 a 29 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).

Con la legge 31, la Regione ha dichiarato l'intento di realizzare un sistema per l'accoglienza solidale e per la tutela delle persone migranti presenti sul suo territorio, dando attuazione alla normativa internazionale ed europea di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, oltre alla normativa posta a protezione della condizione giuridica degli stranieri. Nel contempo, è stata data altresì attuazione alla normativa nazionale in materia, contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La disciplina introdotta dalla LR 31 si rivolge ai cittadini non appartenenti a uno Stato della UE, e tra questi, alle persone bisognose di protezione (richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione), agli apolidi e agli stranieri regolarmente soggiornanti. La legge è destinata anche ai figli di tali soggetti che siano nati in Italia e prevede interventi a favore dei minori non accompagnati.

Le principali azioni di settore previste riguardano:

- l'accesso alle prestazioni del sistema integrato dei servizi e interventi sociali per i cittadini italiani e stranieri, che vi accedono in condizioni di parità, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- la predisposizione di servizi territoriali, compresi nel programma annuale, volti a favorire l'esercizio dei diritti e dei doveri da parte dei cittadini stranieri, oltre alla loro partecipazione alla vita pubblica;
- l'accesso, in condizioni di parità rispetto ai minori italiani, all'istruzione e all'educazione dei minori stranieri attraverso i servizi per l'infanzia, i servizi scolastici, nonché gli interventi in materia di diritto allo studio;
- la predisposizione di interventi di integrazione e comunicazione interculturale compresi nel programma annuale;
- l'accesso all'assistenza socio-sanitaria (in conformità alla disciplina nazionale vigente), che prevede condizioni di parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti e di doveri dei cittadini regolarmente presenti nel territorio regionale, rispetto ai cittadini italiani, mentre nei confronti dei cittadini stranieri presenti sul territorio

regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali;

- la predisposizione, per gli stranieri regolarmente soggiornanti, di azioni per l'orientamento professionale, per l'inserimento lavorativo e per il sostegno di attività autonome;

- la predisposizione, per i cittadini stranieri, di azioni dirette alla formazione professionale, alla formazione continua, all'orientamento, al tirocinio e alle relative iniziative di informazione.

Gli interventi vengono previsti attraverso una pianificazione triennale, concretizzata da programmi annuali realizzati anche attraverso la collaborazione di soggetti pubblici (enti locali, istituzioni scolastiche) e privati (associazioni di volontariato) destinatari di appositi contributi.

Alla Regione sono attribuiti compiti di supporto alla prima accoglienza dei titolari di protezione internazionale, di aggiornamento degli operatori, di controllo e di monitoraggio dell'efficienza degli interventi attuati nel territorio.

È prevista la convocazione, ogni tre anni, di una Conferenza regionale sull'immigrazione, con l'obiettivo di stimolare il confronto tra coloro che sono direttamente impegnati nell'ambito dell'immigrazione e i rappresentanti del mondo economico e sindacale, e un'attività regionale di monitoraggio ed elaborazione statistica dei dati raccolti dagli enti locali.

La nuova disciplina dispone infine l'istituzione della Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri, coordinata dalla Regione e composta da rappresentanti degli enti locali, degli organi dello Stato (previa intesa), della società civile e delle parti sociali. La Consulta può presentare alla Giunta regionale proposte relative alla formulazione del piano triennale degli interventi, all'attuazione e all'adeguamento della legislazione e, se necessario, all'elaborazione di studi e approfondimenti sull'immigrazione.

1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2015

Le elaborazioni che seguono si riferiscono alla tabella 1 riportata in appendice che contiene le informazioni di dettaglio relative alle leggi approvate nel corso del 2015.

1.4.1 - Dimensioni fisiche delle leggi

Anno 2015 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta	Mista
Leggi	35	15	19	1
Articoli	790	114	610	66
Commi	3.361	279	2.809	273
Caratteri	1.440.926	114.885	1.230.888	95.153

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntaale.

Il 2015 ha visto l'approvazione di 35 leggi, contro le 28 del 2014.

Nel confronto con il 2014, i dati dimensionali della produzione legislativa risultano in aumento rispetto a tutti gli indicatori: il numero di articoli sale da 693 a 790 (con un incremento del 14%), il numero di commi da 2.961 a 3.361 (con un incremento del 14%), il numero di caratteri da 1.278.476 a 1.440.926 (con un aumento del 13%).

Anno 2015 - Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri

Livello dimensionale	Quantità
N. medio articoli per legge	23
N. medio commi per legge	96
N. medio caratteri per legge	41.169
N. medio commi per articolo	4
N. medio caratteri per comma	429

Rispetto al 2014 diminuiscono le dimensioni medie di articoli, commi e caratteri.

Il numero medio di articoli per legge scende da 25 a 23; il numero medio di commi da 106 a 96; il numero medio di caratteri da 45.660 a 41.169.

Resta invariato a 4 il numero medio di commi per articolo, mentre il numero medio di caratteri per comma scende da 432 a 429.

1.4.2 - Distribuzione dell'iniziativa legislativa

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	19	54
Consiglio	15	43
Mista	1	3
Popolare	-	-
Totale	35	100

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Aumenta il ruolo del Consiglio regionale nell'iniziativa legislativa: le 15 leggi di iniziativa consiliare sono il dato più alto in valore assoluto dell'XI legislatura, rispetto alle 6 del 2014 e alle 7 del 2013; anche i valori percentuali sono superiori agli anni precedenti della legislatura (21% nel 2014 e 37% nel 2013).

Sono comunque maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 54% del totale. L'iniziativa mista conferma il dato di una sola legge già registrato nel 2014 e nel 2013. L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2015, come del resto in tutti gli anni precedenti.

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

	Schieramento	N. leggi	%
Consiglio	maggioranza	3	20
	opposizione	1	7
	trasversale	9	60
	comune	2	13

Si intendono:

- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Aumentano le leggi di iniziativa della maggioranza (dall'unica del 2014 alle 3 del 2015). Come nel 2014, l'opposizione conta una sola legge approvata.

Il dato dell'iniziativa trasversale, che risulta essere quello decisamente più consistente, con 9 leggi, va considerato tenendo conto che in tale classificazione rientrano tutti gli stralci, purché non abbinati ad altri progetti di legge, anche quando nascono da disposizioni di iniziativa della Giunta regionale. Delle 9 leggi di iniziativa trasversale approvate nel corso del 2015, 6 sono state originate da stralci.

Per la prima volta nella legislatura è presente l'iniziativa comune, che era stata assente nel 2014 e nel 2013.

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. leggi	%
Monogruppo	3	43
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	1	14
Trasversale	3	43

Ricompare l'iniziativa di coalizione, assente nel 2014. Sullo stesso valore, con 3 leggi ciascuna, l'iniziativa monogruppo e quella trasversale.

Si sottolinea che l'iniziativa trasversale è stata qui considerata al netto degli stralci, che come evidenziato sopra possono derivare anche da disposizioni di iniziativa della Giunta regionale; inoltre è stata esclusa dalla rilevazione l'iniziativa comune, che concerne leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

1.4.3 - Macrosettori e materie

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Consiglio	Giunta	Mista	N. leggi	%
A - ordinamento istituzionale	1	2	1	4	11,4
B - sviluppo economico e attività produttive	2	2	-	4	11,4
C - territorio, ambiente e infrastrutture	2	3	-	5	14,2
D - servizi alle persone e alla comunità	10	4	-	14	40
E - finanza regionale	-	8	-	8	23
Totale	15	19	1	35	100

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con le amministrazioni delle Assemblee legislative regionali; tale schema è altresì adottato, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, consentendo un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità risulta essere il più interessato dalla produzione legislativa del 2015, diversamente dagli anni 2014 e 2013, che avevano registrato il maggior numero di leggi nel macrosettore dell'Ordinamento istituzionale (nel 2014 erano state 9, con un peso del 32% sulla produzione legislativa totale; nel 2013, limitatamente alle leggi approvate nella XI legislatura, erano state 5, con un peso del 26% sul totale).

Aumenta l'intervento nel macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture con 5 leggi a fronte dell'unica del 2014. Assenti le leggi multisettore.

Il Consiglio concentra la sua attività nel macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità, mentre la Giunta presenta un ambito di intervento più distribuito, con una prevalenza sulla Finanza regionale, che comunque sconta la presenza di 5 provvedimenti "necessari" in materia di bilancio (legge di stabilità, legge collegata alla manovra di bilancio, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto).

Anche rispetto al 2014 e al 2013, il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità risulta finora quello più interessato dall'attività del Consiglio nella XI legislatura.

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa


Macrosettore		Materia		Iniziativa	Leggi
A	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	A1	Organi della regione	Giunta	1
				Consiglio	1
		A5	Enti locali e decentramento	Giunta	1
				Mista	1
B	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	B3	Industria	Giunta	1
		B8	Turismo	Consiglio	1
		B10	Caccia, pesca e itticoltura	Consiglio	1
		B13	Multimateria	Giunta	1
C	TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C1	Territorio e urbanistica	Consiglio	2
				Giunta	2
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo	Giunta	1
D	SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	D1	Tutela della salute	Consiglio	4
				Giunta	1
		D3	Servizi sociali e assistenza	Consiglio	3
		D4	Istruzione scolastica e universitaria	Consiglio	1
		D6	Lavoro	Giunta	1
		D8	Beni e attività culturali	Consiglio	2
				Giunta	1
D12	Sport	Giunta	1		
E	FINANZA REGIONALE	E1	Bilancio	Giunta	5
		E2	Contabilità regionale	Giunta	3

Nell'anno 2015 il maggior numero di interventi ha riguardato la materia Tutela della salute, con 4 provvedimenti di iniziativa del Consiglio e 1 della Giunta. Significativi anche gli interventi in materia di Territorio e urbanistica (2 del Consiglio e 2 della Giunta), in materia di Servizi sociali e assistenza (3, tutti del Consiglio) e in materia di Beni e attività culturali (3, di cui 2 del Consiglio).

1.4.4 - Commissioni referenti

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi per Commissione referente

Commissioni	N. leggi
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	4+5 int
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	5
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	6
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	6
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI RAPPORTI INTERNAZIONALI, CULTURA E SPORT	7
VI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, IMMIGRAZIONE	2



Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge di stabilità, legge collegata, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

Come nel 2014, la V Commissione risulta aver approvato il maggior numero di leggi.

Aumenta significativamente l'attività delle Commissioni III e IV, con 6 leggi approvate ciascuna (nel 2014 erano state rispettivamente 3 e 2).

1.4.5 - Durata dell'iter istruttorio

Anno 2015 - Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

	Consiglio		Giunta		Mista		Tutte le leggi	
	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo
da 1 a 30	6	10	12	17	1	1	19	28
da 31 a 90	2	3	7	2	-	-	9	5
da 91 a 180	3	2	-	-	-	-	3	2
da 181 a 360	4	-	-	-	-	-	4	-
oltre 360	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	15	15	19	19	1	1	35	35

Si intende per:

- iter formale, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- iter effettivo, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Nel 2015 l'iter della maggior parte delle leggi si è concluso entro 30 giorni; ciò è avvenuto per più del 50 % delle leggi nel caso di iter formale e per l'80 % nel caso di iter effettivo.

È significativamente diversa la velocità dell'iter istruttorio tra leggi di iniziativa della Giunta e del Consiglio. Il 63% delle leggi di iniziativa giuntale ha un iter formale entro i 30 giorni; tutte le leggi di iniziativa giuntale sono comunque approvate entro i 90 giorni. Per contro, il 40% delle leggi di iniziativa consiliare presenta un iter formale entro i 30 giorni e il 53% entro i 90 giorni. Per 4 leggi consiliari su 11 l'iter formale è stato superiore a 180 giorni.

Nessuna legge ha richiesto per l'approvazione più di 360 giorni, come accaduto anche nel 2014 e nel 2013.

Il 2015 ha comunque registrato in generale un significativo aumento della durata dell'iter istruttorio. Nel 2013 -limitando la rilevazione alle leggi approvate nella XI legislatura- solo 5 leggi su 19 (il 26%) avevano richiesto un iter formale superiore ai 30 giorni. Nel 2014 era state 8 su 28 (il 28%). Nel 2015 sono 16 su 35, ovvero il 45% del totale.

Anno 2015 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea

Classi numeriche di sedute	Commissione: leggi/sedute	Assemblea: leggi/sedute
da 1 a 2	28	27
da 3 a 4	6	7
da 5 a 6	1	1
Oltre 6	-	-

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

Aumenta il numero di leggi approvate in Commissione al massimo in 2 sedute. Nel 2015 le leggi che hanno richiesto da 1 a 2 sedute sono state l'80% del totale. Nel 2014 erano state 18 su 28, pari al 64%; nel 2013, con riferimento alle sole leggi della XI legislatura, 14 su 19, ovvero il 74%.

Sostanzialmente stabile invece il dato riferito all'Assemblea. Nel 2015 le leggi che hanno richiesto al massimo 2 sedute sono state il 77% del totale. Nel 2014 erano state 21 su 28, il 75%; nel 2013, sempre con riferimento alle sole leggi della XI legislatura, 14 su 19, ovvero il 74%.

Anno 2015 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea

Classi numeriche di ore	Commissione: leggi/ore	Assemblea: leggi/ore
da 1 a 5	24	26
da 6 a 10	2	6
da 11 a 20	9	2
oltre 20	-	1

Si conferma il dato del basso numero di ore richiesto per l'approvazione in Commissione. Per il 69% delle leggi del 2015 sono state sufficienti da 1 a 5 ore; nel 2014 e nel 2013, per l'attuale legislatura, le leggi che avevano richiesto un'istruttoria non superiore a 5 ore erano state il 68% del totale (rispettivamente 19 su 28 e 13 su 19).

Da sottolineare che nel 2015 9 leggi, il 26% del totale, hanno richiesto da 11 a 20 ore; un dato privo di riscontro nei due anni precedenti.

In Assemblea il numero di leggi approvate al massimo in 5 ore è anche superiore al dato della Commissione: sono 26 su 35, il 74% del totale. Nel 2014 erano state 21 su 28, il 75%; nel 2013 13 su 19, il 68%. Per il 2015 merita segnalare che 6 leggi hanno richiesto da 6 a 10 ore.

Anno 2015 - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea

Media sedute Commissione/legge	1,9
Media sedute Assemblea/legge	1,8
Media ore Commissione/legge	5,7
Media ore Assemblea/legge	5,4

Nel 2015, in entrambe le sedi di trattazione, risulta leggermente diminuita la durata media dei lavori.

Con riferimento al numero di sedute, l'esame in Commissione ha richiesto mediamente 1,9 sedute a fronte di 2,2 del 2014; in Assemblea sono state necessarie in media 1,8 sedute, contro le 2,1 del 2014.

Analogamente, con riguardo alla durata in ore, in Commissione, sono state mediamente necessarie 5,7 ore rispetto alle 6,6 del 2014; in Assemblea si è scesi a 5,4 a fronte delle 6,9 del 2014.

I dati del 2015 sono più bassi anche rispetto alle evidenze del primo anno della XI legislatura, quando mediamente tanto in Commissione quanto in Assemblea erano state necessarie poco più di 6 ore (rispettivamente 6,05 e 6,10).

Risulta poi confermato il minimo scostamento tra Commissione e Assemblea nelle ore di lavoro mediamente impiegate, con un tempo leggermente maggiore per l'esame in Commissione, diversamente dal 2014 e dal 2013 che avevano registrato una durata leggermente maggiore del lavoro in Assemblea.


1.4.6 - Attività emendativa in Commissione e in Assemblea

Anno 2015 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

Esito	Commissione	Assemblea	Commissione + Assemblea
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
Approvati	338	535	873
Respinti o ritirati	158	693	851
Totale presentati	496	1.228	1.724

Anche per il 2015 la sede emendativa scelta con prevalenza è quella dell'Assemblea dove sono stati presentati praticamente tre quarti degli emendamenti. Si conferma, dunque, una tendenza che non sembra frenata dalla considerazione che l'Assemblea, rispetto alla Commissione, risulti essere la sede meno idonea agli approfondimenti di merito dei testi normativi.

Anno 2015 - Esiti dell'attività emendativa per sede di trattazione



Sono sempre numerosi gli emendamenti che vengono respinti o ritirati, con una maggiore incidenza (pari al 56,43%) per la sede d'Assemblea.

Come nel 2014, anche nel 2015, appare sensibilmente maggiore la condivisione delle modifiche proposte in sede di Commissione: si osserva, infatti, che qui la percentuale degli emendamenti respinti o ritirati è decisamente inferiore (31,85%) rispetto all'Assemblea (56,43%).

Anno 2015 - Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	222	73	193	8	496
Approvati	215	68	50	5	338
% di successo	97%	93%	26%	62%	68%

Anno 2015 - Attività emendativa in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	251	247	678	52	1.228
Approvati	233	170	87	45	535
% di successo	93%	69%	13%	87%	44%

In entrambe le sedi, la Giunta regionale ottiene, anche nel 2015, le percentuali più elevate di accoglimento delle proposte emendative e ciò anche rispetto alla maggioranza consiliare.

I tassi di successo che l'opposizione consegue sono sempre modesti, ma superiori a quelli del 2014, con l'approvazione del 26% degli emendamenti presentati in Commissione (rispetto al 17% nel 2014) e del 13% di quelli presentati in Assemblea (a fronte dell'8% nel 2014).

1.4.7 - Modalità di approvazione in Assemblea

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi, presenza di atti di indirizzo

	Modalità	N. leggi	%
Esito della votazione	Approvazione all'unanimità	7	20
	Approvazione a maggioranza	28	80
Interventi modificativi	Con emendamenti	29	83
	Senza emendamenti	6	17
Presenza di atti di indirizzo	Con ordini del giorno	17	49
	Senza ordini del giorno	18	51

Gran parte delle leggi del 2015 sono state approvate a maggioranza; l'unanimità ha comunque riguardato 7 leggi, una quota significativa della produzione legislativa, anche se in misura leggermente inferiore rispetto alle 9 leggi, sul totale di 28, approvate all'unanimità nel corso del 2014.

Fermo restando che per la legge di approvazione del bilancio e per quella di approvazione del rendiconto non è prevista la presentazione di emendamenti, l'83% delle leggi ha subito modifiche nel corso dell'esame in Assemblea.

L'Assemblea continua, dunque, a mantenere una capacità emendativa molto elevata, nonostante non rappresenti la sede più adatta per un esame approfondito dei contenuti normativi.

Nel 2015 quasi metà delle leggi (49%) sono state approvate con atti di indirizzo (ordini del giorno); nel 2014 erano state il 54%.

Si conferma poi la tendenza a presentare atti di indirizzo in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

1.4.8 - Rinvio ad atti non legislativi

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della “delegificazione”, qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l’effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

Anno 2015 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi

N. leggi	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di Leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
35	14	68	40%	5

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto “regolativo”, diretto a completare la disciplina legislativa.

Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della “delegificazione”: per il 2015 la percentuale di leggi che rinviano ad atti non legislativi diminuisce rispetto al 2014, passando dal 50 al 40%, mentre aumenta leggermente il numero medio di rinvii per legge (ovvero il rapporto tra numero totale dei rinvii e numero delle leggi che operano i rinvii medesimi), che passa da 4 a 5.

Anno 2015 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi prevedendo il parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con parere della Commissione	Totale pareri della Commissione	% di leggi con parere della Commissione	N. medio di pareri della Commissione per legge
35	8	12	23%	1,5

A fronte di una percentuale di leggi con parere delle Commissioni sostanzialmente stabile rispetto al 2014 (23 contro 21%), diminuisce in termini significativi il numero medio di pareri per legge che passa dal valore di 4,6 del 2014 all’1,5 del 2015.

XI Legislatura, anni 2013 e 2014 - Leggi che rinviano a regolamenti e relativo stato di attuazione

N. leggi con rinvii	N. leggi attuate	% di attuazione
11	9	82

Nei primi due anni dell'attuale legislatura, il 2013 e il 2014, sono state 11 le leggi a prevedere rinvii a regolamenti di attuazione (escludendo dalla rilevazione la legge finanziaria e la legge di assestamento del bilancio). Di queste, 9 hanno visto l'adozione di almeno un regolamento attuativo al 15 settembre 2016, per una percentuale complessiva di attuazione dell'82%.

1.4.9 - Istituzione di organismi collegiali

Anno 2015 - Leggi che prevedono l'istituzione di organismi collegiali

N. leggi	Leggi istitutive di organismi collegiali	Totale organismi collegiali istituiti
35	2	3

Nel 2015 sono state solo 2 le leggi istitutive di organismi collegiali (LR 23/2015 "Norme regionali in materia di beni culturali" e la LR 31/2015 "Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate"), contro le 4 del 2014 e le 5 del 2013. Gli organismi istituiti sono 3 (la Commissione tecnico-scientifica per i musei, la Conferenza della rete bibliotecaria regionale, la Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate), a fronte dei 7 del 2014 e dei 6 del 2013.

Entrambe le leggi individuano direttamente i componenti (senza operare rinvii a successivi atti amministrativi) ed è sempre prevista la partecipazione gratuita i lavori.

1.4.10 - Entrata in vigore

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata	Leggi con entrata in vigore posticipata
35	13	20	2

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto; anticipata, ovvero con entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo; posticipata, con entrata in vigore successiva ai quindici giorni dalla pubblicazione.

Rispetto al 2014, è confermata la percentuale di leggi con entrata in vigore anticipata (il 57%), mentre la novità è data dalla presenza di due leggi con entrata in vigore successiva ai quindici giorni ordinariamente previsti dallo Statuto.

1.4.11 - Abrogazioni

Anno 2015 - Numero delle leggi recanti abrogazioni

Totale leggi	Leggi recanti abrogazioni
35	17

Anno 2015 - Saldo della produzione legislativa

Leggi	N.ro
Approvate	35
Integralmente abrogate	13
Saldo	22

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi rispetto alla tipologia di abrogazione recata

TIPOLOGIA DI ABROGAZIONE	N. leggi
Solo abrogazioni integrali	2
Solo abrogazioni parziali	13
Abrogazioni integrali e parziali	2

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi rispetto all'efficacia delle abrogazioni

EFFICACIA	N. leggi
Solo efficacia immediata	10
Solo efficacia differita a data certa	4
Solo efficacia condizionata al verificarsi di un certo evento	1
Diversi regimi di efficacia	2

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

Nel 2015 sono state 17 le leggi recanti disposizioni abrogative.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, ha registrato un incremento di 22 leggi rispetto alla situazione al 31 dicembre 2014.

L'insieme delle leggi regionali quindi nel 2015 è ancora aumentato, come era già accaduto nel 2013 e nel 2014, e in misura anche superiore ai saldi allora registrati.

Confrontando gli anni 2013, 2014 e 2015, si nota un saldo positivo in crescita rispettivamente di 17, 21 e 22 leggi.

1.4.12 - Natura della potestà legislativa

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
primaria	19	54
concorrente	10	28
residuale	2	6
mista	2	6
delegata	1	3
integrativa attuativa	1	3
Totale	35	100

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

La potestà primaria risulta la più esercitata, interessando il 54% del totale delle leggi.

L'uso della potestà primaria (statutaria) sommata alla potestà residuale dà una percentuale del 60%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva" della Regione. Rispetto al 2014 si registra una diminuzione della "potestà esclusiva" di circa il 10%, e un aumento della potestà concorrente, esercitata per il 18% nel 2014.

1.4.13 - Tipologia della normazione

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Bilancio	-	4	-	4	11
Istituzionale	1	4	1	6	17
Settore	12	5	-	17	49
Intersettoriale	2	3	-	5	14
Manutenzione	-	3	-	3	9
Comunitaria	-	-	-	-	-
Provvedimento	-	-	-	-	-
Totale	15	19	1	35	100

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di bilancio: i provvedimenti tipici relativi alle manovre di bilancio previsti dalle disposizioni della legge regionale 21/2007 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" che, nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo: legge di stabilità, di bilancio, di assestamento e di rendiconto;
- legge comunitaria: la legge approvata annualmente ai sensi della legge regionale 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi istituzionali: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di settore: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di manutenzione: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi provvedimento: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

1.4.14 - Dimensioni astratte di contenuto

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Generale	2	9	1	12	34
Settoriale	10	10	-	20	57
Microsezionale	3	-	-	3	9
Individuale	-	-	-	-	-
Totale	15	19	1	35	100

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico;
- leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto;
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti.

Prevale nettamente la dimensione settoriale che interessa il 57% delle leggi. Assenti, come nel 2014, le leggi a carattere individuale.

1.4.15 - Tecnica redazionale

Anno 2015 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Testo nuovo	7	6	1	14	40
Novella	7	6	-	13	37
Testo misto	1	7	-	8	23
Totale	15	19	1	35	100

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- testo misto: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti.

La tecnica redazionale del testo nuovo è utilizzata quasi nella stessa misura della novella. Si segnalano le seguenti leggi regionali che contengono discipline organiche e di riordino in diverse materie:

- Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali"
- Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque"
- Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 "Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro"
- Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali"
- Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 "Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali"
- Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 "Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle 'Strade del Vino e dei Sapori' della regione Friuli Venezia Giulia"

- Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 "Norme regionali in materia di beni culturali".

1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge 17/2007 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa. Tale obiettivo trova poi concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio, che attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

In attuazione quindi del mandato conferito dalla legge 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ($p=50$).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità $p=20$; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione $p=30$; semplificazione normativa e riordino $p=35$; semplificazione amministrativa $p=15$.

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** - ricorre in caso di:
 - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
 - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
 - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
- **Semplificazione amministrativa** - ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state oggetto di valutazione 30 delle 35 leggi approvate. Si sono escluse le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, che per il loro contenuto non si prestano a essere considerate sotto il profilo qualitativo, nonché la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

Anno 2015 - Dati sintetici della qualità legislativa

Qualità redazionale

	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	26	4	29	1
% sul totale	87	13	97	3

Qualità tecnica

	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa	
	presente	assente	presente	assente
N. leggi	9	21	7	23
% sul totale	30	70	23	77

Anno 2015 - Distribuzione delle leggi per classi di qualità

Classi di qualità	N. leggi	%
molto bassa (0-15)	1	3
bassa (20-35)	4	13
media (45-55)	16	54
alta (65-80)	1	3
molto alta (85-100)	8	27

Le leggi giudicate adeguate rispetto ai parametri di qualità redazionale sono in netta maggioranza, l'87% del totale con riferimento al parametro dell'omogeneità, il 97% rispetto alla semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione.

Va evidenziato che 5 leggi sono state ritenute non adeguate rispetto all'omogeneità di contenuto a causa della presenza di norme intrusive, estranee alle materie trattate nell'articolo.

Per quel che concerne la qualità tecnica, le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione normativa e amministrativa sono, rispettivamente, il 30% e il 23% del totale.

Rispetto alla distribuzione per classi di qualità, l'83% delle leggi valutate (25 su 30) si colloca nelle fasce media, alta e molto alta.

Dal confronto con i dati del 2014 emerge un miglioramento della qualità redazionale, sia sotto il profilo dell'omogeneità (le leggi adeguate rispetto a tale parametro passano dal 67% del 2014 all'87% del 2015), che della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione (dall'87% del 2014 al 97% del 2015).

In ordine alla qualità tecnica, diminuiscono le leggi con caratteristiche di semplificazione normativa, dal 42% del 2014 al 30% del 2015, mentre aumenta leggermente il dato delle leggi con caratteristiche di semplificazione amministrativa, che passano dal 21% del 2014 al 23% del 2015.

Estendendo il confronto alla qualità legislativa nel suo complesso, emerge un miglioramento, stante l'aumento delle leggi collocate in fascia medio-alta (con indice di qualità da 45 a 100), che passano dal 71% del 2014 all'83% del 2015.

1.4.17 - Leggi relative alla manovra di bilancio

La legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità di innovare l'ordinamento normativo vigente, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale, delle peculiari procedure cui sono assoggettate e della loro particolare valenza politico-istituzionale di principali atti ricorrenti di attuazione e modulazione del programma di governo.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica di per sé l'attenzione dovuta a tali provvedimenti, che rappresentano una parte assai rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate e per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia in termini di tempo dedicato al loro esame.

La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo della nostra Regione e della legislazione regionale in generale.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa, le grandezze più significative da prendere in considerazione riguardano il numero dei commi e dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli, di norma bassa, in quanto gli stessi vengono abitualmente riferiti ai grandi settori dell'Amministrazione regionale: spesso un singolo articolo contiene una pluralità di disposizioni su materie assai eterogenee.

La tabella e il grafico seguenti presentano la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri, sia in valori assoluti che in percentuale sulla legislazione regionale dell'anno di riferimento, per tutte le leggi relative alla manovra di bilancio approvate nella X e XI legislatura fino al 31 dicembre 2015.

Anno 2015 - Dimensioni delle leggi relative alla manovra di bilancio in articoli, commi e caratteri per gli anni 2008-2015

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2015	Legge collegata (33/2015)	8	186	98.672						
	Legge di stabilità 2016 (34/2015)	10	351	139.699						
	Assestamento 2015	17	525	227.246						
Totale 2015		35	1.062	465.617	790	3.361	1.440.926	4,43%	31,60%	32,31%
2014	Fin 2014 (LR 27/2014)	16	718	294.682						
	Assestamento 2014	16	528	217.984						
Totale 2014		32	1.246	512.666	693	2.961	1.278.476	4,61%	42,08%	40,09%
2013	Fin 2013 (LR 23/2013)	16	306	126.967						
	Assestamento 2013	16	472	193.255						
Totale 2013		32	778	320.222	557	2.163	925.105	5,75%	35,96%	34,61%
2012	Fin 2013 (LR 27/2012)	16	1.237	445.827						
	Assestamento 2012	15	928	398.903						
Totale 2012		31	2.165	844.730	825	4.100	1.660.024	3,75%	52,80%	50,88%
2011	Fin 2012 (LR 18/2011)	19	1.093	405.910						
	Assestamento 2011	15	861	441.314						
Totale 2011		34	1.954	847.224	386	2.829	1.216.551	8,80%	69,1%	69,64%
2010	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2010		32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
2009	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2009		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
2008	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%

Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale della produzione legislativa

Nel 2015 a seguito dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 118/2011, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adeguato le proprie regole contabili e le classificazioni di Bilancio adottando nuovi schemi di Bilancio e nuovi strumenti finanziario-contabili. In conseguenza del nuovo assetto normativo, il principale documento di programmazione finanziaria regionale, ovvero la "Legge Finanziaria", è stato sostituito da due nuovi strumenti: la "Legge di stabilità" e la "Legge collegata alla manovra di Bilancio".

Anche nel 2015 le leggi relative alla manovra di bilancio hanno mantenuto dimensioni piuttosto considerevoli rispetto alla produzione legislativa annuale.

Considerando il numero di commi e di caratteri, che come detto precedentemente rappresentano le grandezze più significative ai fini di una valutazione di incidenza sull'insieme della produzione legislativa, le leggi in questione pesano per poco più del 30% sul totale delle leggi.

È da rilevare comunque che tale dato è il più basso tra quelli registrati a partire dal 2008.

2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2015

Le elaborazioni del presente capitolo si riferiscono alla tabella 2 riportata in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2015, compresi quelli divenuti legge (non rientrano nella rilevazione gli stralci).

2.1 - Titolari dell'iniziativa legislativa

Anno 2015 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	21	40
Consiglio	31	60
Popolare	-	-
Totale	52	100

Nel 2015 sono stati presentati 52 progetti di legge, in incremento sia rispetto al dato del 2014 (49) che rispetto a quello del 2013 (41).

L'iniziativa legislativa consiliare nel 2015 è significativamente superiore a quella della Giunta regionale (rispettivamente 60% e 40%), a differenza di quanto registrato nell'anno 2014 allorché i valori erano sostanzialmente equivalenti (51% iniziativa consiliare e 49% iniziativa giuntale). Nel 2013, anno di passaggio tra la X e l'XI legislatura, rispetto ai progetti di legge presentati nella nuova legislatura, l'iniziativa consiliare era stata pari al 54%.

L'iniziativa giuntale (40%) risulta ridimensionata rispetto al 49% del 2014 e al 46% del 2013 (dato riferito ai soli progetti di legge presentati nella XI legislatura).

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2015, come del resto in tutti gli anni precedenti.

2.2 - Iniziativa legislativa consiliare

Anno 2015 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	5	16
Opposizione	23	74
Trasversale	3	10
Totale	31	100

Le proposte sottoscritte dai consiglieri di maggioranza (16%) registrano un importante incremento rispetto al 2014 (8%), pur restando al di sotto del valore del 2013, riferito all'attuale legislatura (20%); al contempo, quelle sottoscritte dai consiglieri di opposizione registrano il valore più alto della legislatura, al 74%, contro il 68% del 2014 e il 60% del 2013.

L'iniziativa legislativa trasversale, frutto della collaborazione tra gruppi di maggioranza e opposizione, si riduce in percentuale al 10%, contro il 24% del 2014 e il 20% del 2013.

Anno 2015 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. progetti di legge	%
Monogruppo	18	58
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	10	32
Trasversale (maggioranza e opposizione)	3	10
Totale	31	100

Le iniziative riconducibili a uno solo gruppo (58%) rappresentano la parte di gran lunga più significativa dell'iniziativa consiliare, pur risultando in lieve flessione rispetto al dato del 2014 (60%), ma risultando comunque decisamente superiori rispetto al 27% del 2013.

Le iniziative di coalizione passano dal 16% del 2014 al 32% dell'anno in esame, pur restando lontane dal valore registrato nell'attuale legislatura nel 2013 (53%).

La collaborazione tra gruppi consiliari appartenenti a schieramenti diversi subisce una riduzione sia rispetto al dato del 2014 (24%) che rispetto a quello del 2013 (20%).

2.3 - Macrosettori di intervento legislativo

Anno 2015 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2015 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	8	15
Ordinamento istituzionale	9	17
Servizi alle persone e alla comunità	19	36
Sviluppo economico e attività produttive	7	14
Territorio, ambiente e infrastrutture	8	16
Multisetto	1	2
Totale	52	100

Anche nel 2015, come negli anni precedenti, l'iniziativa legislativa si è concentrata sul macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità, che pesa per il 36% sul totale dei progetti di legge presentati.

Gli altri macrosettori presentano valori percentuali molto vicini e praticamente pari alla metà del valore dei Servizi alle persone e alla comunità.

Costituisce un dato nuovo rispetto al 2014 e al 2013, la presenza di una iniziativa legislativa multisetto.

2.4 - Esito dei progetti di legge presentati nell'anno 2015

Anno 2015 - Situazione dei progetti di legge

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	17	32
In corso di esame	3	6
Approvati	31	60
Respinti	-	-
Ritirati	1	2
Totale	52	100

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2015 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea.

Tra i progetti di legge approvati sono stati conteggiati anche quelli unificati/assorbiti.

I progetti di legge giacenti salgono al 32%, rispetto al 29% del 2014 e al 24% del 2013 (dato questo riferito ai progetti di legge presentati sia nella X che nell'XI legislatura).

Nel 2015 i progetti di legge in corso di esame sono il 6%, come nel 2014, mentre erano assenti nel 2013.

La percentuale dei progetti di legge approvati dall'Assemblea, pari al 60%, diminuisce leggermente rispetto al 63% del 2014. Il valore è invece nettamente superiore al 2013 (49%), che è stato peraltro un anno particolare, di passaggio dalla X all'XI legislatura, in cui il 27% dei progetti di legge presentati è decaduto per fine legislatura.

Anno 2015 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti	%
Giunta	-	-
Maggioranza	1	6
Opposizione	16	94
Trasversale	-	-
Totale	17	100

La quasi totalità dei progetti di legge giacenti sono dell'opposizione, come nel 2014 e nel 2013.

Un unico provvedimento giacente è riconducibile all'iniziativa della maggioranza.

Tutti evasi, come nel 2013, i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale; solo nel 2014 ne era rimasto 1 giacente.

Anno 2015 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2015 e approvati dall'Assemblea secondo il soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge approvati	%
Giunta	19	61
Maggioranza	4	13
Opposizione	5	16
Trasversale	3	10
Totale	31	100

Anche rispetto ai progetti di legge presentati nel corso del 2015, risulta confermata la netta prevalenza delle iniziative della Giunta regionale.

Da segnalare che i 5 progetti di legge dell'opposizione sono stati approvati tutti in abbinamento ad altri progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale o della maggioranza.

3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Anno 2015 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero	Media	
regolamenti	114	articoli per regolamento	13
articoli	1.518	commi per regolamento	35
commi	4.025	commi per articolo	3
caratteri	1.160.971	caratteri per articolo	765

Nel 2015 i regolamenti approvati dall'Esecutivo sono stati 114, in aumento rispetto agli anni 2014 e 2013, in cui erano stati approvati, rispettivamente, 97 e 77 regolamenti.

La struttura dei regolamenti resta confermata rispetto al numero medio di articoli: 13, contro i 12 registrati nel 2014 e nel 2013.

Cambia invece in maniera significativa il numero di caratteri per articolo, che si riduce a 765, contro i 1.204 caratteri del 2014 e i 1.577 caratteri del 2013.

Anno 2015 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore

Macrosettori	N. Regolamenti	%
Ordinamento istituzionale	8	7
Sviluppo economico e attività produttive	54	47
Territorio ambiente e infrastrutture	12	11
Servizi alle persone e alla comunità	35	31
Finanza regionale	5	4
Totale	114	100


I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Anche nel 2015 le frequenze più alte continuano a registrarsi in due settori: quello dello sviluppo economico e attività produttive (con una percentuale del 47% in calo rispetto al 52% del 2014 ma in incremento rispetto al 40% del 2013) e quello dei servizi alle persone e alla comunità (con una percentuale del 31%, in flessione rispetto al 35% del 2014 e al 40% del 2013) che, complessivamente, raccolgono ben il 78% del totale.

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 114 regolamenti emanati, 45 attengono alla manutenzione normativa, ovvero alla modifica di precedenti

provvedimenti, con una percentuale pari al 39% del totale, in riduzione sia rispetto alla percentuale del 2014 (56%) che del 2013 (58%). Gli altri sono regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

Anno 2015 - Rapporto leggi/regolamenti



Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, pari al 76%, in linea con il 77% del 2014 e con il 76% del 2013.

4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo sulla Giunta regionale si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

4.1 - Sindacato ispettivo

Anno 2015 - Atti di sindacato ispettivo presentati nel 2015

	presentati	%
Interpellanze	26	5
Interrogazioni a risposta scritta	106	21
Interrogazioni a risposta orale	238	47
Interrogazioni a risposta immediata	140	27
Totale	510	100

Diminuisce leggermente il numero di atti di sindacato ispettivo presentati nel corso del 2015: dai 531 atti del 2014 si passa a 510.

La distribuzione tra le diverse tipologie sostanzialmente conferma le risultanze del 2014: 5% di interpellanze, 21% di interrogazioni a risposta scritta, 47% di interrogazioni a risposta orale, 27% di interrogazioni a risposta immediata.

Lo strumento più utilizzato continua a essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per il 95% sul complesso degli atti presentati.

Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2015 e relativo tasso di evasione al 30 giugno 2016

	presentati	evasi	% di evasione
Interpellanze	115	49	43
Interrogazioni a risposta scritta	268	107	40
Interrogazioni a risposta orale	560	256	46
Interrogazioni a risposta immediata	352	331	94
Totale	1.295	743	57

Sono 1.295 gli atti di sindacato ispettivo complessivamente presentati da inizio della XI legislatura al 31 dicembre 2015.

Il tasso di evasione complessivo al 30 giugno 2016 è del 57%.

Il migliore risultato è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 94%.

Interpellanze, interrogazioni a risposta scritta e interrogazioni a risposta orale registrano tassi di evasione sostanzialmente allineati, con valori rispettivamente al 43, 40 e 46%.

Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2015 distinti per Gruppo consiliare

	Interpellanze	Interrogazioni a risposta scritta	Interrogazioni a risposta orale	Interrogazioni a risposta immediata	Totale presentati
PD	4	4	60	47	115
CITTADINI	5	1	1	5	12
SEL	1	18	2	15	36
AR	18	14	53	24	109
M5S	12	88	30	108	238
PDL/FI	70	68	304	62	504
MISTO	4	34	80	28	146
NCD-Fdl/AN	12	34	14	42	102
LN	-	14	23	21	58
Totale	126	275	567	352	

Con un totale di 504 atti, sono i consiglieri del Gruppo PDL/FI ad avere presentato il maggior numero di atti di sindacato ispettivo da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2015.

Atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XI legislatura al 30 giugno 2016 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2015)

	Interpellanze	Interrogazioni a risposta scritta	Interrogazioni a risposta orale	Interrogazioni a risposta immediata	Totale evasi
PD	3	-	27	46	76
CITTADINI	1	-	1	4	6
SEL	1	9	1	15	26
AR	7	6	25	23	61
M5S	3	32	14	106	155
PDL/FI	33	35	132	58	258
MISTO	1	8	39	25	73
NCD-Fdl/AN	4	12	5	36	57
LN	-	8	16	21	45
Totale	53	110	260	334	

Tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XI legislatura al 30 giugno 2016 distinti per Gruppo consiliare

	presentati	evasi	% di evasione
PD	115	76	66
CITTADINI	12	6	50
SEL	36	26	72
AR	109	61	56
M5S	238	155	65
PDL/FI	504	258	51
MISTO	146	73	50
NCD-FdI/AN	102	57	56
LN	58	45	78

Il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è la Lega Nord, col 78%, seguita da SEL al 72%. I Gruppi consiliari con le percentuali più basse sono i Cittadini e il Misto, col 50% ciascuno, e il PDL/FI, con 51%.

4.2 - Indirizzo politico

Anno 2015 - Attività di indirizzo politico in Assemblea

	presentati
Mozioni	79
Ordini del giorno su progetti di legge	174
Ordini del giorno su petizioni	-
Ordini del giorno su mozioni	1
Voti alle Camere e al Governo	5
Totale	259

L'attività di indirizzo politico registra il valore più elevato dell'XI legislatura, con 259 atti presentati, contro i 203 del 2014 e i 127 del 2013.

Sono state presentate 79 mozioni, contro le 59 del 2014 e le 30 del 2013. Gli ordini del giorno sui progetti di legge sono stati 174, contro i 135 del 2014 e i 92 del 2013.

Non vi sono stati ordini del giorno su petizioni (come nel 2014 e nel 2013). È stato presentato solo un ordine del giorno riferito a una mozione (erano stati 7 nel 2014 e 2 nel 2013).

Sono stati presentati 5 voti alle Camere e al Governo, contro i 2 del 2014 e i 3 del 2013.

Mozioni e ordini del giorno su progetti di legge sono le tipologie di atti di indirizzo maggiormente utilizzate.

Atti di indirizzo politico presentati da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2015 e relativo tasso di approvazione/accolgimento

	presentati	approvati/accolti	% di approvazione/accolgimento
Mozioni	168	61	36
Ordini del giorno su progetti di legge	401	247	62
Ordini del giorno su petizioni	-	-	-
Ordini del giorno su mozioni	10	10	100
Voti alle Camere e al Governo	10	6	60

La rilevazione del tasso di approvazione/accolgimento di mozioni e voti alle Camere e al Governo si riferisce alla situazione al 30 giugno 2016.

4.3 - Controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare

L'analisi che segue considera lo stato delle comunicazioni giuntali - previste dall'articolo 138 *sexies* del Regolamento interno - con riguardo agli atti d'indirizzo consiliare adottati dal Consiglio regionale al 31 dicembre 2015.

Nel corso della legislatura la Giunta regionale ha dato riscontro a 36 atti d'indirizzo sui 310 adottati (=11,6%) mediante le comunicazioni scritte previste dalla norma regolamentare in attuazione dell'articolo 5, comma 4, lettera d) della legge regionale c.d. "statutaria" 17/2007. A non considerare gli atti adottati nell'ultimo scorcio del 2015 (sessione di bilancio) e perciò trasmessi alla Giunta ad inizio del nuovo anno, la percentuale del riscontro sale al 12,8%.

XI legislatura. Gli atti di indirizzo consiliare e i riscontri giuntali al 31.12.2015

Tipo atto	ATTI D'INDIRIZZO				ATTI RISCONTRATI	
	2013	2014	2015	Tot.	N. atti	%
Mozioni	10	19	22	51	14	27,5%
Odg - Mozioni	1	5	1	7	-	-
Odg - Ddl/Pdl	47	105	95	247	21	8,5%
Odg - Comunicazioni della Giunta	1	-	-	1	1	100%
Odg - Documento di indirizzi	-	2	-	2	-	-
Odg - Voto alle Camere	1	1	-	2	-	-
Totale atti adottati	60	132	118	310	36	11,6%
Atti rimessi alla Giunta al 2015				273	35	12,8%

Le note di attuazione presentate al Consiglio regionale riguardano 9 atti adottati nel 2013, 21 adottati nel 2014 e 6 adottati nel 2015. 29 riscontri sono stati oggetto d'esame nel corso dell'anno.

La tabella che segue illustra la distribuzione per settore d'intervento degli atti d'indirizzo adottati fino al 2015 con le relative informative giuntali pervenute entro l'anno. L'attività d'indirizzo del Consiglio ha interessato prevalentemente il settore della sanità (42 atti), che registra 4 informative presentate al Consiglio. Il settore con la migliore percentuale di riscontro ed anche il maggior numero di atti riscontrati è quello del Bilancio - finanze - credito - patrimonio (7 atti che rappresentano il 77,8%).

XI legislatura. Ripartizione per settore degli atti d'indirizzo e dei riscontri giuntali

Settore	Atti	Riscontri	%
Sanità	42	4	9,5%
Cultura	22	-	-
Tutela dell'ambiente -inquinamenti	20	1	5,0%
Istruzione - formazione professionale	20	1	5,0%
Assistenza e sicurezza sociale	19	1	5,3%
Problemi generali – istituzionali- rapporti con lo Stato	18	1	5,6%
Agricoltura	16	2	12,5%
Trasporti e comunicazioni	16	1	6,3%
Lavoro - movimenti migratori	15	3	20,0%
Enti locali - forme associative - deleghe	13	1	7,7%
Industria - commercio - artigianato	12	5	41,7%
Bilancio - finanze - credito - patrimonio	9	7	77,8%
Opere pubbliche ed edilizia	8	1	12,5%
Turismo	8	2	25,0%
Organizzazione regionale	7	2	28,6%
Sport - tempo libero	6	-	-
Caccia - pesca	5	1	20,0%
Pianificazione territoriale - urbanistica	3	-	-
Programmazione	1	-	-
Plurisettoriali	9	-	-
Materia e settore non indicati	41	3	7,3%
TOTALE	310	36	11,6%

5 - PETIZIONI

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio ogni cittadino italiano, nato o residente in regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

L'art. 135 prevede poi che l'esame della petizione abbia luogo nella Commissione competente e si possa concludere in tale sede con l'accoglimento, l'archiviazione o la remissione all'Assemblea. È altresì previsto che petizioni riguardanti il medesimo argomento di progetti di legge siano discusse congiuntamente con gli stessi.

Anno 2015 - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti
8	4	2	2

Nel corso del 2015 sono state presentate 8 nuove petizioni.

Al 30 giugno 2016: 2 hanno concluso il loro iter in Commissione; 4 hanno avviato l'esame in Commissione con l'audizione dei firmatari; 2 sono giacenti, ovvero non sono state finora prese in esame dalla Commissione competente.

Delle 2 petizioni giunte a fine iter, una è stata approvata in Commissione, mentre per l'altra la Commissione ha adottato una specifica risoluzione (trasmessa alla Giunta regionale) che ne ha rimodulato i contenuti.

XI legislatura - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti
24	9	6	9

Dall'inizio della XI legislatura al 31 dicembre 2015 sono state presentate 24 petizioni. Al 30 giugno 2016: 6 hanno concluso l'iter; 9 hanno iniziato l'esame in Commissione con l'audizione dei firmatari; 9 sono giacenti.

Delle 6 petizioni giunte a fine iter, una sola è stata respinta. In 2 casi l'iter si è concluso in Commissione.

Le materie maggiormente coinvolte risultano nell'ordine la tutela della salute (7 petizioni), la viabilità (5 petizioni) e la tutela dell'ambiente (4 petizioni).

6 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

6.1 - Commissioni

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche quella consultiva che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

Anno 2015 -Attività delle Commissioni di merito

Commissioni	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	33	72	11	5	9	2
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	45	79	99	2	5	10
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	44	95	104	10	10	7
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	40	71	100	7	8	8
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	40	64	56	9	15	6
VI ISTRUZIONE, BENI CULTURALI E SPORT	41	75	69	8	2	6
Totale	243	456	439	41	49	39

L'attività delle Commissioni, rispetto al 2014, ha visto una diminuzione nel numero complessivo delle sedute (243 contro le 257 del 2014), delle ore di attività (456 contro le 549 del 2014) e nel numero complessivo dei soggetti auditi (439 rispetto ai 671 del 2014).

Sono aumentati i progetti di legge esaminati, tanto in sede referente, che consultiva. In sede referente sono stati esaminati 49 provvedimenti, contro i 28 del 2014; l'aumento maggiore ha interessato la III Commissione che ha esaminato 10 progetti di legge contro i 6 del 2014, la IV Commissione che ha esaminato 8 progetti di legge contro i 2 del 2014 e la V Commissione che ha esaminato 15 progetti contro gli 8 del

2014). In sede consultiva sono stati esaminati 39 progetti di legge contro i 33 del 2014.

Nel 2015 l'insieme delle Commissioni di merito ha dedicato ai propri lavori una media di 35 sedute (37 sedute nel 2014) con 65 ore di attività (78 nel 2014), esaminando in media 7 provvedimenti in sede referente (4 nel 2014) e 6 provvedimenti in sede consultiva (5 nel 2014), esprimendo in media 7 pareri su atti della Giunta (5 nel 2014) e sentendo in audizione 73 soggetti (112 nel 2014).

6.2 - Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

La sottostante tabella riepiloga i dati quantitativi dell'attività svolta nel 2015 dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. Il numero delle sedute registra un aumento rispetto all'anno precedente (+4) e rispetto alla media della X legislatura (12,1 sedute l'anno). L'attività svolta in sede plenaria registra l'esame di 40 atti e 13 pareri resi alle competenti Commissioni permanenti, in netto aumento rispetto all'anno precedente (7 atti e 5 pareri) e ai corrispondenti valori medi della X legislatura pari a 19,8 atti e 8,1 pareri.

Tra gli atti esaminati, due sono le proposte di nuove missioni valutative, entrambe approvate dal Comitato: <<Valutazione degli effetti della politica promossa dalla legge regionale 6/2003 recante riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>> e <<Valutazione degli effetti delle politiche regionali in materia di alberghi diffusi e bed and breakfast - L.R. 2/2002>>, mentre in corso di svolgimento è rimasta la missione valutativa riguardante <<Assicurazione per responsabilità civile in ambito sanitario: vantaggi e svantaggi del nuovo modello assicurativo>>.

La missione valutativa sulle politiche abitative si pone nell'ambito del Programma delle iniziative di valutazione, approvato nel 2015 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Comitato d'intesa con le Commissioni di merito. Lo svolgimento è stato affidato a una società di ricerca, che ha consegnato la relazione conclusiva a fine anno.

Il Comitato ha inoltre approvato il Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari per l'anno 2013.

Anno 2015 - Attività del Comitato LCV

	Totale
Sedute	15 (4 UP)
Atti esaminati	
-29 note di attuazione ad atti di indirizzo	40
-2 progetti di legge (clausola valutativa)	
-3 relazioni inerenti il Rendiconto generale della Regione	

- 2 relazioni della Corte dei Conti sulle coperture finanziarie delle leggi regionali
- 2 proposte di missione valutativa
- 1 proposta di attivazione di clausola valutativa
- 1 relazione della Giunta su clausola valutativa

Pareri resi alle Commissioni di merito 13

Missioni valutative (in svolgimento) 3

6.3 - Assemblea

Anno 2015 - Attività dell'Assemblea

Tipo di attività	N.ro
Leggi approvate	35
Delibere non legislative	8
Nomine e designazioni	10
Votazioni	1.831
Sedute	73
Ore di attività	253

Nel 2015 l'Assemblea si è riunita per 253 ore (contro le 262 del 2014), ha effettuato 73 sedute (contro le 75 del 2014) e 1.831 votazioni complessive (contro le 1.850 del 2014); il numero delle leggi approvate è aumentato (35 leggi contro le 28 del 2014); sono aumentate anche le delibere non legislative (8 contro le 7 del 2014); sono diminuite in termini significativi le nomine e designazioni (10 contro le 28 del 2014).

6.4 - Altri organi consiliari

Anno 2015 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute
Conferenza Capigruppo	33
Conferenza Presidenti Commissione	3
Ufficio di Presidenza	26
Giunta elezioni	4
Giunta delle nomine	4
Giunta per il regolamento	3

Nel 2015 l'Ufficio di Presidenza ha avuto una notevole diminuzione dell'attività (26 sedute contro le 56 del 2014). Aumentano le sedute della Conferenza dei Capigruppo (33 contro le 30 del 2014) e della Giunta elezioni (4 rispetto alle 0 del 2014); in diminuzione le sedute della Giunta delle nomine (4 rispetto alle 7 del 2014); stabile il numero di sedute della Conferenza dei Presidenti di Commissione (3 anche nel 2014) e della Giunta per il regolamento (3 anche nel 2014).

Anno 2015 - Attività della Giunta delle nomine

	N.ro
candidature esaminate	22
candidati auditi	-
nomine dirette	-
designazioni	10
enti/organismi interessati	5
pareri su nomine presidenti/ vicepresidenti	7
enti/organismi interessati	5

Nel 2015 la Giunta per le nomine ha esaminato 22 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'Esecutivo (contro le 45 del 2014), ha effettuato 10 designazioni (contro le 6 del 2014) e nessuna nomina diretta (contro le 19 del 2014).

7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

La produzione legislativa dell'anno registra l'approvazione di tre leggi regionali corredate di clausola valutativa:

- LR 9 dicembre 2015, n. 31 <<Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate>>
- LR 10 luglio 2015, n. 15 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>>
- LR 20 febbraio 2015, n. 3 <<RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali>>

Delle tre nuove clausole, solo quella della legge n. 31 in materia di immigrazione è passata al vaglio del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con successivo sostanziale recepimento della proposta di riformulazione avanzata dall'organo nel parere di competenza. Le altre due clausole sono invece frutto di emendamenti presentati da consiglieri componenti del Comitato.

Dal Comitato è stata esaminata, con proposta di riformulazione, anche la clausola valutativa prevista nella proposta di legge n. 44 <<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>, ancora all'attenzione della Commissione di merito.

Nella tabella che segue sono riportate le relazioni informative da clausole valutative pervenute ed esaminate nella legislatura in corso. Al 31.12.2015 erano pervenute due sole relazioni, quella concernente la L.R. 29/2007 in materia di tutela alla lingua friulana - non esaminata - e quella prevista dalla L.R. 14/2010 in materia di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione - esaminata nel 2016 insieme alla seconda relazione pervenuta.

Nel 2015 il Comitato ha avviato l'attivazione della clausola valutativa della legge n. 4/2014 in materia di azioni a sostegno delle attività produttive, che lascia al Comitato, d'intesa con le Commissioni competenti, il compito di richiedere alla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare l'impatto delle diverse linee di finanziamento nel sostegno della capacità delle imprese di rimanere in attività e mantenere e migliorare fatturato e livelli occupazionali.

Analogamente aveva riguardato nel 2014 la clausola valutativa prevista nella legge 9/2013 in materia di interventi anticrisi, con una richiesta di audizione dell'Assessore competente, che aveva prodotto a fine anno una prima informativa scritta, comunicando la propria disponibilità all'audizione che ha avuto luogo nel 2015.

Lo stato delle relazioni di ritorno dalle clausole valutative (al 31/12/2015)¹

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE/ANNO
31/2015 - Immigrazione - art. 24		
15/2015 - Sostegno al reddito - art. 12 (2 adempimenti)		
3/2015 - Rilancimpresa - art. 99		
26/2014 - Autonomie locali - art. 9		
23/2014 - Commercio equo e solidale - art. 9		
22/2014 - Invecchiamento attivo - art. 13		
21/2014 - Diritto allo studio universitario - art. 10 (2 adempimenti)		
4/2014 - Sostegno attività produttive - art. 25 (2 adempimenti)		
1/2014 - Gioco d'azzardo - art. 10 (2 adempimenti)		
9/2013 - Sostegno/ rilancio produzione e occupazione - art. 11	Note riscontro dicembre 2014 e aprile 2015	Audizione ed esame note/2015
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPMI - art. 92		
2/2013 - Cannabinoidi - art. 7		
23/2012 - Volontariato - art. 38		
16/2012 - Riordino ERDISU - art. 31		
5/2012 - Autonomia dei giovani - art. 32		
9/2011 - Sistema informativo regionale - art. 12		

¹ Il complesso degli oneri informativi vigenti è riportato nella Tabella 3 in appendice

14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - art. 18	1/2014	
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - art. 3		
9/2009 - Polizia locale - art. 27		
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - art. 15		
29/2007 - Lingua friulana -art. 29	1/2013	
11/2006 - Famiglia e genitorialità -art. 24		
6/2006 - Cittadinanza sociale - art. 61		
29/2005 - Commercio - art. 105		
20/2005 - Servizi prima infanzia -art. 28		
18/2005 - Lavoro - art. 4		
7/2005 - Mobbing - art. 7		
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - art. 12		

8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Trattato di Lisbona e la conseguente legge 234 del 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" hanno valorizzato il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee.

Tale principio, introdotto nell'articolo 5 del Trattato CE dal Trattato di Maastricht, stabilisce che *"nei settori che non sono di sua competenza esclusiva la Comunità interviene, (...), soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario"* e impone alle Istituzioni dell'Unione europea di motivare e dimostrare caso per caso che un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente a livello nazionale o regionale.

In particolare, i parlamenti nazionali possono formulare pareri motivati di non conformità e, a seconda del quorum raggiunto:

- imporre alla Commissione di riesaminare la proposta e di motivarne l'eventuale conferma;
- costringere il Consiglio e il Parlamento della UE a un voto espresso sulla "pregiudiziale di sussidiarietà" sollevata dai Parlamenti nazionali.

Nell'esprimere i loro pareri motivati, ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera possono consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi.

Il Consiglio regionale ha recentemente introdotto delle modifiche al proprio Regolamento interno, prevedendo un'apposita sessione europea per l'esame congiunto del lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea; l'esame può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale.

Nell'ordinamento regionale il processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei è disciplinato dalla legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.), che all'art. 17 rubricato "Partecipazione alla formazione del diritto comunitario" recita:

"1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta

regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.

3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.

5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.”

La norma citata non rappresenta tuttavia, se non per alcuni aspetti nominali, l'attuazione della legge 234/2012. Per tale ragione il Consiglio regionale ha provveduto, nelle more dell'adeguamento legislativo, a disciplinare la propria partecipazione alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea mediante procedure delineate con regolamento interno.

L'art. 169 *ter*² del regolamento del Consiglio regionale rubricato “Sessione europea” stabilisce che “1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale, di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

3. La V Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.”

² Articolo aggiunto dall'articolo 12, delibera del Consiglio regionale 25 giugno 2014.

L'art. 170 del regolamento interno consiliare³ rubricato "Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea" recita:

"1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.

2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla V Commissione permanente, con parere delle Commissioni competenti per materia, l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La V Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla V Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.

4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni."

Infine l'art. Art. 170 bis⁴ del regolamento interno consiliare, rubricato "Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità" stabilisce che:

"1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome."

L'intento è quello di rafforzare il ruolo del Consiglio nell'analisi di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo mentre nuove procedure, in entrambi i casi con l'assegnazione dell'iter consiliare alla V Commissione permanente (affari istituzionali) e, per le parti di competenza, con parere delle altre Commissioni, sono state introdotte per la partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

³ Articolo sostituito dall'articolo 23, delibera del Consiglio regionale 25 ottobre 2007 e da ultimo nuovamente sostituito dall'articolo 13, delibera del Consiglio regionale del 25 giugno 2014.

⁴ Articolo aggiunto dall'articolo 14, delibera del Consiglio regionale del 25 giugno 2014.

Inoltre, i progetti di atti legislativi europei trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale (legge 234/2012) sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri e il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di un consigliere o di propria iniziativa, ne assegna l'esame alla V Commissione, che formulerà, in raccordo con la Giunta regionale, osservazioni.

In tale contesto, è prevista una più intensa informazione da parte del Presidente della Regione sull'attività della Commissione paritetica Stato-Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea e la V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni per definire indirizzi alla Giunta regionale relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Le risoluzioni poi adottate dalla V Commissione permanente sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti Organi statali. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.

Lo stesso iter è previsto per il controllo di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale: gli esiti del controllo di sussidiarietà e proporzionalità, approvati con risoluzione, sono in questo caso comunicati alle Camere e contestualmente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

8.1 - Risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'anno 2015

RISOLUZIONE n. 4

Sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni [COM(2014) 910 final] "Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 - Un nuovo inizio". Approvata dalla Commissione V del Consiglio regionale nella seduta del 15 gennaio 2015

RISOLUZIONE SESSIONE EUROPEA 2015

Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale con deliberazione n. 22 del 13 maggio 2015 ai sensi dell'articolo 169 ter del regolamento consiliare.

RISOLUZIONE n. 5

Sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda europea sulla migrazione" COM (2015) 240 final del 13 maggio 2015. Osservazioni ai sensi

degli articoli 9, 24 e 25 della legge 234/2012. Approvata dalla Commissione V del Consiglio regionale nella seduta del 3 giugno 2015.

RISOLUZIONE n. 6

Sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio COM (2015) 177 e sulla comunicazione "Revisione del processo decisionale in tema di organismi geneticamente modificati (OGM)" COM (2015) 176. Osservazioni ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea. Approvata dalla Commissione V del Consiglio regionale nella seduta del 3 giugno 2015.

8.2 - Partecipazione della Regione alla fase discendente

La legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea) all'art. 1 prevede che *"La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica."*

In questa direzione l'art. 3 della medesima legge regionale prevede che:

"1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.

4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge europea regionale."

In attuazione dell'articolo in questione e in adempimento all'art. 29, comma 3 della legge 234/2012, la Giunta regionale ha redatto la Relazione 2015 sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea del 29 dicembre 2014, che contiene la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale in relazione fra l'altro ai seguenti profili:

1. Reclami e procedure di infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'unione europea da parte della regione Friuli Venezia Giulia;
2. Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell'Unione europea e di sentenze della Corte di giustizia;
3. Questioni relative agli Aiuti di stato ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ex art. 88 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE).

Nella relazione al punto 2 è spiegato che con processo verbale n. 714 del 17 aprile 2015 la Giunta regionale ha deliberato di non procedere alla predisposizione della legge europea regionale, relativa all'anno 2015, prendendo atto del fatto che, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici, non sono emerse indicazioni né in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, né in merito a procedure di infrazione aperte che richiedessero una soluzione a livello legislativo.

8.3 - Provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea

Deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 154, pubblicata sul supplemento ordinario n. 6 del 18 febbraio 2015 al BUR n. 7 del 18 febbraio 2015, recante "Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al regolamento (ce) n. 853/2004."

Decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 37, pubblicato sul BUR n. 10 del 11 marzo 2015, "Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del regolamento (ce) n. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008)."

Decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 020/Pres., pubblicato sul BUR n. 6 del 11 febbraio 2015, "Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le

campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (ce) 555/2008.”

9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

9.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine

Come nei precedenti rapporti regionali, questa sezione è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, con l'aggiornamento dell'indagine avviata negli anni precedenti.

Il contenzioso considerato concerne i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali promossi dal Governo in via principale nel corso del 2015 e le decisioni della Corte costituzionale adottate nel corso dello stesso anno.

Anche nel 2015 non vi sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua a essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'art. 127 primo comma, Cost., come modificato dalla legge Cost. 3/2001, (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della stessa legge Cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'art. 1 della legge Cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

9.2 - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale

Nel corso del 2015, su 35 leggi regionali promulgate, il Governo ne ha impugnate 2: la legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 "Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti" e la legge regionale 10 luglio 2015, n. 16 "Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)".

Si conferma pertanto l'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti al 2012: nel 2014 era stata impugnata 1 legge sulle 28 approvate, nel 2013 1 legge su 24 approvate, mentre nel 2012 8 leggi su 28 approvate.

Anno 2015: Censure promosse dallo Stato in via principale

Legge regionale n. 4/2015, recante "Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti". Reg. ric. n. 55 dd. 18.5.2015 n° parte 1 pubbl. su G.U. del 24/06/2015 n. 25.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Art. 1, comma 3
Parametri costituzionalità	Artt. 3, 117, comma 2, lett. l), art. 117, comma 3 Cost.
Censure del Governo	<p>La norma che prevede l'istituzione di un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), avendo la finalità di attribuire certezza giuridica a specifiche dichiarazioni di volontà, considerate atti di manifestazione di autonomia privata, sarebbe in contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l) che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.</p> <p>Il ricorrente, richiama la giurisprudenza costituzionale (sent. 438/2008), rilevando che la norma impugnata, disciplina profili che sono attinenti ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, eccedendo la competenza regionale, in violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.</p> <p>Il Governo evidenzia che in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), assumerebbe fondamentale importanza il principio del consenso informato, considerato quale principio fondamentale in materia di tutela della salute; tale principio troverebbe il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della</p>

	<p>Costituzione, con funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute.</p> <p>La ratio della potestà legislativa concorrente, di cui all'art. 117 terzo comma della Costituzione, consiste nella necessità di garantire che la differenziazione delle regolamentazioni tra le regioni non possa coinvolgere anche i principi fondamentali che devono essere regolamentati dal legislatore statale, in via esclusiva, in modo uniforme, sull'intero territorio nazionale, in osservanza del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione</p>
Disposizioni censurate	Art. 1, comma 5
Parametri costituzionalità	Artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo; Legge 1 aprile 1999, n. 91
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede che il cittadino contestualmente alla registrazione delle DAT, possa effettuare anche la dichiarazione di volontà in merito alla donazione post mortem di organi del proprio corpo o tessuti.</p> <p>Secondo il Governo la norma regionale relativa alla donazione degli organi, quale atto di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.), sarebbe lesiva della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in quanto violerebbe l'art. 117 comma 2, lettera l), della Costituzione e la legge statale 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".</p> <p>Il ricorrente rileva che a tale materia sarebbero connessi profili concernenti le modalità di espressione del consenso alla donazione di organi, dove assumerebbe primario rilievo la tematica del consenso informato, attinente ai principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla potestà legislativa statale.</p> <p>Inoltre la disposizione censurata non garantisce che le DAT possano concretamente esplicare effetto al di fuori del territorio della regione, in quanto solamente il personale autorizzato dell'azienda in cui le DAT sono depositate, potrebbe avere accesso alla banca dati; non sarebbe pertanto garantita la conoscibilità delle DAT ove lo stato di incapacità del dichiarante intervenisse fuori del territorio regionale.</p>
Disposizioni censurate	art. 7
Parametri costituzionalità	Artt. 3 e 117, comma secondo, lett. l), e terzo comma Cost. Legge 1 aprile 1999, n. 91

Censure del Governo	<p>La norma censurata, disciplinando le iniziative finalizzate a favorire la registrazione della volontà in merito alla donazione “post mortem” degli organi o tessuti, pur disponendo l'acquisizione delle volontà secondo le procedure statali già in corso, non prevede l'invio delle dichiarazioni al Sistema informativo trapianti, come stabilito invece dalla legge n. 91/1999, violando così l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute. Il ricorrente rileva che la circostanza che una determinata materia non sia regolamentata a livello statale, non giustificerebbe automaticamente, l'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente, perché ciò farebbe, comunque, venire meno quell'esigenza di uniformità di disciplina, sul territorio nazionale, relativamente agli aspetti fondamentali della materia interessata. La norma viene inoltre censurata per considerazioni analoghe di quelle di cui all'articolo precedente e alle cui argomentazioni si fa rinvio.</p>
Disposizioni censurate	artt. 2, commi 3 e 4
Parametri costituzionalità	Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 4, comma 1, lett. d), 18, comma 2, e 20, commi 1 e 2
Censure del Governo	<p>Le disposizioni censurate prevedono che i cittadini possano presentare la dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente per l'inserimento nella banca dati e la registrazione sulla Carta regionale dei servizi e tessera sanitaria personale.</p> <p>Secondo il Governo le disposizioni eccedono la competenza regionale ponendosi in contrasto con la disciplina ed i principi della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza che rientrano nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato; le norme regionali violerebbero gli artt. 117, comma 2 lett. l) 117 comma 3 Cost., con specifico riferimento, quali norme interposte, alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.</p> <p>Il ricorrente rileva che la tipologia di informazioni contenute nella DAT sarebbe collegata a dati sanitari, ma coinvolgendo delicati aspetti della vita umana, di carattere etico, religioso, filosofico e di altro genere implicherebbe anche il trattamento di dati sensibili, tra i quali sono ricompresi i dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere dell'individuo, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato salute (art. 4, comma 1, lettera d), del Codice).</p>

Disposizioni censurate	Art. 6
Parametri costituzionalità	Art. 117, comma 2, secondo, lett. l), e art. 117, comma 3 Cost.; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 4, comma 1, lett. d), 18, comma 2, e 20, commi 1 e 2
Censure del Governo	<p>La norma è censurata in quanto prevedendo che l'Azienda per l'assistenza sanitaria, territorialmente competente, gestisca la banca dati contenente le DAT, si porrebbe in contrasto con la disciplina ed i principi della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali, violando gli artt. 3, 117, comma 2, lettera l), e 117, comma 3, della Costituzione, con specifico riferimento, quali norme interposte, alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".</p> <p>Il ricorrente rileva che la norma eccede la competenza regionale in assenza di disposizioni statali che includano tra i compiti istituzionali delle aziende per l'assistenza sanitarie, la funzione di trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, implicato dalla DAT (art. 18, comma 2, del Codice) e di una norma statale che individui le finalità di rilevante interesse pubblico, come previsto dall'art. 20, comma 1, del Codice.</p> <p>La norma viene censurata per considerazioni analoghe a quelle di cui agli articoli precedenti e alle cui argomentazioni si fa rinvio.</p>
Disposizioni censurate	Art. 9
Parametri costituzionalità	Art. 117, comma 2, secondo, lett. l), art. 117, comma 3 Cost.; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 4, comma 1, lett. d), 18, comma 2, e 20, commi 1 e 2
Censure del Governo	<p>La norma viene censurata dal Governo in quanto prevede che la Regione definisca con regolamento, le modalità di conservazione delle DAT, presso l'Azienda per l'assistenza sanitaria, le modalità di trasmissione alla banca dati, le modalità di accesso e consultazione dei dati in essa contenuti.</p> <p>Il ricorrente rileva che per operare il trattamento di dati personali, comuni e sensibili, implicato dalla DAT sarebbe necessario che una norma statale individuasse le finalità di rilevante interesse pubblico, come previsto dall'art. 20, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>Secondo il Governo non sarebbe possibile effettuare l'individuazione della rilevante finalità di interesse pubblico con un regolamento regionale, in quanto la normativa secondaria regionale potrebbe svolgere solo un ruolo di tipo integrativo, disciplinando differenti profili del trattamento, come l'individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili, nel caso in cui il trattamento da parte del soggetto pubblico (aziende per l'assistenza sanitaria) riguardasse dati sensibili (art. 20, comma 2, Codice).</p>

	<p>Il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale (sent. 271/2005) secondo la quale l'art. 20, comma 2 del Codice, ammetterebbe solo l'integrazione delle prescrizioni legislative statali che siano incomplete in relazione al trattamento di dati sensibili da parte di pubbliche amministrazioni.</p> <p>La norma viene censurata per considerazioni analoghe a quelle di cui agli articoli precedenti e alle cui argomentazioni si fa rinvio.</p>
--	--

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 16 (Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti). Reg. ric. n. 87 del 2015 n° parte 1 pubbl. su G.U. del 11/11/2015 n. 45.

Disposizioni censurate	Art. 1, comma 1, lett. a)
Parametri costituzionalità	Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo
Censure del Governo	<p>La norma regionale censurata prevede l'istituzione di un registro regionale delle DAT e la possibilità di rendere esplicita la volontà in merito alla donazione post mortem dei propri organi e tessuti contestualmente al deposito nel registro delle DAT.</p> <p>Il Governo ribadisce le censure di costituzionalità già formulate nel ricorso avverso la legge regionale n. 4/2015 rilevando che l'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 16/2015 sostituisce integralmente l'art. 1 della legge regionale n. 4/2015, senza mutarne nella sostanza i contenuti che rimangono invariati rispetto alla versione originaria.</p> <p>Si richiamano le censure già sollevate dal Governo in relazione all'art. 1 comma 3, 5 e 7 della legge regionale n. 4/2015 (alle cui argomentazioni è fatto rinvio).</p>
Disposizioni censurate	art. 1, comma 1, lett. b).
Parametri costituzionalità	Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo
Censure del Governo	Il ricorrente rileva che la norma censurata (che sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge 4/2015) prevedendo la possibilità per i cittadini di presentare la dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente, violerebbe l'art. 3, l'art. 117, comma 2, lett. l), e l'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto disciplina la materia del consenso informato finalizzato al rilascio delle DAT, che attiene

	<p>ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, riservati alla potestà esclusiva dello Stato.</p> <p>Si richiamano le censure già sollevate dal Governo in relazione all'art. 1 comma 3, 5 e 7 della legge regionale n. 4/2015 (alle cui argomentazioni è fatto rinvio).</p>
Disposizioni censurate	art. 1, comma 1, lett. c).
Parametri costituzionalità	Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo.
Censure del Governo	La norma censurata prevedendo che nella dichiarazione anticipata (DAT) l'interessato possa nominare uno o più soggetti, denominati fiduciari, per l'interlocuzione e il contraddittorio con il Servizio sanitario regionale, avendo evidenti analogie con la rappresentanza disciplinata dal codice civile, sarebbe lesiva della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) e dell'art. 3, l'art. 117, comma 2, lett. l), e l'art. 117, comma 3, della Costituzione.
Disposizioni censurate	art.1, comma 1, lett. b) ed e)
Parametri costituzionalità	art. 3, art. 117, comma 2, lett. l) e art. 117, comma 3, della Costituzione
Censure del Governo	<p>Le disposizioni censurate sostituiscono l'art. 2, comma 3 e l'art. 6 comma 2 della L.R. 4/2015 e prevedono la possibilità per i cittadini di presentare la dichiarazione anticipate di trattamento sanitario all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente che gestisce la banca dati, il cui accesso sarebbe protetto e limitato al personale autorizzato dell'Azienda.</p> <p>Secondo il Governo tali norme violerebbero l'art. 3, l'art. 117, comma 2, lett. l), e l'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto contrastanti con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, e con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.</p> <p>Si richiamano le censure già sollevate dal Governo in relazione agli artt. 1 comma 3, 5 e 7, art. 2 commi 3, 4, art. 6 della legge regionale n. 4/2015 (alle cui argomentazioni è fatto rinvio).</p>


9.3 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2015

Si conferma una forte diminuzione, già verificatasi nel 2014 rispetto agli anni dal 2009 al 2013, del numero delle leggi regionali complessivamente impugnate dal Governo in relazione al numero di leggi regionali approvate. Nel 2015 sono state 54 le leggi regionali impugnate dal Governo su un totale di 690 leggi regionali approvate; l'incidenza di impugnative governative sul totale della produzione legislativa delle regioni nel 2015 è stata circa dell'8% (era stata del 7% nel 2014 e del 4% nel 2013). La sottostante tabella riporta il numero delle leggi approvate e impugnate per ciascuna regione.

REGIONE	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE
Abruzzo	42	7
Basilicata	55	7
PA Bolzano	20	1
Calabria	40	3
Campania	20	-
Emilia-Romagna	25	-
Friuli Venezia Giulia	35	2
Lazio	18	1
Liguria	29	6
Lombardia	45	2
Marche	32	3
Molise	20	3
Piemonte	31	3
Puglia	40	4
Sardegna	36	-
Sicilia	32	4
Toscana	86	3
Trentino Alto Adige	31	1
PA Trento	22	1

Umbria	18	4
Valle D'Aosta	22	1
Veneto	23	2
TOTALE	722	58

Si riporta inoltre il grafico che raffigura le percentuali delle leggi impugnate, rispetto alle leggi approvate, in ciascuna regione. Si osserva che i valori più elevati di incidenza delle impugnative riguardano le regioni Umbria (22%) Liguria (21%) e Abruzzo (17%) e che altre 3 regioni (Basilicata, Molise e Sicilia) superano il 10%, mentre la maggior parte delle regioni si attesta sotto tale percentuale; Emilia-Romagna, Campania, Sardegna, non registrano censure governative. La percentuale di leggi del Friuli Venezia Giulia impugnate nel corso del 2015 (6%) è inferiore alla media del contenzioso complessivo Stato-Regioni nello stesso anno, che riguarda l'8% delle leggi regionali.



9.4 - Decisioni della Corte Costituzionale nell'anno 2015

Nel corso del 2015 la Corte costituzionale ha definito i contenziosi riguardanti 3 leggi regionali:

- Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria - Legge comunitaria 2010".

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale di quasi tutte le disposizioni impugnate in quanto il legislatore regionale, successivamente alla proposizione del ricorso, ha abrogato o sostituito le disposizioni impugnate che medio tempore non erano state applicate; solo una disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché prima di essere abrogata aveva ricevuto una pur limitata applicazione.

- Legge regionale 28 marzo 2014, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)".

La Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, in quanto ha ritenuto che il legislatore regionale abbia esercitato legittimamente la propria competenza esclusiva in materia di agricoltura.

- Legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali).

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta per il sopravvenuto venir meno dei parametri proposti dal Governo per la valutazione di legittimità costituzionale.

Sentenza 2/2015. Deposito 22/01/2015 - Pubblicazione G. U. 22/01/2015 - Oggetto: Legge regionale 9 agosto 2012, n.15 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria - Legge comunitaria 2010". BUR n. 22 del 16 agosto 2012

Disposizioni censurate	Art. 15, comma 1, lett. a)
Parametri costituzionalità	<p>Art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia</p> <p>Art. 117, comma 1, della Costituzione</p> <p>Art. 117, comma 2, lett. s)</p> <p>Art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992</p>
Censure del Governo	<p>La norma regionale dettata in materia di caccia, rispetto alla quale lo Statuto di autonomia riconosce alla Regione una potestà legislativa primaria, sembrerebbe interferire con le attribuzioni dello Stato in materia di disciplina dell'ambiente nella parte in cui inserisce una peculiare procedura di deroga ai divieti di caccia.</p> <p>La norma sembra eccedere quanto previsto dalla normativa statale, attuativa della direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, laddove prevede che i provvedimenti di deroga siano adottati dalla Giunta regionale, entro trenta giorni antecedenti l'inizio dell'annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico regionale, sentite le Province e gli enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.</p> <p>Il comma 4 bis inserito dalla norma censurata, letto in combinato disposto con il successivo comma 7 dell'art. 6 della LR 14/12 che prevede la possibilità della Giunta regionale di adottare il provvedimento di deroga una volta decorso inutilmente un breve termine (trenta giorni) entro il quale il Comitato faunistico regionale deve esaminare la proposta di deroga, introduce un meccanismo di silenzio assenso e consente l'adozione di provvedimenti di deroga in assenza del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o degli istituti regionali riconosciuti.</p> <p>Nel disporre tale procedura, la norma afferma che tale procedimento è attuato per finalità di "cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo"; tuttavia nella formulazione adottata finisce con l'estendere la</p>

	procedura anche ad altre tipologie di deroga.
Decisione della Corte	Cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervento del legislatore regionale che successivamente alla proposizione del ricorso, ha abrogato o sostituito le disposizioni impugnate, né risulta che le predette disposizioni abbiano avuto applicazione.
Disposizioni censurate	Art. 15, comma 1, lett. c)
Parametri costituzionalità	Art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia Art. 117, comma 1, della Costituzione Art. 117, comma 2, lett. s) Art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992 Art. 16, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
Censure del Governo	La norma viene impugnata nella parte in cui affida genericamente alle riserve di caccia il compito di stabilire i tempi e le modalità delle immissioni di selvaggina in deroga alle vigenti disposizioni di legge statale, che riconoscono alle sole aziende faunistico venatorie la determinazione delle modalità di introduzione della selvaggina nei tempi peraltro consentiti dalla medesima legge nazionale. La norma regionale, prevedendo una più generalizzata introduzione di selvaggina, sembrerebbe in contrasto con la disciplina statale ed esporre a rischio l'equilibrio dell'ecosistema.
Decisione della Corte	Cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervento del legislatore regionale che successivamente alla proposizione del ricorso, ha abrogato o sostituito le disposizioni impugnate, né risulta che le predette disposizioni abbiano avuto applicazione.
Disposizioni censurate	Art. 15, comma 1, lett. d)
Parametri costituzionalità	Art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia Art. 117, comma 1, della Costituzione Art. 117, comma 2, lett. s) Art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992
Censure del Governo	La norma viene impugnata nella parte in cui consente di escludere la deroga al divieto di prelievo venatorio "per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di

	<p>nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione”, con ciò mostrando di voler disciplinare compiutamente la materia dei limiti al potere di siffatta deroga, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale.</p> <p>La norma sembra violare l’art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che, per contro, in attuazione di vincoli derivanti dalla “direttiva uccelli”, esclude dalla possibilità di prelievo in deroga le specie in declino tout-court, indipendentemente dal periodo dell’anno o dalle fasi di nidificazione. La norma infine attrae nella disciplina delle deroghe al divieto di prelievo venatorio l’attività di controllo delle specie alloctone, con ciò sembrando in contrasto con la normativa statale, che prescrive per tale attività l’esperimento preventivo di prelievi selettivi attraverso l’utilizzo di “metodi ecologici”, previo parere dell’ISPRA.</p>
Decisione della Corte	Cessazione della materia del contendere a seguito dell’intervento del legislatore regionale che successivamente alla proposizione del ricorso, ha abrogato o sostituito le disposizioni impugnate, né risulta che le predette disposizioni abbiano avuto medio tempore applicazione.
Disposizioni censurate	Art. 18, comma 1, lett. a)
Parametri costituzionalità	<p>Art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia</p> <p>Art. 117, commi primo e secondo, lett. s) Costituzione</p> <p>Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979</p> <p>Art. 16, legge 11 febbraio 1992, n. 157</p>
Censure del Governo	La norma viene impugnata nella parte in cui affida genericamente alle riserve di caccia il compito di stabilire i tempi e le modalità delle immissioni di selvaggina in deroga alle vigenti disposizioni di legge statale, che riconoscono alle sole aziende faunistico venatorie la determinazione delle modalità di introduzione della selvaggina nei tempi peraltro consentiti dalla medesima legge nazionale. La norma regionale, prevedendo una più generalizzata introduzione di selvaggina, sembrerebbe in contrasto con la disciplina statale ed esporre a rischio l’equilibrio dell’ecosistema.
Decisione della Corte	Cessazione della materia del contendere in seguito all’intervento del legislatore regionale che successivamente alla proposizione del ricorso, ha abrogato o sostituito le disposizioni impugnate, né risulta che le predette disposizioni abbiano avuto applicazione.
Disposizioni censurate	Art. 18, comma 1, lett. d)

Parametri costituzionalità	<p>Art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia</p> <p>Art. 117, commi primo e secondo, lett. s) Costituzione</p> <p>Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979</p> <p>Art. 12, commi 2 e 3 e art. 21, comma 1, lett. g) della legge quadro nazionale n. 157 del 1992</p>
Censure del Governo	<p>La disposizione viene censurata nella parte in cui prevede la possibilità di autorizzare i cosiddetti recuperatori di fauna selvatica abbattuta ad operare, muniti di armi, in orari e giorni di silenzio venatorio.</p> <p>La previsione si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dall'art. 12, commi 2 e 3 (che definiscono l'esercizio venatorio) e dall'art. 21, comma 1, lettera g) (che vieta il trasporto di armi da sparo nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio) della legge n. 157 del 1992, in quanto anche l'attività dei cosiddetti recuperatori costituirebbe esercizio venatorio e sarebbe conseguentemente destinata a soggiacere a tutti i limiti previsti per tale attività dalla legge statale.</p> <p>Il divieto deve ritenersi espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia.</p>
Decisione della Corte	Illegittimità costituzionale perché la Regione resistente ha dato atto che la disposizione ha ricevuto una pur limitata applicazione, prima di essere abrogata dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2013.

Sentenza 16/2015 - Deposito 26/02/2015 - Pubblicazione G.U. 26/02/2015 - Oggetto: Legge regionale 28/03/2014 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" - II° supplemento ordinario n. 7 del 31 marzo 2014 al BUR n. 13 del 26 marzo 2014.

Disposizioni censurate	Art. 2, LR 5/2014
Parametri costituzionalità	<p>Costituzione: art. 117, commi 1 e 2 lett. s)</p> <p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: artt. 184-bis e 185, comma 1, lett. f)</p> <p>Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008</p>
Censure del Governo	Le norme della legge regionale vengono impugnate nella parte in cui, inserendo il comma 3-ter all'art. 16 della legge regionale 23 aprile 2007, dispongono che "Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui

	<p>all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale tritato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri." Il Governo prospetta un giudizio di illegittimità costituzionale in quanto, pur se l'art. 4 dello Statuto speciale attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di agricoltura e foreste, tuttavia detta competenza, ai sensi della medesima norma statutaria, deve esercitarsi nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché degli obblighi internazionali, che nella fattispecie vengono indicati nel D.Lgs. 152/2006 e nella Direttiva 2008/98/CE.</p> <p>La disposizione censurata, operando una esclusione dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale, contrasta con la disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE, e quindi eccede dalle Competenze statutarie in quanto viola l'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.</p>
<p>Decisione della Corte</p>	<p>Infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta, in quanto la Corte ha ritenuto che il legislatore regionale abbia esercitato legittimamente la propria competenza esclusiva in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.</p> <p>La Corte ha rilevato che la definizione degli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti, attiene alla tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la competenza regionale nella materia agricoltura e foreste, restano fermi i vincoli posti dal sopravvenuto comma 6-bis dell'art. 182 del codice dell'ambiente, al fine di assicurare che l'abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura - in conformità del resto a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea - non danneggi l'ambiente o metta in pericolo la salute umana.</p>

Sentenza 197/2015 – Deposito 09/10/2015 - Pubblicazione G.U. 14/10/2015 - Oggetto: Legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 “Norme urgenti in materia di autonomie locali.” BUR n. 11 del 14 marzo 2012, S.O.

<p>Disposizioni censurate</p>	<p>Art. 1, commi 1 e 2 LR 3/2012</p>
<p>Parametri costituzionalità</p>	<p>Art. 117, comma 3, Cost. Art. 23, commi 16-20-bis, del decreto-legge n. 201/2001, convertito in legge n. 214/2011</p>

<p>Censure del Governo</p>	<p>Le norme della legge regionale vengono impugnate nella parte in cui prevedono che nelle more dell'attuazione della riforma dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale continui ad applicarsi la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane del Friuli Venezia Giulia, nonché nella parte in cui prevedono che fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale siano confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli Venezia Giulia, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio.</p> <p>Le norme sembrano porsi in contrasto con l'art. 23, commi 16-20-bis, del decreto-legge n. 201/2001, convertito in legge n. 214/2011, che dispone, per la parte che qui interessa, la riduzione dei costi di finanziamento delle province, mediante una riforma dell'ordinamento dell'ente Provincia, che riguarda gli organi di governo dell'ente, la loro composizione e le modalità di elezione e che si applica alle Regioni a Statuto speciale, che non abbiano nel termine di sei mesi adeguato i propri ordinamenti a quanto previsto dalla legge nazionale.</p> <p>Si rileva che la norma dello Stato nel configurare la trasformazione delle amministrazioni provinciali in enti di secondo livello si pone come principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 117, 3 comma Cost. e come tale da valere sull'intero territorio nazionale nell'ottica di una diversa organizzazione degli enti.</p> <p>Pur avendo quindi la Regione, in base al proprio Statuto, approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, le disposizioni impuginate eccederebbero dalla competenza statutaria in quanto si porrebbero in contrasto con il ricordato principio di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale, in quanto sussisterebbe l'obbligo generale di tutte le Regioni di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica.</p>
<p>Decisione della Corte</p>	<p>Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta, in quanto la Corte con sentenza n. 220/2013 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 Cost., i commi da 14 a 20 dell'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la sentenza citata ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 23, comma 20-bis, del citato d.l. n. 201 del 2011, che obbligava le Regioni speciali ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 14 a 20, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge.</p> <p>La sentenza n. 220 del 2013 ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittime tutte le disposizioni evocate a parametro interposto - contenenti, nella prospettiva del ricorrente, principi di coordinamento della finanza</p>

	pubblica - la cui asserita lesione, da parte delle disposizioni regionali impugnate, avrebbe comportato la violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost.
--	---

9.5 - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale

Ordinanza Corte Costituzionale n. 39/2015 - Pubblicazione in G. U. 25/3/2015

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia nel procedimento vertente tra Ciriani Alessandro e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed altri, con ordinanza del 15 ottobre 2014, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2014.

La questione di costituzionalità è stata sollevata nel corso di un giudizio amministrativo, avente ad oggetto l'annullamento del decreto dell'Assessore regionale alla funzione pubblica e autonomie locali di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio della Provincia di Pordenone. Il ricorrente (Presidente della Provincia di Pordenone) lamenta che sulla base della legge regionale 2 febbraio 2014 n. 2, non sarebbe, nell'imminente tornata elettorale, più eleggibile e nemmeno elettore, non ricoprendo la carica di consigliere comunale, né di Sindaco di uno dei comuni ricompresi nel territorio provinciale.

Disposizioni censurate	Artt. 1, 2, 3, 4, L.R. n. 2/2014
Parametri costituzionalità	Artt. 1, 3, 5, 48 quarto comma, 114, 117, 118 e 119 Cost.; artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia
Censure del Giudice a quo	Il Giudice a quo (TAR FVG), pur dando atto che la legge denunciata costituisce espressione della potestà normativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, censura le norme che disciplinano il sistema di elezione degli organi della Provincia ed il relativo procedimento elettorale. Le norme prevedendo la composizione e le funzioni dei nuovi organi provinciali e dettando un sistema di elezione che introduce un meccanismo elettivo di secondo grado, sarebbero in contrasto con i principi di sovranità popolare, di uguaglianza, di autonomia degli enti locali territoriali, esorbitando dai limiti della potestà legislativa regionale e modificando surrettiziamente l'assetto istituzionale delle Provincia. Le norme censurate non garantirebbero adeguatamente la rappresentatività del nuovo organo denominato Assemblea dei sindaci, limitando indebitamente il diritto di elettorato attivo dei cittadini della provincia. Con l'introduzione delle elezioni di secondo grado sfuggirebbe il controllo democratico diretto delle popolazioni interessate sul governo delle funzioni provinciali e sull'utilizzo dei relativi tributi, non avendo i nuovi organi provinciali autonomia di spesa, in violazione dell'art. 119 Cost., in quanto detti tributi propri sarebbero stabiliti ed applicati da organi eletti da rappresentanti di altri enti.
Decisione della Corte	La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

	legittimità costituzionale sollevate per mancanza di chiarezza del petitum e per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza.
Disposizioni censurate	Artt. 5, 12 e 16 L.R. n. 2/2014
Parametri costituzionalità	Artt. 1, 3, 5, 48 quarto comma, 114, 117, 118 e 119 Cost., artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia
Censure del Giudice a quo	Le norme, prevedendo le modalità di elezione degli organi della provincia dettano un sistema elettorale indiretto non compatibile con il principio di autonomia degli enti locali, il cui carattere rappresentativo potrebbe essere garantito solo con l'elezione popolare. Il complessivo meccanismo di elezione di secondo grado sarebbe in contrasto con l'art. 4 dello Statuto, in quanto la potestà esclusiva non sarebbe esercitata "in armonia con la costituzione" in particolare con gli artt. 114, secondo comma e 118, secondo comma della Costituzione, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali territoriali. Il sistema elettivo di secondo grado non garantirebbe adeguatamente la rappresentatività del nuovo organo denominato Assemblea dei sindaci, in contrasto con i principi di sovranità popolare e di uguaglianza, violerebbe l'art. 48, terzo comma della Costituzione che vieta la limitazione del diritto di voto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nella provincia, con disparità di trattamento rispetto al resto del territorio regionale. La normativa eluderebbe il controllo democratico diretto delle popolazioni interessate sull'esercizio delle funzioni provinciali e sull'utilizzo dei tributi esorbitando dai limiti della potestà legislativa regionale.
Decisione della Corte	La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate per mancanza di chiarezza del petitum e per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza.
Disposizioni censurate	Artt. 33 e 35 L.R. n. 2/2014
Parametri costituzionalità	Artt. 1, 3, 5, 48 quarto comma, 114, 117, 118 e 119 Cost.; artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia
Censure del Giudice a quo	La norma prevedendo la disciplina transitoria violerebbe i principi di sovranità popolare, di uguaglianza, di autonomia degli enti locali territoriali, esorbitando dai limiti della potestà legislativa regionale; sarebbe inoltre irragionevole in quanto trasformerebbe il sistema di elezione provinciale a seconda della data di scadenza degli organi, con il risultato che fino all'entrata a regime della riforma, in alcune provincie (come Pordenone) gli organi sarebbero eletti in modo indiretto, mentre in altre provincie l'originaria rappresentanza sarebbe mantenuta fino alla scadenza.
Decisione della Corte	La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate per mancanza di chiarezza del petitum e per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza

9.6 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale

Anno 2015 - Riepilogo esiti decisioni della Corte costituzionale

Tipo di decisione	n.
Fondate	1
Infondate	1
Inammissibilità	11
Cessata la materia del contendere	4
Totale questioni esaminate	17

Dall'esame dei dati relativi alle decisioni assunte dalla Corte costituzionale nel corso del 2015 su leggi del Friuli Venezia Giulia, si può osservare che per solo una delle 17 questioni esaminate, la Corte ha pronunciato sentenza di illegittimità costituzionale. Sulle altre questioni esaminate: in 11 casi la Corte ha emesso una pronuncia di "inammissibilità"; in 1 caso si è espressa nel senso della "infondatezza"; in 4 casi è stata dichiarata cessata la materia del contendere per soppressione/sostituzione, da parte della Regione, delle norme impugnate.

APPENDICE

TABELLE DATI ANALITICI 2015

TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2015

DATI PROGETTO DI LEGGE								
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Pari opportunità	Autonomie locali
1	Giunta			08/01/2015	09/01/2015	I		
2	Consiliare	comune		22/01/2015	22/01/2015	V		
3	Giunta			29/12/2014	30/12/2014	II		
4	Consiliare	trasversale		07/07/2014	15/07/2014	III		
5	Consiliare	trasversale		16/07/2014	17/07/2014	III		
6	Consiliare	opposizione	monogruppo	27/03/2014	03/04/2014	V		
7	Consiliare	trasversale		04/03/2015	05/03/2015	V		
8	Giunta			03/03/2015	03/03/2015	I		
9	Giunta			25/03/2015	26/03/2015	III		
10	Consiliare	trasversale		18/03/2015	19/03/2015	IV		
11	Giunta			17/02/2015	18/02/2015	IV		si
12	Giunta			13/04/2015	13/04/2015	V		si
13	Giunta			15/04/2015	16/04/2015	II		si
14	Giunta			22/04/2015	23/04/2015	I		
15	Consiliare	comune		29/05/2015	29/05/2015	III		si
16	Consiliare	trasversale		19/06/2015	22/06/2015	III		
17	Consiliare	trasversale		19/05/2015	19/05/2015	VI		
18	Mista			09/06/2015	09/06/2015	V		si
19	Giunta			17/06/2015	18/06/2015	II		si
20	Giunta			26/06/2015	26/06/2015	I integrata		si
21	Giunta			09/07/2015	10/07/2015	IV		si
22	Consiliare	maggioranza	monogruppo	07/05/2015	11/05/2015	II		
23	Giunta			26/08/2015	26/08/2015	V		si
24	Consiliare	trasversale		03/03/2015	06/03/2015	IV		
25	Giunta			31/08/2015	03/09/2015	IV		
26	Giunta			05/10/2015	05/10/2015	I		
27	Giunta			21/09/2015	23/09/2015	I integrata		
28	Consiliare	maggioranza	monogruppo	19/10/2015	21/10/2015	III		

DATI PROGETTO DI LEGGE

Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Pari opportunità	Autonomie locali
29	Consiliare	trasversale		29/10/2015	30/10/2015	IV		
30	Consiliare	trasversale		22/07/2015	30/07/2015	II		
31	Consiliare	maggioranza	coalizione	09/06/2015	10/06/2015	VI		
32	Giunta			15/10/2015	16/10/2015	V		
33	Giunta			17/11/2015	18/11/2015	I integrata		si
34	Giunta			17/11/2015	18/11/2015	I integrata		si
35	Giunta			17/11/2015	18/11/2015	I integrata		

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE								
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni		
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	
1	19/01/2015	22/01/2015	1	0	2	2												
2	29/01/2015	29/01/2015	1	1	1	3												
3	08/01/2015	20/01/2015	2	2	4	12	30			23	22			57	16			
4	29/01/2015	24/02/2015	2	2	2	3						1	1	9	7			
5	29/01/2015	29/01/2015	1	0	1	1				6	6			1				
6	25/02/2015	25/02/2015	3	1	1	2						7	7	1	1			
7	10/03/2015	10/03/2015	1	0	1	2				3	3							
8	05/03/2015	12/03/2015	1	0	2	2								2				
9	08/04/2015	08/04/2015	0	0	1	1												
10	01/04/2015	01/04/2015	1	0	1	1												
11	26/02/2015	31/03/2015	2	2	4	16	33			51	46	5	3	26	8	1		
12	21/04/2015	29/04/2015	2	1	2	3	5			3	3			23	3			
13	27/04/2015	04/05/2015	1	1	2	5	12			9	9							
14	20/05/2015	20/05/2015	1	0	1	1				3	3							
15	09/06/2015	22/06/2015	4	2	5	15	16	1	2			24	21	21	5	1	1	
16	29/06/2015	29/06/2015	1	0	1	1												
17	28/05/2015	28/05/2015	0	0	1	2												
18	16/06/2015	24/06/2015	2	2	3	11	3			20	20	2	2	14	1			
19	25/06/2015	25/06/2015	1	2	1	2				25	25					1		
20	02/07/2015	09/07/2015	3	2	4	20	1			13	13			1		2	2	
21	29/07/2015	01/09/2015	3	2	2	6	18			17	17	3	3	13	2			
22	03/06/2015	26/08/2015	1	0	2	2	9											
23	31/08/2015	02/09/2015	2	2	2	12	18			10	10			15	4			
24	15/09/2015	17/09/2015	2	0	2	3										2	1	
25	15/09/2015	22/09/2015	1	1	2	4				16	15	1	1	1	1			
26	13/10/2015	21/10/2015	1	1	2	4										1	1	
27	13/10/2015	21/10/2015	1	1	2	2												
28	09/11/2015	09/11/2015	0	0	1	1												
29	05/11/2015	05/11/2015	1	1	1	1				3	3							

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE							
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni	
30	12/10/2015	12/10/2015	1	1	1	2	2	1	2								
31	18/06/2015	15/10/2015	2	2	2	16	21			5	5	29	29				
32	10/11/2015	10/11/2015	3	1	1	6	15							9	2		
33	24/11/2015	27/11/2015	3	2	3	17	1			7	7	1	1				
34	24/11/2015	27/11/2015	3	2	3	17	1			8	8						
35	24/11/2015	27/11/2015	3	2	1	1											

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								MODALITÀ DI APPROVAZIONE		ORDINI DEL GIORNO
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni		Unanime si/no	Modifiche si/no	
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.			
1	1	4	9	9			7	3	1	1	NO	SI	2
2	1	3	1	1			11	3			NO	SI	0
3	3	20	46	40	22	15	79	14	4	3	NO	SI	19
4	2	2			4	4	6	2	2	2	NO	SI	1
5	1	1	2	2			3	2	1	1	SI	SI	0
6	2	4	4	1	22	11	7	1	7	7	NO	SI	7
7	2	3	1	1					1	1	NO	SI	0
8	1	1	1	1	1	1	3	1			NO	SI	0
9	1	1									SI	NO	0
10	1	2			2	2	1	1			SI	SI	0
11	4	7	18	18	12	7	48	7	3	2	NO	SI	8
12	3	7	2	2	19	16	32	3	2	2	NO	SI	2
13	1	5	7	5	4	4	7		1		NO	SI	4
14	1	1	1	1							NO	SI	0
15	2	7			23	20	21	5	2	2	NO	SI	1
16	1	1									NO	NO	0
17	1	1	1	1							NO	SI	0
18	3	8	19	19	2	2	40	7	4	4	NO	SI	0
19	1	2	4				9	3	3	3	NO	SI	1
20	6	30	34	34	35	25	70	6	1	1	NO	SI	33
21	2	4	2	2	3	2	26				NO	SI	2
22	1	3	1	1	9	9					SI	SI	2
23	1	2	11	11	5	2	38	7			NO	SI	6
24	1	1							11	11	SI	SI	0
25	2	4	13	12	2	2	13	1			NO	SI	0
26	1	5	24	23	2	2	6	1	3	3	NO	SI	3
27	1	4									NO	NO	0
28	1	1									SI	NO	0

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								MODALITÀ DI APPROVAZIONE		ORDINI DEL GIORNO
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni		Unanime si/no	Modifiche si/no	
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.			
29	1	1					3				NO	NO	0
30	1	1									SI	SI	0
31	4	10			30	20	57	7	1	1	NO	SI	6
32	1	4	9	9	9		38	6			NO	SI	5
33	4	20	16	15	13	11	50	4	3	1	NO	SI	0
34	4	20	25	25	28	15	103	3	2		NO	SI	72
35	1	1									NO	NO	0

DATI LEGGE REGIONALE

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
1	36	70	24.760	24	14	anticipata	integrali	a effetto immediato		integrativa attuativa	manutenzione
2	16	29	11.136	14	7	anticipata				primaria statutaria	istituzionale
3	101	361	152.986	37	28	anticipata	parziali	a effetto immediato		primaria statutaria	settore
4	9	26	7.070	231	33	ordinaria			18/05/2015	concorrente	settore
5	9	10	6.341	229	33	ordinaria				concorrente	settore
6	9	21	6.424	348	20	anticipata				primaria statutaria	settore
7	4	58	24.927	13	8	anticipata	parziali	differite		primaria statutaria	settore
8	14	17	12.995	14	12	anticipata				primaria statutaria	istituzionale
9	6	10	3.035	20	7	anticipata	integrali	differite		concorrente	istituzionale
10	2	12	5.137	27	14	ordinaria				primaria statutaria	settore
11	65	390	157.298	56	48	ordinaria	parziali	a effetto immediato e differite		delegata	intersettoriale
12	45	98	34.459	30	22	anticipata	parziali	a effetto immediato e differite		primaria statutaria	istituzionale
13	37	69	29.548	33	22	anticipata	parziali	a effetto immediato		primaria statutaria	settore
14	8	18	10.195	33	6	ordinaria				concorrente	settore
15	15	42	14.106	31	20	anticipata	parziali	differite		residuale	settore

DATI LEGGE REGIONALE

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
16	1	1	3.746	9	2	ordinaria			11/11/2015	concorrente	settore
17	3	3	1.916	38	29	ordinaria				concorrente	settore
18	66	273	95.153	22	15	ordinaria	integrali e parziali	a effetto immediato		primaria statutaria	istituzionale
19	54	74	42.448	13	6	anticipata	parziali	a effetto immediato		primaria statutaria	intersectoriale
20	17	525	227.246	27	21	anticipata	parziali	a effetto immediato		mista	bilancio
21	27	57	47.245	61	42	anticipata				primaria statutaria	settore
22	9	17	8.398	120	97	posticipata	parziali	differite		primaria statutaria	settore
23	51	153	66.173	15	10	ordinaria	Integrali e parziali	a effetto immediato		primaria statutaria	settore
24	11	21	11.022	209	16	posticipata				concorrente	settore
25	39	134	58.436	27	15	anticipata				primaria statutaria	manutenzione
26	49	164	54.746	24	16	anticipata	parziali	a effetto immediato		concorrente	istituzionale
27	5	13	7.605	34	14	ordinaria				primaria statutaria	bilancio
28	2	2	847	28	9	anticipata				residuale	intersectoriale
29	2	5	1.814	18	12	anticipata				primaria statutaria	settore
30	4	5	3.665	110	36	ordinaria				primaria statutaria	settore
31	29	93	38.844	160	152	ordinaria				concorrente	intersectoriale
32	25	48	30.988	34	9	ordinaria	parziali	differite		concorrente	manutenzione
33	8	186	98.672	29	23	anticipata	parziali	a effetto		mista	intersectoriale

DATI LEGGE REGIONALE

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
								immediato			
34	10	351	139.699	29	23	anticipata	parziali	a effetto immediato		primaria statutaria	bilancio
35	2	5	1.846	29	23	anticipata				primaria statutaria	bilancio

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti giuntali sottoposti a parere di Commissione	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA								
1	E	Contabilità regionale	Settoriale	Novella	NO	SI	3	SI		NO
2	A	Organi della Regione	Generale	Mista	NO	NO		NO		NO
3	B	Industria	Settoriale	Mista	SI	SI	10	NO	Clausola valutativa	NO
4	D	Tutela della salute	Settoriale	Testo nuovo	NO	SI	1	SI		NO
5	D	Tutela della salute	Microsezionale	Novella	NO	NO		NO		NO
6	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Testo nuovo	NO	SI	1	NO		NO
7	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Novella	NO	SI	1	NO		NO
8	A	Organi della Regione	Settoriale	Novella	NO	NO		NO		NO
9	D	Tutela della salute	Settoriale	Testo nuovo	NO	NO		NO		NO
10	C	Territorio e urbanistica	Settoriale	Testo nuovo	NO	NO		NO		NO
11	C	Risorse idriche e difesa del suolo	Generale	Testo nuovo	SI	SI	16	SI		NO
12	A	Enti locali e decentramento	Generale	Mista	NO	NO		NO	Relazione	NO
13	D	Lavoro	Settoriale	Mista	SI	NO		NO		NO
14	E	Contabilità regionale	Settoriale	Mista	NO	NO		NO		NO
15	D	Servizi sociali e assistenza	Settoriale	Testo nuovo	NO	SI	1	SI	Clausola valutativa	NO
16	D	Tutela della salute	Settoriale	Novella	NO	NO		NO		NO
17	D	Istruzione scolastica e universitaria	Settoriale	Novella	NO	NO		NO		NO
18	A	Enti locali e decentramento	Generale	Testo nuovo	SI	SI	7	SI		NO
19	B	Multimateria	Settoriale	Novella	SI	SI	2	NO		NO
20	E	Bilancio	Generale	Mista	NO	SI	11	NO		NO
21	C	Territorio e urbanistica	Generale	Testo nuovo	NO	NO		NO		NO
22	B	Turismo	Settoriale	Testo nuovo	SI	NO		NO		NO
23	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Testo nuovo	SI	SI	4	SI		SI

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti giuntali sottoposti a parere di Commissione	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA								
24	D	Tutela della salute	Generale	Testo nuovo	NO	NO		NO		NO
25	C	Territorio e urbanistica	Generale	Novella	NO	NO		NO		NO
26	E	Contabilità regionale	Settoriale	Mista	NO	NO		NO		NO
27	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	NO	NO		NO		NO
28	D	Servizi sociali e assistenza	Microsezionale	Novella	NO	NO		NO		NO
29	C	Territorio e urbanistica	Microsezionale	Testo nuovo	NO	NO		NO		NO
30	B	Caccia, pesca e itticoltura	Settoriale	Novella	NO	NO		NO		NO
31	D	Servizi sociali e assistenza	Settoriale	Novella	NO	NO		NO	Clausola valutativa	SI
32	D	Sport	Settoriale	Novella	NO	SI	1	SI		NO
33	E	Bilancio	Settoriale	Novella	NO	SI	5	SI		NO
34	E	Bilancio	Settoriale	Mista	NO	SI	5	NO		NO
35	E	Bilancio	Settoriale	Testo nuovo	NO	NO		NO		NO

TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTANTI NELL'ANNO 2015

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	78	Consiglio	05/01/2015	opposizione	coalizione	Sviluppo economico e attività produttive	Nuove misure in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo	II	giacente
2	79	Giunta	08/01/2015			Finanza regionale	Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa	I	1/2015
3	80	Consiglio	20/01/2015	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di vitalizi	V	abbinato al pdl 81
4	81	Consiglio	22/01/2015	trasversale	trasversale	Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 21/1981, 38/1995, 18/2011 e 3/2014	V	2/2015
5	82	Giunta	17/02/2015			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque	IV	11/2015
6	83	Giunta	03/03/2015			Ordinamento istituzionale	Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale	I	8/2015
7	84	Consiglio	03/03/2015	trasversale	trasversale	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto	IV	24/2015
8	85	Consiglio	03/03/2015	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Misure per la promozione dell'attività sportiva di giovani in condizione di bisogno	V	abbinato ai pdl 10, 11, 49, 112, 117
9	86	Consiglio	03/03/2015	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Proroga adeguamento tecnico distributori carburanti	IV	giacente
10	87	Consiglio	18/03/2015	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione del Reddito Fiduciario	III	abbinato ai pdl 47 e 97
11	88	Giunta	25/03/2015			Servizi alle persone e alla	Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del	III	9/2015

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
						comunità	decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)		
12	89	Consiglio	10/04/2015	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Salvaguardia e valorizzazione dell'identità e della cultura delle popolazioni della Venezia Giulia	V	giacente
13	90	Giunta	13/04/2015			Ordinamento istituzionale	Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia	V	12/2015
14	91	Giunta	15/04/2015			Sviluppo economico e attività produttive	Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)	II	13/2015
15	92	Giunta	22/04/2015			Finanza regionale	Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale	I	14/2015
16	93	Consiglio	24/04/2015	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)	III	giacente
17	94	Consiglio	28/04/2015	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Istituzione del Comune di Tramonti mediante fusione dei Comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia		ritirato
18	95	Consiglio	07/05/2015	maggioranza	monogruppo	Sviluppo economico e	Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle	II	22/2015

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
						attività produttive	'Strade del Vino e dei Sapori'della regione Friuli Venezia Giulia		
19	96	Consiglio	26/05/2015	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Misure urgenti atte a favorire l'assistenza a lungo termine delle persone affette da morbo di Alzheimer e Parkinson sia in strutture protette sia al proprio domicilio, e azioni di sostegno per i loro familiari	III	giacente
20	97	Consiglio	29/05/2015	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito	III	15/2015
21	98	Giunta	09/06/2015			Ordinamento istituzionale	La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia	V	18/2015
22	99	Consiglio	09/06/2015	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	VI	31/2015
23	100	Consiglio	11/06/2015	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di nomina degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali	V	abbinato al pdl 98
24	101	Giunta	17/06/2015			Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e pesca	II	19/2015
25	102	Consiglio	19/06/2015	trasversale	trasversale	Servizi alle persone e alla comunità	Integrazioni e modificazioni alla l.r. 13 marzo 2015 n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)	III	16/2015
26	103	Consiglio	19/06/2015	maggioranza	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale	II	giacente
27	104	Consiglio	23/06/2015	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Strategia rifiuti zero - zero waste	IV	giacente
28	105	Consiglio	26/06/2015	opposizione	monogruppo	Ordinamento	Norme in materia di trasparenza, nomine	V	giacente

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
						istituzionale	e cumulo di indennità		
29	106	Giunta	26/06/2015			Finanza regionale	Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	I integrata	20/2015
30	107	Giunta	09/07/2015			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo	IV	21/2015
31	108	Consiglio	27/07/2015	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa ad uso industriale	II	giacente
32	109	Giunta	26/08/2015			Servizi alle persone e alla comunità	Norme regionali in materia di beni culturali	V	23/2015
33	110	Giunta	31/08/2015			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia	IV	25/2015
34	111	Consiglio	08/09/2015	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Disciplina delle modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali	V	giacente
35	112	Consiglio	08/09/2015	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Interventi per agevolare la pratica sportiva dei giovani della Regione Friuli Venezia Giulia in situazione di disagio economico	V	abbinato ai pdl 10, 11, 49, 85, 117
36	113	Consiglio	17/09/2015	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà	III	giacente
37	114	Giunta	21/09/2015			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2014	I integrata	27/2015
38	115	Consiglio	30/09/2015	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per la tutela dei genitori di figli in minore età, separati o divorziati, in situazione di comprovata difficoltà economica	III	giacente

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
39	116	Giunta	05/10/2015			Finanza regionale	Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti	I	26/2015
40	117	Giunta	15/10/2015			Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)	V	32/2015
41	118	Consiglio	19/10/2015	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale)	III	28/2015
42	119	Consiglio	23/10/2015	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Sperimentazione per la produzione di medicinali a base di cannabinoidi e modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)	III	in corso di esame
43	120	Giunta	02/11/2015			Territorio, ambiente e infrastrutture	Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER	IV	in corso di esame
44	121	Consiglio	05/11/2015	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso	V	giacente
45	122	Consiglio	06/11/2015	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per il risanamento dell'ambiente, per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto	IV	giacente
46	123	Consiglio	13/11/2015	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Friuli Venezia Giulia	V	giacente
47	124	Giunta	17/11/2015			Finanza regionale	Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018	I integrata	33/2015
48	125	Giunta	17/11/2015			Finanza regionale	Legge di stabilità 2016	I integrata	34/2015

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
49	126	Giunta	18/11/2015			Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016	I integrata	35/2015
50	127	Consiglio	01/12/2015	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Istituzione del comitato regionale di consulenza a supporto degli enti locali e delle società da essi partecipate	V	giacente
51	128	Consiglio	22/12/2015	opposizione	coalizione	Multisetto	Disposizioni in materia di assetti proprietari collettivi	V	giacente
52	129	Giunta	23/12/2015			Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario e per l'incentivazione dello stesso	II	in corso di esame

TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI INFORMATIVI (AL 31.12.2015)

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
1	LR 9 dicembre 2015, n. 31 <<Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate>> Art. 24 (Clausola valutativa)	Relazione su stato attuazione piano triennale e programmi annuali, spese sostenute, coordinamento attività DC e soggetti attuatori, attività della Consulta, esiti delle azioni ex art. 11, 13, 22 c. 1 l. c) e delle iniziative di formazione degli operatori	Giunta regionale	triennale, entro 31 marzo successivo al triennio di riferimento
2	LR 10 luglio 2015, n. 15 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>> Art. 12 (Clausola valutativa)	a) relazione su caratteristiche operative della misura, criticità emerse e impiego risorse; b) rapporto di valutazione con analisi dei dati raccolti durante la sperimentazione	Giunta regionale	a) a un anno dall'applicazione del regolamento (15/10/2015), entro tre mesi b) alla fine del triennio di sperimentazione, entro tre mesi
3	LR 22 maggio 2015, n. 12 <<Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali>> Art. 15 (Relazione del Presidente del CAL)	Relazione su attività CAL e valutazione impatto delle politiche pubbliche	Presidente del CAL	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
4	LR 20 febbraio 2015, n. 3 <<Riforma delle politiche industriali>> Art. 99 (Clausola valutativa)	a) Primo biennio: Relazione su impieghi finanziari, tiraggio dei contributi, impatto delle politiche, criticità emerse; b) successivamente: risultati ottenuti (investimenti, innovazione, spesa R&S delle imprese, livelli occupazionali, complessità e tempi dei contributi)	Giunta regionale	a) annuale; b) triennale (febbraio)
5	L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 <<Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative>> Art. 52 (Clausola valutativa)	Relazione su attuazione ed efficacia della legge con riguardo ai cambiamenti intervenuti nelle modalità di approvvigionamento grazie alla costituzione della Centrale unica di committenza	Giunta regionale	Biennale, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza
6	L.R. 14 novembre 2014, n. 23 <<Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale>> Art. 9 (Clausola valutativa)	Relazione che documenta attuazione e risultati con dati quantitativi e qualitativi (numero e tipologia delle organizzazioni registrate, contributi erogati, beneficiari e tipologia iniziative finanziate etc).	Giunta regionale	Triennale/febbraio
7	L.R. 14 novembre 2014, n. 22 <<Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)>> Art. 13 (Clausola valutativa)	Relazione che documenta, sulla base dei monitoraggi effettuati, lo stato d'attuazione del programma degli interventi per ambito d'azione, il grado di coordinamento e integrazione raggiunti, le criticità rilevate	Giunta regionale	Triennale/febbraio

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
8	L.R. 14 novembre 2014, n. 21 <<Norme in materia di diritto allo studio universitario>> Art. 10 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione su stato degli adempimenti attuativi. b) Rapporto di valutazione che documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma	Giunta regionale (in base a relazioni ARDISS)	a) dicembre 2015; b) entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun triennio
9	L.R. 16 ottobre 2014, n. 17 <<Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria>> Art. 7 c. 7	Riferire sull'attività svolta dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi	Giunta regionale	Annuale
10	L.R. 16 maggio 2014, n. 9 <<Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona>> Art. 13 (Relazione)	Relazione su funzioni attribuite e collaborazioni instaurate e loro risultati, criticità emerse e possibili correttivi normativi, esigenze rilevate.	Garante regionale dei diritti della persona	Annuale
11	L.R. 26 marzo 2014, n. 4 <<Azioni a sostegno delle attività produttive>> Art. 25 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione: stato d'attuazione degli interventi finanziati; b) successive informative su dati indicati dal Comitato (d'intesa con le Commissioni competenti)	Giunta regionale	a) Ottobre 2014 b) su richiesta (prima richiesta attivata 21/10/2015)
12	L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 <<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate>> Art. 10 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione su iniziative, interventi avviati e criticità; b) successive relazioni documentano gli aspetti d'interesse considerando gli esiti delle attività di monitoraggio previste	Giunta regionale	a) Solo 1° anno b) triennale/febbraio

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
13	LR 4 ottobre 2013, n. 11 <<Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura>> Art. 4, c. 1, l. c)	Relazione di verifica sull'attuazione del programma degli interventi	Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale	Annuale
14	LR 9 agosto 2013, n. 9 <<Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000>> Articolo 11 (Clausola valutativa)	Informative specifiche su richiesta del Comitato LCV che dettagliano dati e informazioni d'interesse	Giunta regionale	Su richiesta
15	LR 4 aprile 2013, n. 4 <<Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo>> Art. 92 (Clausola valutativa)	Relazione con dati sull'attuazione e criticità emerse	Giunta regionale	Annuale/giugno
16	LR 7 febbraio 2013 n. 2 <<Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche>> Art. 7 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, risultati e criticità emerse	Giunta regionale	Biennale/febbraio
17	L.R. 9 novembre 2012, n. 23 <<Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo>> a) articolo 6, comma 4 b) articolo 21, comma 4 c) articolo 38 (Clausola valutativa)	a) Relazione sull'attività svolta b) Relazione sull'attività svolta c) Relazione su attuazione interventi, impiego fondi e attività di formazione e aggiornamento	a) Comitato regionale del volontariato b) Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale c) Giunta regionale	a) Annuale/febbraio b) Annuale/febbraio c) Annuale
18	L.R. 11 ottobre 2012, n. 18 <<Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi>> Articolo 2, comma 2, lettera f)	Relazione sull'attività svolta	Osservatorio regionale sull'endometriosi	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
19	L.R. 4 maggio 2012, n. 10 <<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>> Articolo 3, comma 6	Relazione illustrativa della gestione	Società partecipate	Semestrale
20	L.R. 22 marzo 2012, n. 5 <<Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità>> Art. 32 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione sullo stato d'attuazione della legge e di operatività interventi; b) successivi rapporti sui risultati conseguiti	Giunta regionale	a) Marzo 2013; b) contestualmente al Piano regionale giovani
21	L.R. 14 luglio 2011, n. 10 <<Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.>> Art. 5, c. 1, lett. h)	Relazione sull'esito delle cure palliative e sulla gestione dei servizi erogati	Coordinamento regionale per le cure palliative	Annuale
22	L.R. 14 luglio 2011, n. 9 <<Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia>> Art. 12 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno
23	L.R. 11 agosto 2010, n. 14 <<Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo>> Art. 18 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno
24	LR 11 febbraio 2010, n. 3 <<Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale>> Art. 3, c. 3	Relazione sui risultati dell'attività svolta	Comitato etico regionale per la sperimentazione animale	Biennale
25	L.R. 20 novembre 2009, n. 20 <<Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia>> Art. 16, comma 2, lettera d)	Relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati	Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca	Annuale
26	L.R. 21 maggio 2009, n. 10 <<Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia>> Art. 3 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato d'attuazione della legge	Assessore regionale all'istruzione	Annuale/mese successivo inizio anno scolastico

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
27	L.R. 2009, n. 9 <<Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale>> Art. 27 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale (prima scadenza: 31/12/2010)
28	LR 26 marzo 2009, n. 7 <<Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale>> Art. 15 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale/febbraio
29	L.R. 18 dicembre 2007, n. 29 <<Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana>> Art. 29 (Clausola valutativa)	a) Relazione sullo stato d'attuazione della legge; b) Rapporto sui risultati ottenuti	Giunta regionale	a) Annuale/febbraio b) Quinquennale
30	L.R. 7 luglio 2006, n. 11 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>> Art. 24 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/ 30 giugno
31	L.R. 31 marzo 2006, n. 6 <<Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>> Art. 61 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo
32	L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>> Art. 105 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/ 30 giugno
33	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 <<Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia>> Art. 28 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo
34	L.R. 9 agosto 2005, n. 18 <<Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro>> Art. 4 (Clausola valutativa)	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
35	L.R. 8 aprile 2005, n. 7 <<Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro>> art. 7 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Biennale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
36	L.R. 4 marzo 2005, n. 4 <<Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.>> art. 12 (Clausola valutativa)	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
37	L.R. 25 ottobre 2004, n. 25 <<Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale>> Art. 5, comma 2 lettera b)	Relazione di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale	Osservatorio sulla sicurezza stradale	Annuale/ 31 marzo
38	L.R. 25 ottobre 2004, n. 24 <<Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare>> Art. 10, comma 2	Informativa sui risultati dei processi di monitoraggio e verifica delle attività e degli effetti prodotti, svolti dalle Province in collaborazione con Comuni, Aziende e privato sociale	Giunta regionale	Non indicata
39	L.R. 17 agosto 2004, n. 23 <<Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale>> Art. 7, comma 3	Relazione sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione	Giunta regionale	Annuale/30 giugno
40	L.R. 24 maggio 2004, n. 16 <<Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti>> Art. 7, comma 4	Relazione sull'attività svolta	Giunta regionale; Consulta regionale dei consumatori e degli utenti	Annuale/31 marzo
41	L.R. 11 aprile 2003, n. 9 <<Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002>>	Relazione sull'attività svolta	Comitato di gestione del F.R.I.E., tramite Amministrazione regionale	Annuale
42	L.R. 7 marzo 2003, n. 6 <<Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>> ⁵ Art. 11, comma 7	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale	Giunta regionale	Annuale/novembre

⁵. Onere abrogato ex art. 50 comma 1, lettera c) della LR 1/2016 non appena vigenti i regolamenti previsti da detta legge.

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
43	L.R. 12 settembre 2001, n. 22 <<Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati>> Art. 6, comma 2	Relazione sugli esiti dei lavori della Conferenza regionale sull'amianto	Commissione regionale sull'amianto	Biennale
44	L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)>> Art. 8, commi 96 e 97	Relazioni sulla composizione, l'andamento e l'efficacia della spesa regionale	Giunta regionale	Periodica/ 31 gennaio-30 giugno-15 ottobre
45	L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)>> Art. 3, comma 7 ter	Stato di attuazione dei programmi cofinanziati	Giunta regionale	Annuale
46	L.R. 18 gennaio 1999, n. 2 <<Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla L.R. 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.>> Art. 1, comma 3	Informazione sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate	Presidente della Regione	Periodica o quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto
47	L.R. 4 luglio 1997, n. 23 <<Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale>> Art. 2, comma 4	Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti	Presidente dell'organo collegiale tramite la Giunta regionale	Al termine dei lavori dell'organo collegiale
48	L.R. 19 dicembre 1996, n. 49 <<Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria>> Art. 29, comma 5	Relazione sullo stato sanitario della regione, che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi della pianificazione sanitaria	Giunta regionale	Annuale/ 15 settembre

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
49	L.R. 14 luglio 1995, n. 27 <<Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli - Venezia Giulia>> Art. 7, comma 1	Relazione contenente il resoconto delle attività svolte con riferimento agli obiettivi prioritari	Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali tramite la Direzione regionale competente	Annuale/31 marzo
50	L.R. 26 giugno 1995, n. 26 <<Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione>> Art. 5, comma 6	Relazione sullo stato di attuazione delle misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.	Assessore regionale competente	Annuale
51	L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 <<Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento>> Art. 2, comma 6	Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale	Giunta regionale	Annuale
52	L.R. 31 gennaio 1989, n. 6 <<Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari>> Art. 16, comma 1	Relazione sul conseguimento degli obiettivi della legge	Assessore delegato alle relazioni internazionali	Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria
53	L.R. 9 giugno 1988, n. 43 <<Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della L.R. 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia)>> ⁶ Art. 1, comma 4	Relazione sulla situazione del settore.	Ente tutela pesca	Annuale/30 giugno
54	L.R. 01 marzo 1988, n. 7 <<Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali>> Art. 234, comma 1	Relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria degli Enti regionali	Collegio dei revisori dei conti	Semestrale
55	L.R. 14 agosto 1987, n. 22 <<Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia>> Art. 35, comma 1	Informativa sull'attuazione della legge	Giunta regionale	Annuale

⁶ Articolo sostituito dall'art. 70, c. 1, l.r. 11/2014; prima della sostituzione, entrata in vigore il 3 luglio 2014, l'onere era contenuto dall'art. 1, comma 5, prevedeva che la relazione riportasse anche "l'attività svolta da parte degli Enti preposti" ed era posto in carico al Presidente della Regione o ad un Assessore da lui delegato.

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
56	L.R. 1 giugno 1987, n. 15 <<Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli>> Art. 7, comma 3	Relazione sull'attuazione del programma degli interventi previsti per l'anno precedente	Giunta regionale	Annuale
57	L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 <<Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile>> Art. 35, comma 1	Relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione regionale in materia di protezione civile	Presidente della Regione	Annuale
58	L.R. 18 novembre 1976, n. 60 <<Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia>> ⁷ Art. 64	Relazione contenente i dati sugli interventi finanziari disposti dalla legge	Giunta regionale	Annuale

⁷ Sarà abrogata dal 1/1/2016 ex art. 49, c. 1 lett. a) LR 23/2015

TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

ANNO 2003				2003
Leggi approvate: 10 Leggi impugnate: 2				20%
1	21/03	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005	
2	22/03	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004	
ANNO 2004				% 2004
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 3				11%
1	15/04	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006	
2	17/04	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005	
3	25/04	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005	
ANNO 2005				% 2005
Leggi approvate: 33 Leggi impugnate: 7				21%
1	4/05	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006	
2	5/05	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006	
3	7/05	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psichiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006	

4	11/05	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 0398/2006	21%
5	19/05	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006	
6	21/05	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006	
7	30/05	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006	
ANNO 2006				% 2006
Leggi approvate: 29 Leggi impugnate: 3				
1	1/06	Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007	10%
2	12/06	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 0427/2007	
3	18/06	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area	Ord. 0442/2007	
ANNO 2007				% 2007
Leggi approvate: 32 Leggi impugnate: 2				
1	24/07	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Sent. 368/2008	6%
2	29/07	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009	

ANNO 2008				% 2008
Leggi approvate: 18 Leggi impugnate: 2				11%
1	6/08	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009	
2	12/08	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010	
ANNO 2009				% 2009
Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 6				24%
1	9/09	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010	
2	11/09	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010	
3	12/09	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010	
4	13/09	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	Sent. 233/2010	

5	16/09	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010	24%
6	24/09	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Sent. 40/2011	
ANNO 2010				% 2010
Leggi approvate: 23 Leggi impugnate: 6				
1	5/10	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia	Sent. 88/2011	26%
2	12/10	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 114/2011	
3	14/10	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo	Sent. 185/2011	
4	16/10	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre	Ord. 238/2011	
5	17/10	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	Sent. 227/2011	
6	22/10	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Sent. 54/2014	
ANNO 2011				% 2011
Leggi approvate: 19 Leggi impugnate: 5				
1	6/11	Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012	26%
2	10/11	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	Sent. 115/2012	
3	11/11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 217/2012	

4	16/11	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale	Sent. 222/2013	26%
5	18/11	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)	Sent. 3/2013	
ANNO 2012				% 2012
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 8				29%
1	3/12	Norme urgenti in materia di enti locali	Sent. 197/2015	
2	12/12	Disciplina della portualità di competenza regionale	Ord. 89/2013	
3	14/12	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 218/2013	
4	15/12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)	Sent. 2/2015	
5	16/12	Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione	Sent. 227/2013	
6	19/12	Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti	Sent. 298/2013	
7	25/12	Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	Sent. 4/2014	
8	26/12	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	Sent. 300/2013	

ANNO 2013				% 2013
Leggi approvate: 24 Leggi impugnate: 1				4%
1	5/13	Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e forma-zione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.	Sent. 181/2014	
ANNO 2014				% 2014
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 1				4%
1	5/14	Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)	Sent. 16/2015	
ANNO 2015				% 2015
Leggi approvate: 35 Leggi impugnate: 2				6%
1	4/15	Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti"	Giudizio pendente	
2	16/15	Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015 n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)	Giudizio pendente	



Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2016
Tutti in diritti riservati

Redazione a cura del Servizio processo legislativo, con la collaborazione del Servizio studi e assemblea

Stampa a cura del Centro stampa regionale
Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali
gennaio 2017

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: www.consiglio.regione.fvg.it